



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7699
Misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i.: attivazione dello sportello 2023 2

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7700
Proroga del regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia COVID 19 di cui alla d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6972 – Aiuto SA. 103540 a seguito della Decisione C(2022) 9692 final sull’aiuto SA. 105115 13

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7701
Aggiornamento della d.g.r. 15 febbraio 2021, n. XI/4321 «Intervento di sostegno per il settore dell’aerospaziale: approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il politecnico di Milano per sostenere le start up nell’ambito del progetto per la partecipazione a tender dell’Agenzia spaziale europea (ESA) per l’avvio di un ESA BIC – Business incubation centre Italy in Lombardia» 21

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7714
Indirizzi per l’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) 35

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7718
Approvazione dello schema di atto integrativo all’Accordo di programma per la realizzazione del «Progetto integrato strategico per l’ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco» 48

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7719
Nuove modalità di trasmissione delle denunce annuali dei volumi d’acqua derivati di cui all’art. 33 del regolamento regionale n. 2/2006 79

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7721
Disciplina della procedura di individuazione validazione e certificazione delle competenze con contestuale attribuzione alle camere di commercio della nomina delle commissioni d’esame 80

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 22 dicembre 2022 - n. 18990
Aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari 136

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7699
Misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i.: attivazione dello sportello 2023

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro la promozione di politiche a favore della creazione di impresa;

Richiamate:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4067 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il programma d'azione 2022 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura «Nuova Impresa», con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a € 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando «Nuova Impresa» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;

- la d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro incrementato la dotazione finanziaria della misura di ulteriori € 7.700.000,00 «Nuova Impresa», rideterminandola in € 11.700.000,00;
- la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5694 che ha, tra l'altro, prorogato lo sportello per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2022 fermo restando che l'iscrizione al Registro Imprese dovesse essere avvenuta dal 27 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 134/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale, in attuazione delle richiamate d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 è stato approvato il testo aggiornato del bando «Nuova Impresa»;

Richiamati:

- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura «Nuova Impresa», con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a € 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando «Nuova Impresa» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;
- la d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro incrementato la dotazione finanziaria della misura di ulteriori € 7.700.000,00 «Nuova Impresa», rideterminandola in € 11.700.000,00;
- la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5694 che ha, tra l'altro, prorogato lo sportello per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2022 fermo restando che l'iscrizione al Registro Imprese dovesse essere avvenuta dal 27 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 134/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale, in attuazione delle richiamate d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 è stato approvato il testo aggiornato del bando «Nuova Impresa»;
- la d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2022 del bando «Nuova Impresa» con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 14 marzo 2022, con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022 n. XI/5959, è stato approvato il bando Nuova Impresa sportello 2022 con apertura per la presentazione delle domande 1 aprile 2022 e chiusura 31 marzo 2023;
- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6228 che ha incrementato di 8.900.000,00 la dotazione dello sportello 2022 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 9.900.000,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 48 del 21 aprile 2022 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6228 è stato approvato il testo con la dotazione finanziari del bando «Nuova Impresa» sportello 2022 poi integrato con la Determinazione n. 124 del 3 ottobre 2022;

Considerato che:

- le nuove imprese possono, anche in risposta alla crisi internazionale in corso:
 - dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
 - contribuire al rilancio del sistema Paese per supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
 - offrire una possibilità di autoimpiego per i soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro anche in conseguenza alla crisi da COVID 19 ovvero alla crisi energetica in corso;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale sostenere il più possibile l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;

Valutato di proseguire anche nel 2023 con la misura nuova impresa attraverso un nuovo sportello dedicato sia alle imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e s.m.i. i dal 1° gennaio 2022;

Preso atto dell'approvazione con procedura telematica in data 22 dicembre 2022 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Stabilito:

- di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2023 del bando «Nuova Impresa» secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2023 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per lo sportello 2022 una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- che le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- che le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 123/98 e sono concesse ed erogate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione;
- le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria e comunque per spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell'impresa dal primo gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2023, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2023 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2024, sullo stato conclusivo delle attività;

Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento sono rivolti a nuove imprese e nuovi lavoratori autonomi con partita IVA, intesi come nuovo soggetto giuridico che ha avviato l'attività dal primo gennaio 2023:

Considerato che sulla base delle istruttorie sugli sportelli 2021 e 2022 si evidenzia una criticità rispetto alla coincidenza tra l'apertura della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese che può avvenire anche in momenti separati;

Stabilito, per ovviare alla criticità rilevata, che tra l'apertura della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese, ai fini dell'ammissibilità sulla presente misura, può decorrere un periodo massimo di dodici mesi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito che:

- la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di

applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Dato atto che nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Stabilito di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria in materia di aiuti di aiuti come specificato nella presente Deliberazione;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Dato atto che per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale effettuate verificando i dati presenti

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sarà effettuato dal Dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up»;

Ritenuto necessario approvare i criteri dello sportello 2023 della misura Nuova Impresa per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;

Visto l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2023 DELLA MISURA «NUOVA IMPRESA» – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up» si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni anche utilizzando le eventuali economie residue sullo sportello 2022 la cui chiusura è stabilita al 31 marzo 2023;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2023 DELLA MISURA «NUOVA IMPRESA» – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

- il nuovo sportello 2023 è dedicato sia alle imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e s.m.i. dal 1° gennaio 2023;
- per le imprese iscritte al Registro delle imprese, ai fini dell'ammissibilità sulla presente misura, può decorrere un periodo massimo di dodici mesi tra l'apertura della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese che è a decorrere dal 1° gennaio 2023;

3. di prevedere per l'apertura dello sportello 2023 una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

4. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2023 del bando «Nuova Impresa» secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2023 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di stabilire che:

- le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 123/98 e sono concesse ed erogate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione; il responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali;
- le domande di contributo corredate dalla rendicontazione

dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria e comunque per spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dal primo gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre;

7. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2023, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2023 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2024, sullo stato conclusivo delle attività;

8. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

10. di demandare al Dirigente pro tempore Struttura «Interventi per le start up» gli atti contabili e per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;

11. di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

12. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni anche utilizzando le eventuali economie residue sullo sportello 2022 la cui chiusura è stabilita al 31 marzo 2023;

13. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Titolo	CRITERI PER LO SPORTELLO 2023 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITA’
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2023 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.01.44 “Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa”
Soggetti beneficiari	<p>Possono accedere due target:</p> <ul style="list-style-type: none">– le MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorre dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo (non oltre aprile 2024) e che sono in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L'impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2023 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;– lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall'Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

	<p>Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none">– 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);– 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;– 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;– 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;– 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali). <p>Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.</p> <p>I beneficiari inoltre devono:</p> <ul style="list-style-type: none">– avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);– avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);– nel caso delle MPMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale. <p>I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.</p>
--	---

Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria iniziale destinata allo sportello 2023 ammonta a € 1.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia.
Fonte finanziamento di	Euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2023.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.</p> <p>I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.</p> <p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00.</p> <p>Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p> <p>Ogni impresa o professionista (come identificati dal codice fiscale) può presentare una sola domanda di agevolazione; possono ripresentare domanda le imprese che hanno una domanda presentata non ammessa al contributo.</p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
Regime di aiuto	<p>I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1

	<p>e 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
Spese Ammissibili	<p>Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di apertura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2022 per i lavoratori autonomi con partita IVA e entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando nel limite massimo del 30 aprile 2024) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli); b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto; c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

	<p>d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.</p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:</p> <p>e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);</p> <p>f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;</p> <p>g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;</p> <p>h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;</p> <p>i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente Deliberazione.</p> <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista entro aprile 2023 secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello"</u> a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate</p>

	<p>dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell'impresa, anche in forma di lavoro autonomo dalla data di apertura della partita IVA ed entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.</p> <p>I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione; - correttezza dei giustificativi di spesa. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coerenza con le finalità della misura;

	<p>2. interventi in ottica di innovazione, transizione verde e transizione digitale.</p> <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.</p> <p>Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p> <p>Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.</p>
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none">- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;- realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente

	<p>allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. <p>Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore Struttura "Interventi per le start up".</p> <p>Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.</p> <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino ad un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2023, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2023 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2024, sullo stato conclusivo delle attività.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7700

Proroga del regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia COVID 19 di cui alla d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6972 - Aiuto SA. 103540 a seguito della Decisione C(2022) 9692 final sull'aiuto SA. 105115

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e s.m.i.;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s.m.i.;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» e s.m.i.;
- la legge regionale 1 ottobre 2015, n.27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 72 inerente gli interventi per l'ammendamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture;
- la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione»;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare n. 33 del 31.12.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato

interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);

- la Comunicazione C(2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia, caso SA.100380 (2021/N), applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare la Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, tra l'altro, ha introdotto la misura 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» relativa agli incentivi diretti per investimenti privati che possono essere concessi sino al 31 dicembre 2022;

Dato atto che la Commissione Europea con Decisione C(2022) 6498 final in data 13 settembre 2022 relativa al caso SA.103540 ha autorizzato il regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia COVID 19, SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Dato atto che l'articolo 3 dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974, stabilisce tra l'altro che:

«Gli aiuti per sostenere gli investimenti di cui al presente articolo possono essere concessi alle micro, piccole, medie e grandi imprese fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga da notificare ove approvata [...]»;

Vista la Comunicazione della Commissione 2022/C 423/04 del 7 novembre 2022 «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» che ha prorogato la sezione 3.13 fino al 31 dicembre 2023;

Considerato che la Commissione osserva al punto 4 della Comunicazione 2022/C 423/04 «che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 è ulteriormente ritardata a causa delle conseguenze che l'attacco non provocato della Russia contro l'Ucraina ha per le economie degli Stati membri. Alla luce di quanto

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

precede, la Commissione ritiene giustificato concedere più tempo affinché la misura che consente di sostenere gli investimenti per una ripresa sostenibile possa conseguire i suoi obiettivi;

Ritenuto necessario:

- prorogare fino al 31 dicembre 2023, per meglio finalizzare ed ottimizzare gli investimenti per la ripresa, il regime quadro regionale dell'Aiuto SA.103540 autorizzato con Decisione C(2022) 6498 final nei limiti della dotazione finanziaria già autorizzata e alle medesime regole di cui alla richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime regionale, secondo la Decisione C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 (regime prorogato come SA.105115);
- modificare l'articolo 5 dell'Allegato 1 alla richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 come di seguito indicato: «Gli aiuti di cui al presente regime sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20¹ del quadro temporaneo. Gli aiuti concessi nel presente regime non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap»;
- riapprovare, per semplificare l'applicazione del quadro regionale, l'Allegato A «REGIME QUADRO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE DELLE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE COLPITE DALLA CRISI DA PANDEMIA COVID 19», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che, in osservanza della norma europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 3 dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974, l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare alla Commissione europea il presente atto di proroga del regime quadro regionale dell'Aiuto SA.103540;

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione C(2022) 9692 final, in data 16 dicembre 2022, ha autorizzato la proroga del regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974, come da aiuto SA.105115;

Dato atto che le agevolazioni della proroga del presente regime di aiuto sono assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di demandare la registrazione del regime prorogato ex art.8 del d.m. 115/17 alla Direzione Generale Sviluppo Economico e gli adempimenti di cui all'art.9 e seguenti del d.m. 115/17 alle autorità concedenti di ciascuna misura attuativa del presente regime;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario

Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», nella seduta del 21 novembre 2022;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n.1 e la legge regionale di approvazione del bilancio;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta con i relativi incarichi dirigenziali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2023, per meglio finalizzare ed ottimizzare gli investimenti per la ripresa, il regime quadro regionale dell'Aiuto SA.103540 autorizzato con Decisione C(2022) 6498 final nei limiti della dotazione finanziaria già autorizzata e alle medesime regole di cui alla richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime regionale, secondo la Decisione C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 (regime prorogato come SA.105115);

2. di modificare l'articolo 5 dell'Allegato 1 alla richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 come di seguito indicato: «Gli aiuti di cui al presente regime sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20² del quadro temporaneo. Gli aiuti concessi nel presente regime non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap»;

3. di riapprovare, per semplificare l'applicazione del quadro regionale, l'Allegato A «REGIME QUADRO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE DELLE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE COLPITE DALLA CRISI DA PANDEMIA COVID 19», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., e sul sito regionale dedicato agli Aiuti di Stato <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/regione/aiuti-di-stato>.

Il segretario: Enrico Gasparini

1 Le misure in Quadro Temporaneo di cui alla presente Comunicazione possono essere cumulate tra loro conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla presente Comunicazione possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

2 Le misure in Quadro Temporaneo di cui alla presente Comunicazione possono essere cumulate tra loro conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla presente Comunicazione possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

ALLEGATO A

REGIME QUADRO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE DELLE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE COLPITE DALLA CRISI DA PANDEMIA COVID 19**ART.1**

La Regione e le altre Pubbliche Amministrazioni esclusivamente ove co-finanziatrici di misure regionali, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente regime.

ART.2

Gli aiuti per sostenere gli investimenti di cui al presente articolo possono essere concessi alle micro, piccole, medie e grandi imprese fino al 31 dicembre 2023, salvo ulteriore proroga da notificare ove approvata, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii.; per la definizione di MPMI si fa riferimento all'allegato I del Reg (UE) 651/2014, all'allegato I del Reg. (UE) 702/2014 e all'allegato I del Reg. (UE) 1388/2014.

Gli istituti di credito come gli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di credito secondo la legge nazionale sono esclusi come beneficiari finali.

Con la conformità di tutte le condizioni, si ritiene che gli aiuti di cui al presente articolo abbiano un effetto di incentivazione.

ART.3

Le condizioni della presente misura inserita all'interno del presente regime quadro sono le seguenti:

a. l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:

- i) l'1% del bilancio totale disponibile per il presente regime indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico e
- ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;

b. i costi ammissibili possono comprendere:

- spese per attivi materiali e immateriali produttivi,
- costi di studi preparatori o di consulenza connessi all'investimento,
- spese di acquisto e ristrutturazione immobili, rapportate al programma di investimento produttivo,

- costi forfettari calcolati sul totale piano di investimento secondo il metodo di calcolo previsto dai Regolamenti dei fondi SIE (ammissibile solo se la misura è cofinanziata sui fondi SIE),
- costi di formazione relativi all'investimento produttivo,

sostenuti dopo la Decisione di approvazione del presente Regime (Decisione C(2022) 6498 *final* in data 13.09.2022 prorogato con Decisione C(2022) 9692 *final* in data 16.12.2022) e relativi a investimenti per una ripresa sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali in tali settori, come descritto nella Comunicazione della Commissione COM(2021) 713 *final* del 18.11.2021. Gli investimenti finanziari non sono ammissibili;

c. l'intensità di aiuto:

- i) Per investimenti in zone diverse dalle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia,
 1. non può superare il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese;
 2. non può superare il 25% dei costi ammissibili per le medie imprese;
 3. non può superare il 35% dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese;
- ii) per investimenti nelle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, l'intensità base di aiuto di cui al precedente punto i), può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata¹, come da tabella seguente:

Maggiorazione Aiuti per Dimensione Impresa	Aiuti a Finalità Regionale criterio 1) Lom1 (comuni ricadenti nel territorio di PV) Lom2 (comuni ricadenti nel territorio di LO) Lom3 (comuni ricadenti nel territorio di CO) Lom4 (comuni ricadenti nel territorio di SO)	Aiuti a Finalità Regionale criterio 2) Lom5 (comuni ricadenti nel territorio di MN) Lom6 (comuni ricadenti nel territorio di CR)
Grandi Imprese	15%	10%
Medie Imprese	15%	10%
Micro e piccole imprese	15%	10%

ART.4

Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi nelle forme di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti, garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili,

¹ Aiuto SA.101134 (2021/N) – Italia / Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) recepito nella DGR 4 aprile 2022, n. XI/6225

strumenti di capitale di rischio. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.

ART.5

Gli aiuti di cui al presente regime sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20² del quadro temporaneo. Gli aiuti concessi nel presente regime non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 *final* adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap.

ART.6

Gli aiuti di cui alla presente sezione non sono concessi a imprese che in data 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 3.5. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del reg. 651/2014, dell'allegato I del reg. 702/2014, dell'allegato I del reg. 1388/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

ART.7

Le Amministrazioni di cui all'art.1 concedono gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'art 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017).

² Le misure in Quadro Temporaneo di cui alla presente Comunicazione possono essere cumulati tra loro conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla presente Comunicazione possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

ART.7.1

Regione Lombardia individua la Direzione Generale Sviluppo Economico quale Autorità responsabile del presente regime che provvede alla preventiva registrazione del "Regime quadro Lombardia nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)", acquisendo il "Codice Aiuto RNA – CAR". Nel caso di Pubbliche Amministrazioni cofinanziatrici la Direzione Generale Sviluppo economico in qualità di Autorità responsabile comunica il Codice CAR ai fini dell'alimentazione del Registro.

ART.7.2

La registrazione di cui al comma 7.1 è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 103 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente Regime quadro sono pubblicate sulla sezione trasparenza del RNA, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, entro 12 mesi dalla concessione. Per gli strumenti rimborsabili, come i prestiti e le garanzie e i tassi di interesse agevolati sui prestiti, per le informazioni pertinenti è inserito per ciascun beneficiario anche il valore nominale dello strumento sottostante.

ART.7.3

Ai fini della redazione della relazione di cui al punto 104 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii., le amministrazioni cofinanziatrici forniscono alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime - entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui all'allegato IIIA del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

ART.7.4

Entro il 31 dicembre 2023, l'Autorità responsabile del presente regime, sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'art.7.3, fornisce alla Commissione un elenco delle misure messe in atto sulla base dei regimi approvati sulla base della presente comunicazione ai fini dell'adempimento di cui al punto 105 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.

ART.7.5

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 106 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm., le Amministrazioni di cui all'art.1 conservano, per dieci anni a partire dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 2. I medesimi soggetti trasmettono dette registrazioni all'Autorità responsabile del presente regime, su richiesta di quest'ultima.

ART.7.6

Le amministrazioni cofinanziatrici di cui all'art. 1, forniscono alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime, anche le informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi eventualmente richieste dalla Commissione ai sensi del punto 107 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.

ART.7.7

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Art.7.3, le amministrazioni diverse dall'Amministrazione regionale, designano un responsabile unico e ne comunicano il nominativo alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime.

ART.8

Gli aiuti previsti dal presente regime non sostengono attività che violano il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; spetta alle autorità concedenti la verifica del rispetto di tale principio in analogia al Piano Nazionale di Recupero e Resilienza secondo quanto specificato all'interno dei singoli programmi dei fondi SIE.

Sono escluse le attività di cui alla sezione B dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2021/523, nonché quelle non conformi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria in materia.

ART.9

Il presente regime quadro rispetta le regole applicabili nell'ambito dei seguenti fondi: FESR, FSE+, FC, FEASR.

ART.10

La concessione degli aiuti di cui al presente regime non è condizionata al trasferimento di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno del SEE nel territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Ciò indipendentemente dal numero di posti di lavoro persi effettivamente verificatisi nella sede iniziale del beneficiario nel SEE.

ART.11

Ove con il presente regime siano concesse agevolazioni ai soggetti di cui all'art.2, sottoforma di strumenti rimborsabili come prestiti e garanzie tali strumenti non sono attivati in via esclusiva ma a supporto di altri strumenti di aiuto quali sovvenzioni o strumenti di capitale di rischio.

ART.11.1

È esclusa ogni forma di agevolazione anche indiretta alle imprese attive nel settore finanziario.

In particolare, sono predisposti meccanismi specifici per garantire che i benefici degli aiuti convogliati tramite intermediari finanziari siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali. Inoltre, Regione Lombardia adotterà i necessari provvedimenti per garantire che:

- tutti gli istituti di credito e finanziari possano fungere da intermediari nella gestione dell'aiuto, garantendo la concorrenza tra gli intermediari finanziari;
- i costi amministrativi non siano addebitati in misura superiore al livello normale;
- il vantaggio per il beneficiario nonché il rischio ridotto per l'istituto di credito o finanziario si riflettano in volumi di finanziamento più elevati, portafogli più rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse inferiori.

ART.12

La concessione degli aiuti di cui al presente regime è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Decisione C(2022) 6498 *final* è stata adottata in data 13.09.2022 e il regime è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con Decisione C(2022) 9692 *final* in data 16.12.2022.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7701

Aggiornamento della d.g.r. 15 febbraio 2021, n. XI/4321 «Intervento di sostegno per il settore dell'aerospaziale: approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il politecnico di Milano per sostenere le start up nell'ambito del progetto per la partecipazione a tender dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per l'avvio di un ESA BIC - Business incubation centre Italy in Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo approvato con deliberazione Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 che, tra l'altro, prevede la promozione di politiche a favore della competitività, della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde, in collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;

Considerato che:

- il settore aerospaziale apporta benefici sotto forma di scienza, tecnologia e servizi, assumendo un ruolo di alto valore strategico ed economico che, in particolare in un momento di crisi come quella che si sta vivendo in conseguenza della pandemia da COVID 19, può essere considerato uno dei settori con potenzialità di ripresa e di competitività a vantaggio dell'intero sistema economico regionale e nazionale;
- l'Agenzia spaziale europea (ESA) insieme ai suoi Stati membri, per aumentare ulteriormente il ritorno degli investimenti nello spazio, sostiene le imprese che intendono applicare la tecnologia spaziale o utilizzare sistemi spaziali in mercati non spaziali (spin-off) o diventare fornitori del settore spaziale, per esempio sfruttando la tecnologia non spaziale nel mercato spaziale (spin-in);

Dato atto che per le anzidette motivazioni l'Ufficio per il trasferimento tecnologico e l'incubazione d'impresa dell'European Space Agency (ESA) ha avviato sin dal 2003 dei centri di incubazione denominati ESA BIC - Business Incubation Centre - con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese nel settore aerospaziale, iniziativa che ha registrato numeri importanti a livello europeo, con oltre 700 start-up e migliaia di nuovi posti di lavoro ad alta tecnologia creati grazie alle applicazioni dei sistemi spaziali, alla valorizzazione delle proprietà intellettuali dell'ESA e al trasferimento tecnologico di tecnologie spaziali;

Rilevato che ogni anno oltre 180 nuove start-up vengono accolte presso i BIC dell'ESA sparsi in più di 60 città in 17 Paesi europei e la cui rete è ancora in crescita e l'ESA, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, intende estendere la sua presenza sul territorio italiano attivando un'ulteriore Business Incubation Centre, che possa aggiungersi a quello già avviato nel Lazio nel 2005 e co-ordinare lo sviluppo di ulteriori nodi a copertura di tutto il territorio nazionale;

Dato atto che:

- l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato il tender E/0520-01G (BASS 4.0.1) volto ad individuare un prime contractor che possa avviare e gestire un nuovo ESA BIC in Italia;
- la gara, con scadenza 26 febbraio 2021, prevedeva l'assegnazione di un contratto pluriennale della durata di sette anni per l'avvio e la gestione del BIC e dei servizi connessi, il coordinamento di ulteriori nodi sul territorio e l'assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dell'ESA sotto forma di contributi per le startup incubate;
- il disciplinare del bando ESA specificava che l'incentivo previsto per le startup incubate pari a 25.000,00 euro per start up, con un obiettivo totale di 25 startup in 5 anni di programma, è coperto solo al 50% dalle risorse dell'ESA e che il soggetto che partecipa alla gara dovrà dimostrare di aver individuato possibili fonti di cofinanziamento locale

per l'apporto delle risorse necessarie a coprire il rimanente 50%;

- PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico, data la sua consolidata esperienza nel supportare l'avvio di imprese ad alto contenuto tecnologico, e rappresentando un riferimento sia a livello nazionale che internazionale, ha proposto la candidatura per la creazione di un ESA BIC in Lombardia all'interno del Distretto di Innovazione di Bovisà del Politecnico di Milano;

Richiamata la d.g.r. 15 febbraio 2021, n. XI/4321 con cui, in risposta alla richiesta pervenuta dall'organizzazione del Politecnico di Milano e in particolare dal Presidente del PoliHub di cui al protocollo O1.2021.0014448, la Giunta Regionale ha sostenuto l'iniziativa di avviare un ESA BIC Lombardia all'interno del Distretto di Innovazione di Bovisà del Politecnico con un cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 15 febbraio 2021, n. XI/4321 ha:

- stabilito di sostenere l'iniziativa dell'organizzazione del Politecnico di Milano con l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare un contributo complessivo di 375.000,00, euro destinato a coprire la concessione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate secondo le specifiche previste nel disciplinare del bando ESA e che nulla sarà dovuto in caso di non aggiudicazione della gara;
- approvato lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della medesima DGR, da sottoscrivere solo ed esclusivamente in caso di aggiudicazione della gara ESA riferimento E/0520-01G (BASS 4.0.1);
- previsto per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione risorse pari ad euro 375.000,00 che trovano copertura sul capitolo vincolato 14.01.203.14697 «Utilizzo risorse recuperate FRIM - FESR 2007 2013 - realizzazione di progetti di ricerca e innovazione a favore delle imprese tramite soggetti pubblici» del Bilancio 2021, da destinare interamente alla concessione dei contributi alle imprese incubate nell'ESA BIC;

Verificato che:

- aggiudicatari della gara ESA riferimento E/0520-01G (BASS 4.0.1) sono stati l'Incubatore I3P, il Politecnico di Torino e la Fondazione LINKS con la proposta di creare un ESA BIC a Torino;
- il valore della proposta di PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico di Milano è stato riconosciuto dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha confermato con comunicazione ESA-CIP-PET-MM-an-LE-2022-00575 del 21 dicembre 2022 il coinvolgimento nel consorzio ESA BIC Torino (Contratto ESA: 4000135338/21/NL/MM/kdj) in qualità di coordinatore di un ESA BIC Milano con l'assegnazione di un finanziamento pari a 875.000,00 euro stanziati per l'operatività di ESA BIC Milano nel periodo contrattuale 2023-2029, secondo quanto previsto dal contratto ESA;

Valutato che la creazione del nodo ESA BIC Milano:

- consente di dare vita ad un polo di imprenditorialità e innovazione in ambito aerospaziale, catalizzando e valorizzando l'ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni;
- consente di consolidare una partnership pluriennale tra l'organizzazione del Politecnico di Milano, ESA, ASI, Regione Lombardia, finalizzata a supportare l'imprenditorialità innovativa nel territorio lombardo nel comparto strategico dell'aerospazio;
- produce un punto di riferimento di know how in Lombardia per lo scouting e l'accelerazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore spazio capace anche di attrarre in Lombardia nuove realtà imprenditoriali da altri territori;
- favorisce la creazione di sinergie con investitori attivi nel mondo deep tech (ossia delle tecnologie e soluzioni in grado, nei prossimi anni, di portare progresso e dare un contributo concreto per risolvere le grandi questioni sociali e ambientali del nostro tempo, oltre che di ridefinire i confini del business) e Space Economy (intesa come combinazione di tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità tecnologiche e di business impattanti in diversi settori portando alla generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale e cross-tecnologica);

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

- valorizza l'ecosistema delle imprese del territorio, sia attraverso il Cluster regionale che attraverso il recente Osservatorio sulla Space Economy avviato dal Politecnico di Milano;
- valorizza gli investimenti già considerabili in termini di creazione di strutture a supporto dell'accelerazione di startup (Distretto di Innovazione);

Dato atto che il Politecnico di Milano è un'istituzione universitaria pubblica e che lo Statuto gli consente allo stesso di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura;

Considerato, altresì, che è interesse di regione Lombardia:

- mettere in atto delle iniziative che consentano un posizionamento sinergico con esperienze di valore promosse da altri soggetti pubblici sul territorio;
- premiare la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto, pertanto, di confermare il sostegno all'iniziativa di ESA BIC Milano all'interno del Distretto di Innovazione di Bovisio del Politecnico, garantendo il cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;

Dato atto che le risorse assegnate dall'ESA per ESA BIC Milano sono pari a euro 875.000,00 di cui euro 200.000,00 per la gestione delle attività dell'ESA BIC, euro 50.000 per l'organizzazione di eventi, workshop e attività formative nell'ambito dell'ESA BIC, euro 625.000 destinati a finanziare una parte degli incentivi previsti per le startup incubate in 5 anni con un target di 25 startup in 5 anni di programma;

Stabilito che il sostegno regionale all'iniziativa dell'organizzazione del Politecnico di Milano consiste, al momento, nel confermare un contributo complessivo di 375.000,00 a copertura del triennio 2023-2025, destinato a coprire la concessione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate nel primo triennio del progetto;

Dato atto che la somma di euro 375.000,00 trova copertura a valere sulla quota di avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 del capitolo di spesa vincolato 14.01.203.14697 «Utilizzo risorse recuperate FRIM - FESR 2007 2013 - realizzazione di progetti di ricerca e innovazione a favore delle imprese tramite soggetti pubblici» ai sensi della DGR 6284/2022 (allegato A 1 §. 1.21 «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (dettaglio quote vincolate ed accantonate)» come approvato dalla l.r. 8 agosto 2022, n. 16 «Rendiconto generale della gestione 2021» per la quale verrà chiesta la reiscrizione sul bilancio 2023-2025;

Visto l'art. 15 della L. 241/90 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

Visto altresì il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che all'articolo 6 comma 5 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Ritenuto, conseguentemente, di poter attivare la collaborazione con il Politecnico di Milano quale soggetto pubblico istituzionale in quanto:

- condivide con la Regione il comune interesse al raggiungimento delle finalità del PRS dell'XI Legislatura in tema di sviluppo della politica industriale lombarda, di innovazione delle imprese finalizzata all'incremento della competitività, nonché in tema di sviluppo di nuove imprese (start-up) ad elevato potenziale tecnologico e di innovazione;
- mette a disposizione le proprie risorse umane altamente qualificate, potendo rendere disponibili in modo unitario

competenze complesse, per la massima razionalizzazione e sinergia delle componenti specialistiche;

Visto lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto solo a seguito a seguito della reiscrizione delle risorse vincolate sul bilancio 2023-2025 e che sostituisce integralmente l'Allegato A di cui alla richiamata d.g.r. 15 febbraio 2021, n. XI/4321;

Dato atto che Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione, concorreranno alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un coinvolgimento di Regione nella fase di assegnazione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo;

Dato atto che il trasferimento delle risorse a favore del Politecnico avverrà sulla base delle effettive start up incubate nel tempo di realizzazione del programma e che a tal fine sarà attivato un Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi di riferimento, in coerenza con le disposizioni normative sull'armonizzazione dei bilanci;

Dato atto che stante la rilevante opportunità per lo sviluppo del territorio regionale derivante dalla creazione dell'ESA BIC Milano il Politecnico di Milano assicurerà il coinvolgimento attivo degli stakeholder regionali della filiera dell'aerospazio così da fare sistema e massimizzare i risultati del programma dell'ESA BIC;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito che i contributi saranno concessi alle start up incubate nell'ambito del progetto ESA BIC avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Stabilito di demandare:

- al Politecnico di Milano gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 di cui al d.m. 115/2017 in particolare con riferimento agli articoli 9 e s.s., in quanto procederà alle fasi di concessione ed erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o suo delegato la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, di cui allo schema allegato A parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

- al dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up» l'assunzione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

Dato atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 sono assolti contestualmente all'adozione della presente deliberazione;

Preso atto che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con decreto rettorale n. 510 del 19 febbraio 2014;

viste:

- la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare il sostegno all'iniziativa di ESA BIC Milano all'interno del Distretti di Innovazione di Bovisà del Politecnico, garantendo il cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;

2. di prevedere che il sostegno regionale all'iniziativa dell'organizzazione del Politecnico di Milano consiste, al momento, ne confermare un contributo complessivo di 375.000,00 a copertura del triennio 2023-2025, destinato a coprire la concessione dei contributi (grant) alle imprese incubate nel primo triennio del progetto;

3. di dare atto che la somma di euro 375.000,00 trova copertura a valere sulla quota di avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 del capitolo di spesa vincolato 14.01.203.14697 «Utilizzo risorse recuperate FRIM -FESR 2007 2013 – realizzazione di progetti di ricerca e innovazione a favore delle imprese tramite soggetti pubblici» ai sensi della d.g.r. 6284/2022 (allegato A 1 §. 1.21 «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (dettaglio quote vincolate ed accantonate)» come approvato dalla l.r. 8 agosto 2022, n. 16 «Rendiconto generale della gestione 2021» per la quale verrà chiesta la reiscrizione sul bilancio 2023-2025;

4. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto solo a seguito della reiscrizione delle risorse vincolate sul bilancio 2023-2025 e che sostituisce integralmente l'Allegato A di cui alla richiamata d.g.r. 15 febbraio 2021, n. XI/4321;

5. di stabilire che Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, nell'ambito del rapporto di collaborazione concorreranno alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un coinvolgimento di Regione nella fase di assegnazione dei contributi (grant) alle imprese incubate e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo;

6. di stabilire che il trasferimento delle risorse a favore del Politecnico avverrà sulla base delle effettive start up incubate nel tempo di realizzazione del programma e che a tal fine sarà attivato un Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi di riferimento, in coerenza con le disposizioni normative sull'armonizzazione dei bilanci;

7. di stabilire che i contributi saranno concessi alle start up incubate nell'ambito del progetto ESA BIC avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de

minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

8. di demandare:

- al Politecnico di Milano gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 di cui al d.m. 115/2017 in particolare con riferimento agli articoli 9 e s.s., in quanto procederà alle fasi di concessione ed erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o suo delegato la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, di cui allo schema allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- al dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up» l'assunzione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

9. di dare atto che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettoriale n. 510 del 19 febbraio 2014;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Politecnico di Milano e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, d'ora innanzi denominata Regione, con sede legale in Piazza Città di Lombardia in Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale Sviluppo Economico, nella persona del _____ a ciò autorizzato con deliberazione n. _____ del _____, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

E

POLITECNICO DI MILANO d'ora innanzi denominato Politecnico (con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (Codice Fiscale 80057930150 e Partita IVA 04376620151) (PEC pecateneo@cert.polimi.it) rappresentato dal Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni / autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n. 510 del 19/02/2014

PREMESSO CHE

- con la legge regionale n.11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" che all'art.1 comma 1 Regione Lombardia "promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia";
- il settore aerospaziale apporta benefici sotto forma di scienza, tecnologia e servizi, assumendo un ruolo di alto valore strategico ed economico che, in particolare in un momento di crisi come quella che si sta vivendo in conseguenza della pandemia da Covid 19, può essere considerato uno dei settori con potenzialità di ripresa e di competitività a vantaggio dell'intero sistema economico regionale e nazionale;
- l'Agenzia spaziale europea (ESA) insieme ai suoi Stati membri, per aumentare ulteriormente il ritorno degli investimenti nello spazio, sostiene le imprese che intendono applicare la tecnologia spaziale o utilizzare sistemi spaziali in mercati non spaziali (spin-off) o diventare fornitori del settore spaziale, per esempio

- sfruttando la tecnologia non spaziale nel mercato spaziale (spin-in);
- l'Ufficio per il trasferimento tecnologico e l'incubazione d'impresa dell'European Space Agency (ESA) ha avviato sin dal 2003 dei centri di incubazione denominati ESA BIC - Business Incubation Centre - con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese nel settore aerospazio, iniziativa che ha registrato numeri importanti a livello europeo, con oltre 700 start-up e migliaia di nuovi posti di lavoro ad alta tecnologia creati grazie alle applicazioni dei sistemi spaziali, alla valorizzazione delle proprietà intellettuali dell'ESA e al trasferimento tecnologico di tecnologie spaziali;
 - ogni anno oltre 180 nuove start-up vengono accolte presso i BIC dell'ESA sparsi in più di 60 città in 17 Paesi europei e la cui rete è ancora in crescita e l'ESA, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, intende estendere la sua presenza sul territorio italiano attivando un'ulteriore Business Incubation Centre, che possa aggiungersi a quello già avviato nel Lazio nel 2005 e coordinare lo sviluppo di ulteriori nodi a copertura di tutto il territorio nazionale;
 - l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato il tender E/0520-01G (BASS 4.0.1) volto ad individuare un prime contractor che possa avviare e gestire un nuovo ESA BIC in Italia;
 - la gara, con scadenza 26 febbraio 2021, prevedeva l'assegnazione di un contratto pluriennale della durata di sette anni per l'avvio e la gestione del BIC e dei servizi connessi, il coordinamento di ulteriori nodi sul territorio e l'assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dell'ESA sotto forma di contributi per le startup incubate;
 - il disciplinare del bando ESA specificava che l'incentivo previsto per le startup incubate pari a 25.000,00 euro per start up, con un obiettivo totale di 25 startup in 5 anni di programma, è coperto solo al 50% dalle risorse dell'ESA e che il soggetto che partecipa alla gara dovrà dimostrare di aver individuato possibili fonti di cofinanziamento locale per l'apporto delle risorse necessarie a coprire il rimanente 50%;
 - PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico, data la sua consolidata esperienza nel supportare l'avvio di imprese ad alto contenuto tecnologico, e rappresentando un riferimento sia a livello nazionale che internazionale, ha proposto la candidatura per la creazione di un ESA BIC in Lombardia all'interno del Distretto di Innovazione di Bovisa del Politecnico di Milano;
 - con DGR 15 febbraio 2021, n. XI/4321, in risposta alla richiesta pervenuta dall'organizzazione del Politecnico di Milano e in particolare dal Presidente del Polihub di cui al protocollo O1.2021.0014448, la Giunta Regionale ha stabilito di sostenere l'iniziativa di avviare un ESA BIC Lombardia all'interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del Politecnico con un cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;

- la richiamata DGR 15 febbraio 2021, n. XI/4321 ha:
 - stabilito di sostenere l'iniziativa dell'organizzazione del Politecnico di Milano con l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare un contributo complessivo di 375.000,00, euro destinato a coprire la concessione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate secondo le specifiche previste nel disciplinare del bando ESA e che nulla sarà dovuto in caso di non aggiudicazione della gara;
 - approvato lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della medesima DGR, da sottoscrivere solo ed esclusivamente in caso di aggiudicazione della gara ESA riferimento E/0520-01G (BASS 4.0.1);
 - previsto per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione risorse pari ad euro 375.000,00 che trovano copertura sul capitolo vincolato 14.01.203.14697 "Utilizzo risorse recuperate FRIM -FESR 2007 2013 – realizzazione di progetti di ricerca e innovazione a favore delle imprese tramite soggetti pubblici" del Bilancio 2021, da destinare interamente alla concessione dei contributi alle imprese incubate nell'ESA BIC;
- aggiudicatari della gara ESA riferimento E/0520-01G (BASS 4.0.1) sono stati l'Incubatore I3P, il Politecnico di Torino e la Fondazione LINKS con la proposta di creare un ESA BIC a Torino;
- il valore della proposta di PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico di Milano è stato riconosciuto dall'Agenza Spaziale Europea (ESA) che ha confermato con comunicazione ESA-CIP-PET-MM-an-LE-2022-00575 del 21 dicembre 2022 il coinvolgimento nel consorzio ESA BIC Torino (Contratto ESA: 4000135338/21/NL/MM/kdj) in qualità di coordinatore di un ESA BIC Milano con l'assegnazione di un finanziamento pari a 875.000,00 euro stanziati per l'operatività di ESA BIC Milano nel periodo contrattuale 2023-2029, secondo quanto previsto dal contratto ESA;
- le risorse assegnate dall'ESA per ESA BIC Milano sono pari a euro 875.000,00 di cui euro 200.000,00 per la gestione delle attività dell'ESA BIC, euro 50.000 per l'organizzazione di eventi, workshop e attività formative nell'ambito dell'ESA BIC, euro 625.000 destinati a finanziare una parte degli incentivi previsti per le startup incubate in 5 anni con un target di 25 startup in 5 anni di programma;
- la creazione del nodo ESA BIC Milano:
 - consente di dare vita ad un polo di imprenditorialità e innovazione in ambito aerospaziale, catalizzando e valorizzando l'ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni;
 - consente di consolidare una partnership pluriennale tra l'organizzazione del Politecnico di Milano, ESA, ASI, Regione Lombardia, finalizzata a supportare l'imprenditorialità innovativa nel territorio lombardo nel comparto strategico dell'aerospazio;

- produce un punto di riferimento di know how in Lombardia per lo scouting e l'accelerazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore spazio capace anche di attrarre in Lombardia nuove realtà imprenditoriali da altri territori;
- favorisce la creazione di sinergie con investitori attivi nel mondo deep tech (ossia delle tecnologie e soluzioni in grado, nei prossimi anni, di portare progresso e dare un contributo concreto per risolvere le grandi questioni sociali e ambientali del nostro tempo, oltre che di ridefinire i confini del business) e Space Economy (intesa come combinazione di tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità tecnologiche e di business impattanti in diversi settori portando alla generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale e cross-tecnologica);
- valorizza l'ecosistema delle imprese del territorio, sia attraverso il Cluster regionale che attraverso il recente Osservatorio sulla Space Economy avviato dal Politecnico di Milano;
- valorizza gli investimenti già considerevoli in termini di creazione di strutture a supporto dell'accelerazione di startup (Distretto di Innovazione);
- il Politecnico è un'istituzione universitaria pubblica e lo Statuto gli consente allo stesso di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura;
- l'art. 15 della l. 241/90 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e di sviluppare le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- è interesse di regione Lombardia mettere in atto delle iniziative che consentano un posizionamento sinergico con esperienze di valore promosse da altri soggetti pubblici sul territorio e premiare la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
- il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 all'articolo 6 comma 5 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività

interessate dalla cooperazione;

- Regione Lombardia, con d.g.r. n. ____ del ____, ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Politecnico a seguito della reiscrizione delle risorse vincolate sul bilancio 2023-2025 e che sostituisce integralmente l'Allegato A di cui alla richiamata DGR 15 febbraio 2021, n. XI/4321, per avviare ESA BIC Milano all'interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del Politecnico con un cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;
- il sostegno regionale all'iniziativa dell'organizzazione del Politecnico di Milano consiste, al momento, nel confermare un contributo complessivo di 375.000,00 a copertura del triennio 2023-2025, destinato a coprire la concessione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate nel primo triennio del progetto;
- la somma di euro 375.000,00 trova copertura a valere sulla quota di avanzo vincolato al 31/12/2021 del capitolo di spesa vincolato 14.01.203.14697 "Utilizzo risorse recuperate FRIM -FESR 2007 2013 – realizzazione di progetti di ricerca e innovazione a favore delle imprese tramite soggetti pubblici" ai sensi della DGR 6284/2022 (allegato A 1 §. 1.21 "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (dettaglio quote vincolate ed accantonate)") come approvato dalla L.R. 08 agosto 2022, n. 16 "Rendiconto generale della gestione 2021" per la quale verrà chiesta la reiscrizione sul bilancio 2023-2025;
- il Politecnico ha preso visione dei contenuti della succitata d.g.r. n. ____ del ____;
- Regione Lombardia e Politecnico hanno individuato lo strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune tra le due amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione, concorreranno alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un coinvolgimento di Regione nella fase di assegnazione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Regione Lombardia e Politecnico intendono collaborare per svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche per il raggiungimento delle finalità del PRS dell'XI Legislatura in tema di sviluppo della politica industriale lombarda, di innovazione delle imprese finalizzata all'incremento della competitività, nonché in tema di sviluppo di nuove imprese (start-up) ad

elevato potenziale tecnologico e di innovazione in settori strategici per la politica industriale quale quelle dell'aerospaziale.

Il presente accordo è finalizzato a sostenere l'avvio di un ESA BIC - Business Incubation Centre a Milano, all'interno del Distretto di Innovazione di Bovisà del Politecnico, assicurando un cofinanziamento volto a coprire la quota di risorse necessaria per concedere i contributi alle start up incubate non coperta interamente dal contributo ESA assegnato, stante che il disciplinare del bando ESA specifica che l'incentivo previsto per le startup incubate pari a 25.000,00 euro per start up, con un obiettivo totale di 25 startup in 5 anni di programma, è coperto solo al 50% dalle risorse dell'ESA.

Art. 2 - Finalità

La creazione del nodo ESA BIC Milano:

- consente di dare vita ad un polo di imprenditorialità e innovazione in ambito aerospaziale, catalizzando e valorizzando l'ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni;
- consente di consolidare una partnership pluriennale tra l'organizzazione del Politecnico di Milano, ESA, ASI, Regione Lombardia, finalizzata a supportare l'imprenditorialità innovativa nel territorio lombardo nel comparto strategico dell'aerospazio;
- produce un punto di riferimento di know how in Lombardia per lo scouting e l'accelerazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore spazio capace anche di attrarre in Lombardia nuove realtà imprenditoriali da altri territori;
- favorisce la creazione di sinergie con investitori attivi nel mondo deep tech (ossia delle tecnologie e soluzioni in grado, nei prossimi anni, di portare progresso e dare un contributo concreto per risolvere le grandi questioni sociali e ambientali del nostro tempo, oltre che di ridefinire i confini del business) e Space Economy (intesa come combinazione di tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità tecnologiche e di business impattanti in diversi settori portando alla generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale e cross-tecnologica);
- valorizza l'ecosistema delle imprese del territorio, sia attraverso il Cluster regionale che attraverso il recente Osservatorio sulla Space Economy avviato dal Politecnico di Milano;
- valorizza gli investimenti già considerevoli in termini di creazione di strutture a supporto dell'accelerazione di startup (Distretto di Innovazione).

Art. 3 - Attività

Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione per l'attivazione di ESA BIC Milano, concorreranno alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un coinvolgimento di Regione nella fase di assegnazione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate e di

valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo periodo.

Art. 4 - Modalità di collaborazione

Regione Lombardia e Politecnico concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione nel modo che segue:

- la valutazione economica delle attività di cui all'art. 3 è riportata nell'art. 5 del presente accordo;
- Regione designa il Dirigente pro tempore della Struttura "Interventi per le start up" della Direzione Generale Sviluppo Economico quale coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo;
- il Politecnico nella persona del Direttore Generale firma il presente Accordo e assicura il coinvolgimento di PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico e della Fondazione Politecnico e, stante la rilevante opportunità per lo sviluppo del territorio regionale derivante dalla creazione dell'ESA BIC Milano assicura il coinvolgimento attivo degli stakeholder regionali della filiera dell'aerospazio così da fare sistema e massimizzare i risultati del programma dell'ESA BIC.

Art. 5 - Modalità di finanziamento delle attività

Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del Rapporto di collaborazione, il Politecnico mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali di ente istituzionale potendo rendere disponibili in modo unitario competenze complesse oltre alla copertura dei costi del progetto per la gestione delle attività dell'ESA BIC e per l'organizzazione di eventi, workshop e attività formative nell'ambito dell'ESA BIC.

Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione dell'iniziativa 375.000,00 da destinare a coprire la concessione dei contributi (*grant*) alle imprese incubate nell'ESA BIC Lombardia nel primo triennio del progetto.

Le risorse regionali saranno trasferite al Politecnico sulla base delle effettive start up incubate nel tempo di realizzazione del programma e che a tal fine sarà attivato un Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi di riferimento, in coerenza con le disposizioni normative sull'armonizzazione dei bilanci.

Avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione al Politecnico è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972 e s.m.i..

Art. 6 - Regime di Aiuto

I contributi saranno concessi alle start up incubate nell'ambito del progetto ESA BIC avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt.

1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

Si demanda a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente.

Art. 7 - Validità dell'Accordo

Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso (che sarà successiva alla reiscrizione delle risorse vincolate sul bilancio 2023-2025) e si concluderà alla scadenza del contratto pluriennale, della durata di sette anni, per l'avvio e la gestione del BIC e dei servizi connessi di cui al contratto con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso del Politecnico, questo restituirà a Regione Lombardia eventuali somme percepite per attività non completate secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o dell'ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente:

n. 0038075 presso Banca d'Italia - IBAN: IT73W0100003245139300038075 intestato a Politecnico di Milano.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Art. 9 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Le parti concordano di poter usare i dati e le informazioni dell'attività del BIC e delle performance di mercato delle start up incubate per fini istituzionali e la divulgazione sotto forma scientifica dei risultati delle attività del presente accordo è ammessa e consentita sia da parte di Regione Lombardia, sia del Politecnico che, in tali pubblicazioni, dovranno far menzione della controparte e del programma, temperando i connessi aspetti di privacy relativi a brevetti e segreti industriali.

Le parti, nei limiti della normativa sulla privacy, potranno liberamente usare i risultati per i propri compiti istituzionali e la diffusione e l'utilizzo saranno definite in modo comune.

Le parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari.

Art. 10 - Normativa in tema di sicurezza lavoro

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d'intesa le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 11 - Documenti forniti

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che Regione Lombardia possa aver fornito al Politecnico con riferimento all'oggetto del presente accordo è e rimane di proprietà di Regione Lombardia.

Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 13 - Spese contrattuali

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di **firma digitale** delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo è a carico di entrambe le parti ed è assolta in modo virtuale, con adempimenti a cura del Politecnico (autorizzazione n. 392144/92 del 20/4/1993.).

Art.14 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo.

I dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Qualora altri soggetti pubblici ne facciano richiesta mediante comunicazione ed esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nella consapevolezza che il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto, i dati verranno trasmessi previa nomina del richiedente quale responsabile del trattamento. Inoltre, qualora l'uso di tali dati si rendesse necessario per fini statistici, i dati verranno anonimizzati, previo assenso dell'interessato.

Titolare del trattamento dei dati per quanto concerne il presente accordo è il Politecnico, nella persona del Direttore Generale ing. Graziano Dragoni.

Art.15 - Codice Comportamento Dei Dipendenti Pubblici e Piano di Prevenzione Della Corruzione

Le parti dichiarano di conoscere:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo: <http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>
- il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con DGR n. 1063 del 12.12.2013 e adottato con la DGR n. 6062 del 29.12.2016, nonché il Piano triennale della prevenzione della corruzione adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1222, entrambi reperibili all'indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it>.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art.

54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico e Regione Lombardia comporta la conclusione del presente accordo ai sensi dell'art.1456 del c.c.

Milano, _____

POLITECNICO DI MILANO
Il Direttore Generale
(_____)

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione
Generale Sviluppo
Economico
(_____)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7714

Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.).

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 9 dicembre 2020 [notificata con il numero C(2020) 4050], che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la deliberazione regionale n. 6990 del 31 luglio 2017 recante «Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ricordato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1° gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, Regione Lombardia ha avviato un tavolo tecnico di confronto con le Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano), Arpa Lombardia e i rappresentanti delle Associazioni di categoria per la valutazione delle

problematiche tecniche ed amministrative inerenti l'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A.;

Considerato che, sulla base del confronto e degli approfondimenti condotti nell'ambito dei lavori del summenzionato tavolo tecnico, è stato rilevato, in particolare, che le Conclusioni sulle BAT in argomento prevedono:

- per specifici settori produttivi, livelli di emissione associati alle BAT negli scarichi idrici diretti e indiretti per la cui applicazione in sede di riesame si deve tenere conto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale per gli scarichi di acque reflue industriali (d.lgs. 152/06, Parte Terza) e per la cui verifica devono essere attuate determinate modalità di campionamento e di monitoraggio;
- in generale, livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) per le emissioni in atmosfera di composti organici volatili significativamente più restrittivi rispetto ai valori limite per le emissioni diffuse e totali attualmente prescritti ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali (Direttiva 2010/75/UE, Capo V; d.lgs. 152/06, Parte Quinta); per il raggiungimento di livelli emissivi in linea con i predetti BAT-AELs, presso talune installazioni della Categoria IPPC 6.7 rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2020/2009, si renderanno necessari interventi di adeguamento significativi su linee produttive e/o sistemi di riduzione e recupero dei solventi la cui realizzazione richiederà tempistiche congrue e compatibili con il proseguo dell'attività produttiva;

Dato atto altresì che:

- nel corso degli approfondimenti tecnici svolti nell'ambito del suddetto tavolo di confronto, sono emerse differenti interpretazioni circa la corretta applicazione della nota 2) che recita '*Per gli impianti che utilizzano la BAT 16 c) associata a una tecnica di trattamento dei gas in uscita dal processo, si applica un BAT-AEL aggiuntivo inferiore a 50 mg C/Nm3 agli scarichi gassosi in uscita dal concentratore*'; tale nota si applica a diverse tabelle che definiscono i BAT-AELs per il parametro carbonio organico totale volatile (TCOV) negli scarichi gassosi, per cui inciderà sostanzialmente, in sede di riesame dell'A.I.A., nella definizione dei valori limite per le installazioni che applicano o intendono implementare tali tecniche;
- con nota di protocollo T1.2022.0056066 del 28 luglio 2022, il competente ufficio della D.G. Ambiente e Clima, oltre a rappresentare le criticità emerse in ordine all'applicazione della Decisione (UE) 2020/2009 e all'adeguamento delle installazioni entro il termine dei quattro anni dalla relativa pubblicazione, ha richiesto alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) indicazioni per la corretta applicazione della summenzionata nota e, di conseguenza, dei pertinenti BAT-AELs per il parametro TCOV, proponendo altresì una possibile 'regola' attuativa;
- poiché, ad oggi, il riscontro richiesto con la summenzionata nota non risulta pervenuto ai competenti uffici regionali, considerato l'impatto derivante dalle possibili diverse modalità di applicazione della nota in argomento sugli interventi di adeguamento che le installazioni dovranno attuare, è stato ritenuto opportuno non fornire indicazioni regionali con la presente deliberazione in attesa di acquisire il riscontro di competenza ministeriale;

Rilevata pertanto la necessità di fornire indirizzi per supportare le Autorità Competenti e i Gestori nelle valutazioni inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT e dei relativi BAT AEL stabiliti dalla Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, in particolare, per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni in acqua, nonché per la riduzione delle emissioni in atmosfera dei composti organici volatili;

Preso atto che, in esito alle valutazioni svolte, nell'ambito del summenzionato tavolo è stato predisposto e condiviso il documento «Indirizzi regionali per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 sulle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici»;

Atteso che saranno definiti e messi a disposizione sul sito di ARPA Lombardia i modelli per la predisposizione, da parte dei Gestori delle installazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2020/2009, dei documenti operativi concernenti il 'Piano di campionamento ed analisi delle acque reflue in CIS' e del 'Manuale di Gestione per il monitoraggio delle acque reflue in CIS';

Ritenuto opportuno prevedere che l'Unità Organizzativa Competente della Direzione Generale Ambiente e Clima mantenga

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

operativo il tavolo tecnico attivato per l'emanazione dei presenti indirizzi al fine di acquisire e valutare ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie di riesame delle autorizzazioni, favorire una efficace ed uniforme attuazione delle BAT, nonché accompagnare l'attuazione delle indicazioni attese dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Valutato condivisibile il contenuto del documento predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare tale documento al fine di fornire ulteriori criteri direttivi necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, in particolare, ter 09.02 punto 198 «Miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali»;

Vista la l.r. n.20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato recante «Indirizzi regionali per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici»;

2. di stabilire che i modelli per la predisposizione per la predisposizione, da parte dei Gestori delle installazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2020/2009, del Piano di campionamento ed analisi delle acque reflue in CIS e del Manuale di Gestione per il monitoraggio delle acque reflue in CIS saranno messi a disposizione sul sito di ARPA Lombardia e saranno valutati da questa nell'ambito delle periodiche attività di controllo;

3. di stabilire che la Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Ambiente e Clima potrà mantenere operativo il tavolo tecnico attivato per l'emanazione dei presenti indirizzi, al fine di acquisire e valutare ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie di riesame delle autorizzazioni, favorire una efficace ed uniforme attuazione delle BAT, nonché accompagnare l'attuazione delle indicazioni attese dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato**Indirizzi regionali per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 sulle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici.****A. Premessa.**

In data 9 dicembre 2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento all'applicazione dei valori limite di emissione.

I procedimenti di riesame dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06, per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT il trattamento di superficie con solventi organici riguardano 67 installazioni lombarde in cui sono svolte differenti e specifiche attività coperte dalle BATCs medesime quali rivestimento di veicoli, rivestimento di altre superfici metalliche e in plastica, coil coating, nastri adesivi, rivestimento di tessuti, fogli metallici e carta, rivestimento e stampa di imballaggi metallici, stampa heatset web offset, flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria, stampa in rotocalco per editoria, rivestimento superfici in legno.

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di A.I.A., previste dalla L.R. 24/2006, ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità competenti (Province, Città Metropolitana di Milano - CMM), ARPA Lombardia e le Associazioni imprenditoriali delle attività industriali interessate dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e definire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. in essere.

Sulla base degli approfondimenti svolti, nell'ambito del suddetto tavolo, sono stati predisposti gli indirizzi riportati nel presente documento volti a garantire un approccio uniforme sul territorio regionale nell'applicazione delle Conclusioni sulle BAT in argomento.

In ogni caso, sono fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'A.I.A. e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita.

Infine, si precisa che per gli aspetti non affrontati nel presente documento si dovrà fare riferimento al succitato documento comunitario e alla pertinente normativa nazionale e regionale.

B. Indicazioni per l'applicazione delle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici**1. Modalità di campionamento degli scarichi idrici ai fini della verifica dei valori limite conformi ai (BAT-AEL)**

Per quanto concerne i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in acqua, la Decisione (UE) 2020/2009, al paragrafo Considerazioni generali, prevede che tali BAT-AEL si riferiscono alle concentrazioni, espresse in mg/l, e:

- ❖ *in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore.*

- ❖ *in caso di scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico, stabiliti in base a campioni compositi proporzionali al flusso.*

Inoltre, è previsto che 'si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa si possono effettuare campionamenti istantanei, a condizione che l'effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo. Si prelevano campioni istantanei se il campione è instabile rispetto al parametro da misurare.'

Rispetto alle diverse possibilità sopra richiamate per il campionamento delle acque reflue ai fini della verifica del rispetto del valore limite, si ritiene che le Autorità Competenti (AACC) possano accogliere eventuali proposte dei Gestori volte all'utilizzo di campioni compositi proporzionali al tempo qualora si riscontrino almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un impianto di depurazione in sito con sezione di equalizzazione per il convogliamento ai successivi stadi di trattamento di reflui con portata idraulica e carico inquinante costanti e scarico continuo dei reflui di processo in uscita dal depuratore;
- disponibilità di dati sulla portata dei reflui in uscita dal depuratore aziendale registrati in continuo, mediante misuratore di portata, che evidenzino una sostanziale stabilità del flusso allo scarico con oscillazioni entro il 20% rispetto alla portata media su base giornaliera.

Si rileva che la Decisione (UE) 2020/2009 stabilisce BAT AEL per gli scarichi diretti e indiretti in un corpo idrico ricevente per specifici settori produttivi; i settori ricadenti nell'ambito di applicazione della Decisione, ma per i quali non sono stati individuati BAT AEL per gli scarichi idrici, continuano ad applicarsi le modalità di monitoraggio e i valori limite previste dalla normativa nazionale.

2. Monitoraggio delle emissioni nell'acqua per i settori produttivi previsti dalle BAT 12

i. Definizione delle frequenze di monitoraggio degli scarichi idrici

Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni nell'acqua, la Decisione (UE) 2020/2009 riporta la seguente BAT 12:

1.1.9.3. Emissioni nell'acqua

BAT 12. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/ Parametro	Settore	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a
TSS (*)	Rivestimento di veicoli	EN 872	Una volta al mese (*) (*)	BAT 21
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
COD (*) (*)	Rivestimento di veicoli	Nessuna norma EN disponibile		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
TOC (*) (*)	Rivestimento di veicoli	EN 1484		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
Cr(VI) (*) (*)	Rivestimento di aeromobili	EN ISO 10304-3 o EN ISO 23913		
	Coil coating			
Cr (*) (*)	Rivestimento di aeromobili	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)		
	Coil coating			
Ni (*)	Rivestimento di veicoli			
	Coil coating			
Zn (*)	Rivestimento di veicoli			
	Coil coating			
AOX (*)	Rivestimento di veicoli	EN ISO 9562		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
F (*) (*)	Rivestimento di veicoli	EN ISO 10304-1		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			

^(*) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

^(*) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta ad una volta ogni 3 mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

^(*) In caso di scarichi discontinui ad una frequenza inferiore alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per scarico.

^(*) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. Il monitoraggio del TOC è l'opzione preferita perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

^(*) Il monitoraggio di Cr(VI) si applica solo se nei processi sono utilizzati composti di cromo(VI).

^(*) Nel caso di scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

^(*) Il monitoraggio di Cr si applica solo se nei processi sono utilizzati composti di cromo.

^(*) Il monitoraggio di F si applica solo se nei processi sono utilizzati composti di fluoro.

In generale, rispetto alle previsioni della BAT 12, si ritiene utile rilevare quanto segue:

- la tabella associata prevede frequenze minime di monitoraggio per specifici parametri e solo per i seguenti settori produttivi per i quali la BAT 21 stabilisce anche i BAT AELs:
 - ❖ Rivestimento di veicoli,
 - ❖ Coil coating,
 - ❖ Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWI),
 - ❖ Rivestimento di aeromobili;
- la frequenza minima di monitoraggio (mensile) indicata per i parametri COD, TOC e solidi sospesi totali (TSS) si applica, come indicato dalla nota (1) alla tabella, solo in caso di scarichi diretti in corpo idrico ricevente e risulta associata alla verifica del rispetto dei valori limite da stabilire – sempre per tali tipologie di scarico – in conformità ai BAT AEL riportati nella Tabella 5 alla BAT 21 per specifici settori produttivi;
- in base alla nota (2) alla tabella, la frequenza minima di monitoraggio (mensile) prevista per tutti i parametri può essere ridotta ad una volta ogni 3 mesi se si dimostra che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili; l'applicazione di tale nota richiede la disponibilità di dati di monitoraggio ottenuti secondo le modalità e le metodiche di campionamento e analisi previste dalla decisione in questione.
- in base alla nota (6) alla tabella, nel caso di scarichi indiretti, la frequenza minima di monitoraggio (mensile) dei parametri Cr(VI), Cr, Ni, Zn, AOX e F-può essere ridotta se l'impianto di trattamento acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati;
- in base alle note (5), (7) e (8) alla tabella, il monitoraggio di Cr(VI), Cr e F- previsto dalla BAT medesima si applica solo se nei processi sono utilizzati, rispettivamente, composti di cromo (VI), di cromo e di fluoro;

In considerazione di quanto sopra rilevato, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alle condizioni di applicabilità delle note (2) e (6):

- 1) per dimostrare la sufficiente stabilità dei livelli di emissione e richiedere la prescrizione di frequenze di monitoraggio minori rispetto a quelle riportate nella tabella della BAT 12, il Gestore deve fornire all'AC e ad ARPA Lombardia, per le relative valutazioni, dati di monitoraggio – espressi come medie giornaliere (nel caso di scarichi continui) o come valori medi durante il periodo di scarico (nel caso di scarichi discontinui) - ottenuti secondo modalità di campionamento e metodiche di analisi previsti dalla Decisione (UE) 2020/2009 e relativi a minimo 30 giorni ed a massimo 180 giorni in un anno di esercizio dell'installazione. I dati di monitoraggio devono essere resi da laboratorio esterno oppure da laboratorio interno a condizione che quest'ultimo possieda adeguata certificazione (ISO 17025), le analisi siano eseguite mediante metodiche di analisi standard conformi alle norme EN previste dalla BAT 12 e i referti analitici siano firmati da tecnico abilitato.
- 2) l'applicazione della nota (6) richiede che l'autorità competente (AC) per lo scarico in fognatura (ATO), coadiuvata dal gestore dell'impianto di depurazione, fornisca all'AC per il riesame dell'A.I.A. specifico parere sulla fattibilità tecnica di prescrivere frequenze di controllo minori in base alla capacità di depurazione dell'impianto a servizio della rete fognaria interessata dallo scarico dell'installazione AIA e delle relative condizioni di funzionamento, ai fini del rispetto dei limiti allo scarico finale ovvero del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

ii. Indicazioni per l'attuazione del monitoraggio degli scarichi idrici

Per la determinazione delle 'medie giornaliere' e dei 'valori medi durante il periodo di scarico' come definiti nel paragrafo 'Considerazioni generali –BAT-AEL per le emissioni nell'acqua' della Decisione (UE) 2020/2009, nonché per l'applicazione della BAT 12 sul monitoraggio delle emissioni nell'acqua previste nel medesimo documento comunitario, si forniscono le seguenti indicazioni.

Considerato che attualmente gli scarichi di acque reflue delle industrie rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2020/2009 sono soggetti ai valori limite, espressi in concentrazione

(mg/l), della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza al D.lgs. 152/06, e le determinazioni analitiche, ai fini del controllo di conformità degli scarichi, sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di almeno tre ore, per la verifica dei valori limite che saranno prescritti in sede di riesame dell'A.I.A. in conformità alle Tabelle 5 e 6 della Decisione (UE) 2020/2009 e l'esecuzione di monitoraggi conformi a quanto previsto dalla BAT 12 della Decisione medesima, presso le installazioni in questione con scarichi di acque reflue di processo in CIS o in fognatura, laddove non già attuato, dovrà essere prevista:

- l'installazione di un misuratore di portata sullo scarico dei reflui di processo a valle dell'eventuale sistema di trattamento e prima del punto di commistione con altri reflui;
- l'installazione di un campionatore automatico refrigerato configurato per campioni compositi proporzionali alla portata (oppure proporzionali al tempo se si è in possesso di dati storici sulla portata allo scarico che consentano di dimostrare la sufficiente stabilità del flusso) e quindi interfacciato con il misuratore di portata, chiudibile e sigillabile, o, in alternativa, poiché la BAT 12 prevede una frequenza minima di monitoraggio mensile, l'installazione/utilizzo dell'autocampionatore potrà essere limitata/o ai giorni in cui lo scarico idrico decadente dal processo risulta attivo e soggetto a monitoraggio e l'autocampionatore stesso potrà essere utilizzato/fornito a cura del laboratorio autorizzato.
- l'installazione di un sistema informatico al quale collegare i sistemi di misura in continuo (es. misuratore di portata) e, se del caso, il campionatore automatico, nonché l'utilizzo di software dedicati per l'acquisizione, la registrazione e la conservazione di:
 - ⇒ medie orarie dei valori istantanei rilevati dal misuratore di portata;
 - ⇒ in caso di scarichi continui, valori medi giornalieri per i parametri per i quali nell'AIA sono prescritti valori limite conformi ai BAT-AEL della Tabella 5 oppure della Tabella 6 della BAT 21 della Decisione (UE) 2020/2009;
 - ⇒ in caso di scarichi discontinui, valori medi durante il periodo di scarico, per i parametri per i quali nell'AIA sono prescritti valori limite conformi ai BAT-AEL della Tabella 5 oppure della Tabella 6 della BAT 21 della Decisione (UE) 2020/2009;
 - ⇒ periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
 - ⇒ periodi di malfunzionamento del sistema di depurazione dei reflui (se presente);
 - ⇒ periodi di malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento;
- la predisposizione di un PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI nel quale devono essere indicati e descritti:
 - ⇒ l'obiettivo del campionamento;
 - ⇒ il punto di campionamento;
 - ⇒ le caratteristiche tecniche del sistema di prelievo, del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati (torbidimetro, misuratore portata, ...);
 - ⇒ per ogni parametro oggetto di monitoraggio, la procedura di esecuzione del campionamento (metodo, programmazione usata per eseguire il campionamento proporzionale al flusso, frequenza e volume delle singole aliquote prelevate per costituire il campione composito da sottoporre ad analisi);
 - ⇒ le procedure operative di prelievo, trasporto e conservazione del campione;
 - ⇒ numero e competenze degli addetti alla gestione del campione dal prelievo all'analisi;
 - ⇒ la documentazione che accompagna il singolo campione;
 - ⇒ le modalità di esecuzione delle analisi (prelievo e trattamento del campione, metodo di analisi, valutazione e registrazione dei risultati);

- la predisposizione di un MANUALE DI GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA IN CONTINUO (misuratore di portata, misuratore di torbidità, misuratore di TOC) e del campionatore automatico, nel quale devono essere indicate e descritte:
 - ⇒ per quanto riguarda i sistemi medesimi, le verifiche periodiche per accertare il mantenimento dell'integrità ed efficienza, la procedura di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione;
 - ⇒ le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l'archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo e dall'autocampionatore, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all'esecuzione delle analisi;
 - ⇒ le procedure di gestione di anomalie e/o guasti del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati. Si precisa che in caso di anomalie e/o guasti all'impianto di produzione e/o al sistema di trattamento delle acque reflue l'attività di monitoraggio dello scarico industriale non deve essere interrotta.

In alternativa alla determinazione analitica standard, per la misura della concentrazione dei parametri Solidi Sospesi Totali (SST) e COD, sono ammesse rispettivamente:

- ⇒ l'installazione di un misuratore di torbidità, con determinazione della correlazione con la concentrazione dei Solidi Sospesi Totali (SST);
- ⇒ l'installazione di un misuratore in continuo del TOC, con determinazione mediante utilizzo della metodica ufficiale della correlazione fra i due parametri.

Per agevolare i Gestori nella predisposizione del *Piano di campionamento ed analisi* e del *Manuale di gestione dei sistemi di misura in continuo*, ARPA Lombardia metterà a disposizione i relativi modelli sul proprio sito istituzionale (<https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/AIA-IPPC/Migliori-tecniche-disponibili.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli>).

3. BAT 21 e Tabelle 5 e 6 sui livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti e indiretti

La BAT 21 individua le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni nelle acque e/o facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dell'acqua risultante dai processi a base acquosa (come sgrassaggio, pulitura, trattamento di superficie, scrubbing a umido) e alla stessa risultano associate:

- la Tabella 5 in cui sono riportati i BAT-AEL per gli **scarichi diretti in corpo idrico** ricevente per i parametri COD, solidi sospesi totali, composti organici alogenati adsorbibili (AOX), fluoruro, nichel, zinco, cromo totale, cromo esavalente;
- la Tabella 6 in cui sono riportati i BAT-AEL per gli **scarichi indiretti in corpo idrico** ricevente per i parametri composti organici alogenati adsorbibili (AOX), fluoruro, nichel, zinco, cromo totale, cromo esavalente.

In sede di riesame, per la definizione di valori limite conformi ai BAT AEL di cui alle Tabelle 5 e 6, le AACC dovranno tenere conto:

- a) che tali valori si applicano solo a specifici settori produttivi espressamente indicati e per taluni inquinanti solo se nei processi produttivi in questione sono utilizzati determinati composti;
- b) della necessità di garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III^A del d.lgs. 152/06 per gli scarichi industriali in fognatura e in corpo idrico superficiale; a titolo esemplificativo, i valori limite prescritti nell'A.I.A. per il parametro fluoruri negli scarichi in CIS e in fognatura decadenti da impianti per il rivestimento di veicoli dovranno essere comunque inferiori o uguali ai limiti previsti dalla normativa nazionale (6 mg/l per lo scarico in CIS, 12 mg/l per lo scarico in fognatura) nonostante nelle tabelle 5 e 6 sia previsto un range più ampio (2-25 mg/l);

- c) che la nota (1) alla Tabella 6 prevede la possibilità di non applicare i BAT AEL ivi riportati qualora l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle risulti progettato ed attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati, purché ciò non comporti un livello più elevato di inquinamento ambientale; l'applicazione di tale nota richiede una attenta valutazione tecnica da parte del Gestore dell'impianto a cui afferiscono i reflui di processo dell'installazione interessata e da parte dell'AC che fornirà il relativo parere in merito per il riesame dell'A.I.A.; inoltre, se applicata la condizione della nota(1), si potranno comunque prescrivere i pertinenti limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III^ del d.lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura.

Da ultimo, fatte salve valutazioni sito specifiche dell'AC, si ritiene che l'applicazione di detta BAT debba essere verificata per gli scarichi di acque reflue decadenti dal processo produttivo e che possano essere quindi esclusi gli scarichi di sole acque meteoriche e di raffreddamento indiretto, purché questi siano gestiti separatamente dai reflui di processo. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.

4. BAT 3 sull'impatto ambientale delle materie prime utilizzate

La BAT 3 riporta le tecniche da applicare per evitare o ridurre l'impatto ambientale delle materie prime utilizzate; in particolare la tecnica a) Utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale prevede che il gestore effettui nell'"ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), una valutazione sistematica degli impatti ambientali negativi dei materiali utilizzati (in particolare per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione nonché per le sostanze estremamente preoccupanti) e ove possibile, la loro sostituzione con materiali i cui impatti ambientali e sanitari sono ridotti o inesistenti, tenendo conto dei requisiti o delle specifiche di qualità del prodotto".

Tale tecnica, nella sostanza, si sovrappone agli adempimenti introdotti dal comma 7bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, e in base al quale periodicamente i Gestori delle installazioni in cui le predette sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si ritiene che la tecnica a) della BAT 3 sia da considerarsi applicata da parte dei Gestori che abbiano adeguatamente adempiuto alla succitata disposizione della normativa nazionale.

5. BAT 11 sul monitoraggio delle emissioni negli scarichi gassosi

Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera, la Decisione (UE) 2020/2009 riporta la seguente BAT 11:

1.1.9.2. Emissioni negli scarichi gassosi

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare le emissioni negli scarichi gassosi almeno alla frequenza indicata di seguito e conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/ Parametro	Settori/Fonti		Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a
Polveri	Rivestimento di veicoli — Rivestimento a spruzzo		EN 13284-1	Una volta l'anno ⁽¹⁾	BAT 18
	Rivestimento di altre superfici metalliche e plastiche — Rivestimento a spruzzo				
	Rivestimento di aeromobili — Prepara- zione (per esempio sabbiatura, graniglia- tura) e rivestimento				
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo — Applicazione a spruzzo				
	Rivestimento di superfici di legno — Preparazione e rivestimento				
TCOV	Tutti i settori	Qualsiasi camino con un carico TCOV < 10 kg C/h	EN 12619	Una volta l'anno ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	BAT 14, BAT 15
		Qualsiasi camino con un carico di TCOV ≥ 10 kg C/h	Norme EN gene- riche ⁽¹⁾	In continuo	
DMF	Rivestimento di tessuti, fogli metallici e carta ⁽¹⁾		Nessuna norma EN disponibile ⁽¹⁾	Una volta ogni tre mesi ⁽¹⁾	BAT 15
NO _x	Trattamento termico dei gas in uscita dal processo.		EN 14792	Una volta l'anno ⁽¹⁾	BAT 17
CO	Trattamento termico dei gas in uscita dal processo.		EN 15058	Una volta l'anno ⁽¹⁾	BAT 17

(*) Per quanto possibile, le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.

(*) Nel caso di un carico di TCOV inferiore a 0,1 kg C/h o di un carico di TCOV non costante e stabile inferiore a 0,3 kg C/h, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni 3 anni o la misurazione può essere sostituita da un calcolo purché garantisca dati di qualità scientifica equivalente.

(*) Per il trattamento termico dei gas in uscita dal processo, la temperatura nella camera di combustione è misurata in continuo. A questo controllo è associato un sistema di allarme qualora le temperature escano dall'intervallo di temperatura ottimizzato.

(*) Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN15267-1, EN15267-2, EN15267-3 e EN 14181.

(*) Il monitoraggio si applica solo se nel processo è utilizzata la DMF.

(*) In assenza di una norma EN, la misurazione include la DMF contenuta nella fase condensata.

(*) Nel caso di un camino con un carico TCOV inferiore a 0,1 kg C/h, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta ad una volta ogni 3 anni.

Rispetto alle previsioni della BAT 11, si ritiene utile rilevare che la possibilità prevista dalla nota (2) alla tabella per la riduzione della frequenza di monitoraggio del parametro TCOV a una volta ogni 3 anni nel caso di un 'carico di TCOV inferiore a 0,1 kg C/h o di un carico di TCOV non costante e stabile inferiore a 0,3 kg C/h' risulta incompatibile – e pertanto inapplicabile - con l'adempimento relativo alla compilazione, almeno una volta all'anno, del bilancio di gestione dei solventi di cui alla parte V dell'allegato III della parte V del D.Lgs. 152/06.

C. Indicazioni per l'applicazione dei BAT AEL per le emissioni di COV per specifici settori

1. Raccordo tra Capo V della IED e Decisione (UE) 2020/2009

La sezione 1 'Conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici' della decisione (UE) 2020/2009 si articola nella sezione 1.1 Conclusioni generali sulle BAT, in cui sono riportate le BATCs la cui applicazione deve essere verificata e valutata per tutte le tipologie

produttive ricadenti nella categoria IPPC 6.7, e in 13 sezioni successive, ognuna delle quali riferita a specifiche attività.

Le sezioni specifiche riportano, in particolare, i BAT AEL per le emissioni in atmosfera di COV espressi, a seconda del settore, come emissioni totali e/o emissioni fuggitive e/o in concentrazione.

Rammentato che le installazioni della categoria IPPC 6.7 sono autorizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni del Capo V *“Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici”* della Direttiva 2010/75/UE, recepite a livello nazionale nella Parte V del D. Lgs. 152/06 e nella Parte III dell'allegato III alla Parte V del medesimo decreto, dalla disamina delle predette sezioni del documento comunitario si evince come i BAT AEL ivi previsti siano significativamente più restrittivi rispetto ai limiti attualmente prescritti in ottemperanza alle richiamate disposizioni comunitarie e nazionali sulle emissioni di solventi organici.

Inoltre, per alcune attività produttive, come - ad esempio - la fabbricazione di nastri adesivi, per la quale deve essere valutata l'applicazione delle BAT Conclusions specifiche di cui al §1.7 della Decisione (UE) 2020/2009, sono stati introdotti dei BAT-AEL riferiti alle emissioni totali di COV sostanzialmente inferiori agli attuali valori limite riferiti alle emissioni diffuse previsti dal Capo V della Direttiva 2010/75/UE; pertanto, per tali attività si porrebbe la questione di dover rispettare dei valori limite per le emissioni diffuse di COV incoerenti con i nuovi BAT AEL per le emissioni totali. I due limiti, espressi come percentuale di input di solvente, si riferiscono a due diverse modalità di calcolo: il range 1-3% previsto dalle BATCs per le emissioni derivanti dalla fabbricazione di nastri adesivi si riferisce alle emissioni totali, mentre il 20% previsto dalla Parte II dell'allegato VII della Direttiva 2010/75/UE per le emissioni derivanti dall'attività di rivestimento adesivo si applica alle emissioni diffuse. Considerato che le emissioni totali sono date dalla sommatoria delle emissioni diffuse e di quelle negli scarichi gassosi, si ritiene opportuno che le AACC prescrivano nei riesami delle A.I.A. di tali attività il solo limite pari al 3% per le emissioni totali in quanto più restrittivo. Analoga indicazione si fornisce per altri settori specifici per i quali sussiste tale incoerenza tra modalità di espressione dei BAT AEL e dei limiti previsti dalla Parte II dell'allegato VII della Direttiva 2010/75/UE.

2. Valutazione degli interventi per l'adeguamento Decisione (UE) 2020/2009

Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico è emerso che, data la significativa varietà impiantistica e produttiva delle aziende coinvolte, gli interventi di adeguamento richiesti per il raggiungimento dei livelli emissivi associati alle BAT per il parametro COV risultano avere un impatto tecnico-economico sostanzialmente differente a seconda della specifica realtà aziendale considerata.

Dall'analisi svolta da ARPA Lombardia sui dati di monitoraggio disponibili nell'applicativo «AIDA» è emerso che possibili criticità nel raggiungimento di valori emissivi conformi ai BAT AEL per le emissioni fuggitive/diffuse e totali potranno interessare settori specifici come la flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria, la fabbricazione di adesivi e il rivestimento di tessuti, fogli metallici e carta.

Per approfondire quanto ravvisato da ARPA Lombardia, con la collaborazione delle AACC, è stato richiesto ai singoli Gestori delle installazioni in questione di voler fornire le valutazioni svolte su possibili criticità connesse all'applicazione della Decisione (UE) 2020/2009 alle relative realtà produttive; i contributi pervenuti hanno in linea di massima avvalorato le previsioni dell'agenzia. In particolare, le aziende che hanno trasmesso valutazioni volte a rilevare possibili problematiche appartengono ai seguenti settori produttivi:

- ⇒ fabbricazione nastri adesivi (sezione 1.7 delle BATCs)
- ⇒ rivestimento di tessuti (sezione 1.8 delle BATCs)
- ⇒ rivestimento e stampa imballaggi metallici (sezione 1.10 delle BATCs)
- ⇒ flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria (sezione 1.12 delle BATCs)

In generale, i gestori delle predette aziende hanno rappresentato criticità nel garantire il rispetto dei BAT AEL per le emissioni fuggitive/diffuse, emissioni totali e convogliate di COV in considerazione delle caratteristiche tecnico-impiantistiche delle linee produttive esistenti, delle tecniche di abbattimento adottate e delle prestazioni emissive raggiunte per il rispetto degli attuali valori limite prescritti nelle A.I.A.; inoltre, gli stessi hanno evidenziato – in maniera più o meno marcata a seconda della specifica situazione aziendale - la necessità di congrui tempi per l'effettuazione degli interventi di adeguamento degli impianti produttivi, di revamping degli impianti di recupero solvente e di implementazione dei sistemi di abbattimento dei solventi che si renderanno necessari per garantire con continuità livelli emissivi conformi ai nuovi BAT-AEL. Da ultimo, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di confronto, i rappresentanti di Confindustria Lombardia hanno sostenuto che – in generale - , nonostante la fattibilità tecnica degli interventi di confinamento e di miglioramento degli abbattimenti, con investimenti molto rilevanti, possa sussistere un margine di incertezza nel raggiungimento della conformità ai predetti BAT AELs; resta ferma che la valutazione di tali fattibilità è da condurre nell'ambito delle istruttorie tecniche caso per caso in capo alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Per il settore della fabbricazione di adesivi, a supporto delle valutazioni sin qui esposte, si rappresenta che nella disamina del § 7.3.2 *Emissions del Capitolo 7 Manufacture of adhesive tape* del BREF STS, in cui sono illustrati i dati sulle emissioni di COV totali, diffuse e negli scarichi gassosi presi in considerazione per la definizione dei BAT AEL (riferiti a tre installazioni per un totale 12 linee produttive site in Europa), si trova riscontro del fatto che per raggiungere bassi livelli emissivi sono necessari interventi impiantistici quali la captazione delle emissioni dalle sezioni di stoccaggio dei solventi e dalla miscelazione degli adesivi, l'incapsulamento dell'intero macchinario di applicazione del rivestimento e il convogliamento di tutte le emissioni diffuse verso i sistemi di trattamento dei gas.

Per il settore del rivestimento dei tessuti, dalla lettura del § 8.3.2.1 *Fugitive and totale missions of VOCs del Capitolo 8. Coating of textile, foils and paper*, si evince come un adeguato incapsulamento di diverse parti dell'impianto con estrazione delle emissioni e successivo trattamento consentono di limitare le emissioni totali e fuggitive a valori inferiori al 5% dell'input di solvente. Anche in questo settore, quindi, per il raggiungimento di prestazioni emissive allineate con livelli associati alle BATCs possono risultare necessari interventi impiantistici su linee produttive e sistemi di convogliamento e trattamento delle emissioni contenenti solventi.

Per il settore della flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria, nel § 12.3.2 *Emissions* sono indicate le misure necessarie, sia a livello di processo produttivo sia a livello di gestione e trattamento delle emissioni per ottenere bassi valori delle emissioni totali di COV e viene altresì indicato come i dati in concentrazione del carbonio organico volatile totale considerati per la revisione del BREF STS evidenzino l'efficacia delle tecniche abbattimento applicate per il raggiungimento di basse concentrazioni di COV nelle emissioni convogliate.

Atteso che - in alcune installazioni lombarde della categoria IPPC 6.7 - il raggiungimento di livelli emissivi allineati con i BAT AEL per le emissioni diffuse e totali di COV stabiliti dalla Decisione (UE) 2020/2009 comporterà interventi sostanziali su linee produttive e/o sistemi di riduzione e recupero dei solventi la cui realizzazione richiederà tempistiche congrue e compatibili con il proseguo dell'attività produttiva, sulla base degli approfondimenti svolti nell'ambito del tavolo tecnico e tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si forniscono le seguenti indicazioni per la gestione dei riesami delle A.I.A.:

- i procedimenti di riesame sono avviati dalle AACC almeno 12 mesi prima del termine dei quattro anni dalla pubblicazione della Decisione (UE) 2020/2009[9.12.2024] al fine di garantirne la conclusione con approvazione degli eventuali progetti di adeguamento entro il predetto termine;

- eventuali richieste di deroga, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 bis, del d.lgs. 152/06, devono essere riconducibili alle casistiche riportate nell'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto medesimo; a tal fine il gestore è tenuto ad allegare all'istanza un'analisi costi-benefici che deve essere valutata dall'AC nell'ambito del singolo procedimento di riesame per la concessione o meno della deroga richiesta. L'analisi costi-benefici deve contenere almeno:
 - una valutazione tecnica degli interventi attuabili sull'impianto esistente per la riduzione delle emissioni diffuse e convogliate di COV con l'indicazione dei livelli emissivi raggiungibili, sulla base della configurazione impiantistica, tecnologica ed emissiva della propria installazione e dell'analisi dei diversi fattori che possono incidere sulle scelte progettuali (a titolo meramente esemplificativo: aspetti energetici del processo, costi di sostituzione degli impianti; effetti derivanti dall'area geografica ove è collocato l'impianto);
 - il progetto dettagliato degli interventi impiantistici proposti per garantire il rispetto dei BAT-AELs previsti dalla Decisione (UE) 2020/2009 per la specifica realtà produttiva;
 - il cronoprogramma di realizzazione, messa in esercizio e messa a regime degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AELs.

Gli interventi di adeguamento e relative tempistiche previsti nell'analisi costi-benefici redatta dal Gestore, qualora valutati positivamente da parte dell'Autorità Competente, divengono parte integrante del quadro prescrittivo dell'AIA rilasciata a seguito del procedimento di riesame per l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

Si rammenta che in caso di concessione della deroga ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione prescritti nell'A.I.A. sino all'adeguamento alle BATCs devono, in ogni caso, rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa nazionale; nel caso specifico, deve essere garantito il rispetto, in particolare, delle disposizioni e dei valori limite di cui all'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 pertinenti per la specifica installazione oggetto di riesame dell'A.I.A..

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7718

Approvazione dello schema di atto integrativo all'Accordo di programma per la realizzazione del «Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale», che all'art. 2, comma 1, lett. c), richiama l'Accordo di Programma tra gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e all'art. 7 ne definisce la disciplina;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)»;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018 e i suoi successivi aggiornamenti;

Richiamate:

- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11240, con cui Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma «Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco»;
- la d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4204, con cui Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma di cui sopra, approvato, a seguito di sottoscrizione il 10 novembre 2012, con decreto del presidente della Giunta regionale n. 10833 del 26 novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre 2012;

Considerato che:

- l'Accordo di Programma «Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco» è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con l'adesione delle società Brembo Super Ski s.p.a. e Imprese Turistiche Barziesi s.p.a.;
- con l'Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori hanno assunto come obiettivo lo sviluppo, ammodernamento, qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori sciistici ovvero delle aree d'intervento, la promozione delle iniziative di investimento per l'ammodernamento, la messa in sicurezza ed il potenziamento degli impianti esistenti, nonché l'attuazione delle proposte di infrastrutturazione integrata tra i comprensori, tale da creare un macro-comprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado di affrontare le nuove sfide e richieste del comparto;
- il quadro economico complessivo degli interventi previsti dall'Accordo di Programma ammontava a 40.063.901,23 €, di cui 8.020.350,07 € a valere su risorse autonome regionali;
- nel corso degli anni sono stati realizzati e conclusi la maggioranza degli interventi previsti;

Considerato che con nota prot. VI.2022.0003099 del 21 marzo 2022 la Comunità Montana Valle Brembana, in qualità di Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto, ha presentato richiesta di modifica e integrazione degli interventi dell'Accordo di Programma non ancora avviati, unitamente alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12/9 del 15 marzo 2022 di accoglimento delle istanze proposte dai soggetti attuatori e di avvio dell'iter di approvazione dell'atto integrativo;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma in data 19 ottobre 2022 si è espresso favorevolmente alla modifica dell'Accordo medesimo al fine di consentire la realizza-

zione degli interventi ancora in corso validando lo schema di Atto Integrativo dell'Accordo e i relativi allegati predisposti dalla Segreteria Tecnica (di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) e dando mandato agli enti sottoscrittori di procedere all'assunzione dei conseguenti atti di adesione ed approvazione dello schema di Atto Integrativo come già definito;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2022, n. 7214 «Promozione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma «Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco»»;

Preso atto che gli oneri finanziari conseguenti alla presente deliberazione, al netto delle risorse già erogate ai soggetti beneficiari, per l'importo complessivo di euro 924.000,00 trovano copertura:

- per l'importo di euro 84.000,00 su impegni precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443;
- per l'importo di euro 760.000,00 su impegni precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8444;
- per l'importo di euro 80.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.07.203.14479 del Bilancio regionale per l'annualità 2023;

Richiamati:

- la sentenza n. 34/2017 del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato lo stato fallimentare della società Brembo Super Ski;
- il decreto della Giunta Regionale n. 7799 del 29 maggio 2018, con cui Regione Lombardia ha proceduto alla revoca del contributo di 4.351.000,00 euro assegnato alla società Brembo Super Ski s.r.l. per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma, con richiesta di restituzione del contributo già erogato e pari a 3.788.642,89 euro;

Ritenuto di confermare quali soggetti interessati alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Provincia di Lecco;
- Comunità Montana Valle Brembana;
- Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
- Comune di Carona;
- Comune di Foppolo;
- Comune di Mezzoldo;
- Comune di Piazzatorre;
- Comune di Roncobello;
- Comune di Valleve;
- Comune di Valtorta;
- Comune di Barzio;
- Comune di Cassina Valsassina;
- Comune di Cremeno;
- Comune di Moggio;
- Con l'adesione della società I.T.B. s.p.a.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dei risultati attesi TRASV.08 «Gestione strumenti di programmazione negoziata della Direzione» e Ter 09.07.24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l.r. n. 19/2019, la presente deliberazione verrà:

- trasmessa al Consiglio Regionale;
- pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

e sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Richiamati:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 28 sexies in materia di contributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale 28 dicembre 2021 n. 26 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in

materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui s'intendono integralmente riportate:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, lo schema di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma «Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2) di dare atto che l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma verrà sottoscritto digitalmente dai rappresentanti dei soggetti interessati, ai sensi dell'art.28, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6;

3) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla presente deliberazione, al netto delle risorse già erogate ai soggetti beneficiari, per l'importo complessivo di euro 924.000,00 trovano copertura:

- per l'importo di euro 84.000,00 su impegni precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443;
- per l'importo di euro 760.000,00 su impegni precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8444;
- per l'importo di euro 80.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.07.203.14479 sull'annualità 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, della l.r. n. 19/2019;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

6) di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l.r. n. 19/2019.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

**SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER
L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPRESORI
SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO"**

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella persona di

PROVINCIA DI BERGAMO (BG) con sede in Bergamo (BG) via T. Tasso 8, nella persona di

PROVINCIA DI LECCO (LC) con sede in Lecco (LC) Piazza Lega Lombarda n.4, nella persona di

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG) con sede in Piazza Brembana (BG) Via Don Angelo Tondini n.16, nella persona di

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (LC) con sede in Barzio (LC) via Fornace Merlo n. 2, nella persona di

COMUNE DI CARONA (BG) con sede in Carona (BG) Via Papa Giovanni XXIII n. 1, nella persona di

COMUNE DI FOPPOLO (BG) con sede in Foppolo (BG) Via Moia n. 24, nella persona di

COMUNE DI MEZZOLDO (BG) con sede in Mezzoldo (BG) Via Bonandrini n. 1, nella persona di

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG) con sede in Piazzatorre (BG) in Piazza Avis Aido n. 1, nella persona di

COMUNE DI RONCOBELLO (BG) con sede in Roncobello (BG) Via Barghetto n. 25, nella persona di

COMUNE DI VALLEVE (BG) con sede in Valleve (BG) Via IV Novembre n. 4, nella persona di

COMUNE DI VALTORTA (BG) con sede in Valtorta (BG) Via Roma n. 5, nella persona di

COMUNE DI BARZIO (LC) con sede in Barzio (LC) Via A. Manzoni n. 6, nella persona di

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC) con sede in Cassina Valsassina (LC) P.zza Comunale n. 2, nella persona di

COMUNE DI CREMENO (LC) con sede in Cremeno (LC) Via XXV Aprile n. 14, nella persona di

COMUNE DI MOGGIO (LC) con sede in Moggio (LC) Piazza Fontana n. 2, nella persona di

CON L'ADESIONE DI

IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA con sede legale in Comune di Barzio (LC), Località La Piazza n. 1, nella persona di.....;

VISTI

- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 *"Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale"*, che, all'art. 2, comma 1, lett. c), richiama l'Accordo di Programma tra gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e all'art. 7 ne definisce la disciplina;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 *"Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)"*;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *"Legge per il governo del territorio"* e s.m.i.;
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"*;

- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 *"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"*;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018 e i suoi successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO CHE:

- con d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11240 Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco";
- con d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4204 Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma di cui sopra, successivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10833 del 26 novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre 2012;
- l'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" è stato sottoscritto il 10 novembre 2012 da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con l'adesione delle società Brembo Super SKI S.p.A. e Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
- con il suddetto Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori hanno assunto come obiettivo lo sviluppo, ammodernamento, qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori sciistici ovvero delle aree d'intervento, la promozione delle iniziative di investimento per l'ammodernamento, la messa in sicurezza ed il potenziamento degli impianti esistenti, nonché l'attuazione delle proposte di infrastrutturazione integrata tra i comprensori,

tale da creare un macro-comprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado di affrontare le nuove sfide e richieste del comparto;

- l'Accordo di Programma in particolare prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) Sostituzione seggiovia esistente con seggiovia biposto ad agganciamento fisso "Camoscio" (Valleve) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 2) Opere di manutenzione straordinaria delle piste per la pratica dello sci alpino (Valleve)– soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 3) Realizzazione impianti innevamento (Foppolo, Carona) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 4) Completamento impianti di innevamento (Foppolo, Carona) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 5) Acquisto attrezzature per piste e sicurezza per gli impianti dei tre comuni (Foppolo, Carona, Valleve) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 6) Nuova seggiovia ad agganciamento automatico "Carisole (Carona) – Conca Nevosa" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 7) Nuova cabinovia ad ammortamento automatico "Ronchi (Carona, Foppolo) – Montebello" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 8) Parcheggio funzionale con raccordo stradale nel comune di Carona – soggetto attuatore: Comune di Carona;
 - 9) Parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita nel comune di Piazzatorre – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
 - 10) Skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva) in comune di Piazzatorre – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
 - 11) Sostituzione vecchio Ponte presso l'area sportiva di Roncobello – soggetto attuatore: Comune di Roncobello;

- 12) Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo nel comune di Mezzoldo – soggetto attuatore: Comune di Mezzoldo;
 - 13) Ampliamento parcheggio “Ceresola” nel comune di Valtorta – soggetto attuatore: Comune di Valtorta;
 - 14) Impianto di innevamento “Piani di Artavaggio” (Moggio) – soggetto attuatore: Comune di Moggio;
 - 15) Invaso per innevamento artificiale “Piani di Artavaggio” – soggetto attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
 - 16) Invaso per innevamento artificiale “Bobbio” – soggetto attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
 - 17) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “Ceresola – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 18) Potenziamento impianto di innevamento “Valtorta” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 19) Aggiornamento macchinari battipista Valtorta – Barzio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 20) Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Megoffi” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 21) Potenziamento impianto di innevamento “Piani di Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 22) Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio – Piani di Bobbio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 23) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nuova Orscellerà” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 24) Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nava – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.
- il quadro economico complessivo degli interventi previsti dall'Accordo di

Programma ammontava a 40.063.901,23 €, di cui 8.020.350,07 € a valere su risorse autonome regionali;

RICHIAMATI:

- la sentenza n. 34/2017 del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato lo stato fallimentare della società Brembo Super Ski;
- il decreto della Giunta Regionale n. 7799 del 29 maggio 2018, con cui Regione Lombardia ha proceduto alla revoca del contributo di 4.351.000,00 euro assegnato alla società Brembo Super Ski srl per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma, con richiesta di restituzione del contributo già erogato e pari a 3.788.642,89 euro;

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento agli interventi previsti nell'Accordo di Programma:
 - gli interventi da 1) a 6) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.) sono conclusi. I relativi finanziamenti regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - l'intervento 7) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.) non è stato ultimato. Il relativo finanziamento regionale è stato revocato, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - gli interventi 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 23) sono conclusi;
 - gli interventi 9), 13), 14), 20) e 24) non sono stati ancora avviati;
 - l'intervento 10) è in corso di realizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- agli artt. 7 e 8 dell'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" sono disciplinate la composizione e le attribuzioni del Collegio di Vigilanza;

- al Collegio è attribuita, tra l'altro, la competenza in merito alla valutazione di eventuali modifiche proposte dal Capofila tali da non comportare la rivisitazione dell'intero contenuto dell'Accordo o le finalità per le quali è stato promosso;
- ai sensi dell'art. 7, commi 13 e 13bis, della l.r. 19/2019 sono considerate sostanziali, tra le altre, le modifiche che incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento o che variano i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- il Collegio valuta, all'unanimità, le modifiche di cui al punto precedente, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'Accordo;
- la Segreteria Tecnica ha il compito di sottoporre al Collegio di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento 10) "Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)", con soggetto attuatore il Comune di Piazzatorre, è in corso di realizzazione ed è necessario aggiornarne il cronoprogramma;
- con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 la Comunità Montana Valle Brembana, in qualità di Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto, ha presentato richiesta di modifica e integrazione degli interventi dell'Accordo di Programma non ancora avviati, unitamente alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12/9 del 15 marzo 2022 di accoglimento delle istanze medesime proposte dai soggetti attuatori e di avvio dell'iter di approvazione dell'atto integrativo, a seguito delle mutate esigenze del contesto locale come descritte nella deliberazione succitata;

RILEVATO CHE:

- la Segreteria Tecnica, a seguito di istruttoria svolta sulla richiesta di modifica pervenuta, di verifica sul cronoprogramma dell'Accordo di Programma e riconoscendo le motivazioni determinate dai mutamenti avvenuti nel

contesto ambientale, climatico e nel mercato turistico legato alle pratiche sportive invernali che hanno sostanzialmente modificato i fabbisogni e le prospettive di sviluppo e di competitività turistica connessa al turismo bianco, nella seduta del 9 settembre 2022 ha preso atto:

- a) della necessità di aggiornare il cronoprogramma dell'intervento 10) "Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)", in corso di realizzazione da parte del soggetto attuatore Comune di Piazzatorre;
- b) della richiesta di modifica dell'intervento 9) "Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita", di importo pari a 400.000,00 euro, con il nuovo intervento "Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico" di importo pari a € 800.000,00, mantenendo inalterato il contributo regionale concesso, pari a 80.000,00 €, demandando al Collegio di Vigilanza la valutazione circa lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie;
- c) della rinuncia da parte del Comune di Valtorta alla realizzazione dell'intervento 13) "Ampliamento parcheggio Ceresola" e al contributo regionale concesso pari a 82.000,00 €;
- d) della richiesta di aggiornamento da parte del Comune di Moggio del cronoprogramma dell'intervento 14) "Realizzazione impianto di innevamento Piani di Artavaggio", con ultimazione lavori prevista al 31 agosto 2023;
- e) della richiesta di integrazione dell'intervento 20) "Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Megoffi", con aggiornamento del quadro economico da parte della Società I.T.B. S.p.A, prevedendo un finanziamento regionale pari a 760.000,00 € sull'importo complessivo di 3.800.000,00 €, al fine di mantenere inalterata la quota percentuale di cofinanziamento prevista dall'Accordo di Programma sottoscritto per lo stesso intervento;
- f) della rinuncia da parte della Società I.T.B. SpA alla realizzazione

dell'intervento 24) "Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso Nava – Bobbio";

RITENUTO:

- alla luce delle considerazioni sopra riportate di procedere alla sottoscrizione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco", al fine di:
 - a) integrare i contenuti dell'Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10), 13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
 - b) ridefinire l'importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al precedente punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
 - c) adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del contributo regionale ai soggetti beneficiari;

RILEVATO CHE:

- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 19 ottobre 2022 ha approvato all'unanimità dei presenti:
 - le modifiche promosse dall'Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto Comunità Montana Valle Brembana;
 - l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo e i relativi allegati.

DATO ATTO CHE:

- l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma e i relativi allegati sono stati approvati:
 - da Regione Lombardia con D.G.R. n. del
 - da Provincia di Bergamo con deliberazione del consiglio Provinciale n. del
 - da Provincia di Lecco con deliberazione del consiglio Provinciale n.

- del;
- dalla Comunità Montana Valle Brembana con deliberazione n..... del;
 - dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera con deliberazione n..... del;
 - dal Comune di Carona con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Foppolo con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Mezzoldo con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Piazzatorre con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Roncobello con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Valleve con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Valtorta con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Barzio con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Cassina Valsassina con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Cremeno con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Moggio con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dalla società I.T.B. spa con n..... del

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE

1. Le disposizioni contenute nell'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" sottoscritto dalle Parti il 10 novembre 2012 (d'ora in poi "AdP") si intendono efficaci fatte salve le modifiche introdotte negli articoli a seguire.

2. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" (di seguito anche "Atto Integrativo").
3. Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente Atto Integrativo, l'Allegato A bis, l'Allegato B bis e l'Allegato C bis.

Art. 2

CONFORMITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che gli interventi modificativi previsti dal presente Atto Integrativo sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il presente atto non produce effetti di variante ai Piani di Governo del Territorio o agli strumenti di pianificazione sovralocale.

Art. 2

AMBITO, DESCRIZIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che l'importo complessivo degli interventi dell'Accordo di Programma, a seguito delle modifiche introdotte dal presente Atto integrativo e delle determinazioni di cui al decreto n. 7799/2020, ammonta a 16.899.969,57 euro.
2. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 3 (Ambito, descrizione e copertura finanziaria dell'intervento) dell'AdP:
 - al comma 3.2:
 - gli interventi da 1) a 7) sono eliminati in quanto i relativi finanziamenti regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - gli interventi 13) e 24) sono eliminati come da richiesta di modifica dell'AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022

dalla Comunità Montana Valle Brembana;

- l'intervento 9) *"Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita del comune di Piazzatorre"* è sostituito con il progetto di *"Potenziamento e ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico nel comune di Piazzatorre"* come da richiesta di integrazione dell'AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 dalla Comunità Montana Valle Brembana;

- il comma 3.3 è modificato come segue:

"La copertura finanziaria del costo complessivo degli interventi del "Progetto Integrato" pari a € 16.899.969,57 è garantita secondo quanto indicato nell'allegato B parte integrante del presente Atto Integrativo e secondo quanto riepilogato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria	
Regione Lombardia	€ 3.307.942,57
Comune Carona	€ 780.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00
Comune Roncobello	€ 48.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00
Comune Moggio	€ 240.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93
ITB SpA	€ 10.615.764,34
TOTALE	€ 16.899.969,57

Art. 4

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 5 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) dell'AdP:

1. Il terzo paragrafo, fino alla tabella, è modificato come segue:

"Gli Enti sottoscrittori assumono, altresì, gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia si impegna a contribuire alla realizzazione degli interventi oggetto dell'Atto integrativo per un importo complessivo di € 3.307.942,57.

Tale importo corrispondente a circa il 20% del costo complessivo degli interventi previsti è ripartito come riportato in tabella:

Beneficiario	Importo contributo regionale	Costo complessivo
ENTI LOCALI	€ 655.350,07	
Comune Carona	€ 200.000,00	€ 980.000,00
Comune Piazzatorre	€ 180.000,00	€ 1.300.000,00
Comune Roncobello	€ 13.000,00	€ 61.612,73
Comune Mezzoldo	€ 18.500,00	€ 90.000,00
Comune Moggio	€ 60.000,00	€ 300.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 183.850,07	€ 900.000,00
SOGGETTI PRIVATI	€ 2.652.592,50	
ITB SpA	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.307.942,57	€ 16.899.969,57

Art. 5

Collegio di vigilanza

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 8 (Collegio di vigilanza) dell'AdP:

- il primo paragrafo è riformulato come segue: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore agli Enti Locali, Montagna e

Piccoli Comuni di Regione Lombardia, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Lecco, dal Presidente della Provincia di Bergamo, dal Presidente della Comunità Montana di Valsassina Valvarrone e Val d'Esino e Riviera, dal Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, dai Sindaci dei Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio".

2. Al secondo paragrafo, al nono punto, il testo "di cui all'art. 6, comma 9, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2" è sostituito con "di cui all'art. 7 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19 e all'art. 24 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6".
3. Il quarto paragrafo è modificato come segue: *"Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della società Imprese Turistiche Barziesi S.p.a e i loro aventi causa"*.
4. Il quinto paragrafo è modificato come segue: *"Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori e dalla Società aderente, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dagli artt. 21 e 22 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6"*.

Art. 7

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELL'ADP

1. Le Parti concordano che l'Allegato A dell'AdP sia modificato dall'Allegato A bis al presente Atto Integrativo, limitatamente alle schede ivi contenute.

Art. 8

MODIFICHE ALL'ALLEGATO B DELL'ADP

1. Le Parti concordano che l'Allegato B dell'AdP sia modificato dall'Allegato B bis al presente Atto Integrativo.

Art. 9

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVI

Le Parti danno atto:

1. della conclusione degli interventi n. 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 23) e dello stralcio degli interventi n. da 1) a 7), n. 13) e n. 24) di cui all'AdP;
2. dell'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi n. 9), 10), 14) e 20) dell'AdP, come da allegato C bis al presente Atto Integrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGIONE LOMBARDIA

.....

PROVINCIA DI BERGAMO

.....

PROVINCIA DI LECCO

.....

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG)

.....

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VAL VARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA (LC)

.....

COMUNE DI CARONA (BG)

.....

COMUNE DI FOPPOLO (BG)

.....

COMUNE DI MEZZOLDO (BG)

.....

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG)

.....

COMUNE DI RONCOBELLO (BG)

.....

COMUNE DI VALLEVE (BG)

.....

COMUNE DI VALTORTA (BG)

.....

COMUNE DI BARZIO (LC)

.....

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC)

.....

COMUNE DI CREMENO (LC)

.....

COMUNE DI MOGGIO (LC)

.....

PER ADESIONE:

Società IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA

.....

Allegato A bis

Elenco interventi costituenti il Progetto Integrato aggiornati con Atto Integrativo

PROGETTO N.9

“Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico”

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

L'intervento, localizzato nel Comune di Piazzatorre, prevede la realizzazione del progetto di potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale del comprensorio sciistico in parte finanziato dal Bando Neve programmata H48 di cui al decreto n. 10462 del 16 luglio 2019.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Piazzatorre (BG)

COSTO TOTALE

800.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori settembre 2021

Fine lavori 31 ottobre 2023

PROGETTO N.10

“Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)”

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

Realizzazione di skiweg di collegamento tra i due demani in località Vaga e Soliva in comune di Piazzatorre. L'intervento si è reso necessario sia per facilitare il collegamento fra le due aree in considerazione del limitato dislivello, sia per favorire la pratica allo sci di utenti poco esperti ovvero dei bambini. L'intervento, avviato dopo la promozione dell'AdP, è quasi concluso.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Piazzatorre (BG)

COSTO TOTALE

500.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori giugno 2012

Fine lavori 31 dicembre 2022

PROGETTO N.14

“Realizzazione impianto di innevamento "Piani di Artavaggio”

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

L'intervento - da realizzarsi in comune di Moggio a complemento del potenziamento degli impianti di innevamento previsti per le aree "Piani di Artavaggio" in comune di Moggio e Valtorta in Provincia di Bergamo e relativi bacini di accumulo - prevede la realizzazione di nuovi impianti di innevamento con realizzazione tubature e impianto e attrezzature per l'innnevamento artificiale al fine di migliorare il manto nevoso sia in consistenza che durata a tutto vantaggio degli utenti sciatori e della competitività del comprensorio in termini di qualità e durata del manto nevoso sciabile.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Moggio (LC)

COSTO TOTALE

300.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori entro 1° aprile 2023

Fine lavori entro 30 settembre 2023

PROGETTO N.20

"Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Megoffi"

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

L'intervento, da realizzarsi nell'area del demanio sciabile in comune di Barzio, prevede con riferimento all'area lecchese in comune di Barzio del comprensorio sciistico interprovinciale, la sostituzione dell'impianto di risalita "Megoffi - Ongania" vetusto con una nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso al fine di incrementare sostanzialmente la capacità e potenza oraria di trasporto passeggeri e aumentando altresì la qualità e confort dell'impianto di risalita a fune.

SOGGETTO ATTUATORE

ITB Spa

COSTO TOTALE

3.800.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori entro 30 giugno 2022 - Lavori in corso

Fine lavori e rendicontazione finale entro 31 dicembre 2022

Allegato B bis

Piano dei costi e dei finanziamenti

N.	Titolo	Localizzazione	Attuatore	Costo (€)
8	Parcheggio funzionale con raccordo stradale	Carona	Comune di Carona	980.000,00
9	Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico	Piazzatorre	Comune di Piazzatorre	800.000,00
10	Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)	Piazzatorre	Comune di Piazzatorre	500.000,00
11	Sostituzione Vecchio Ponte presso l'area sportiva di Roncobello	Roncobello	Comune di Roncobello	61.612,73
12	Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo	Mezzoldo	Comune di Mezzoldo	90.000,00
14	Realizzazione impianto di innevamento "Piani di Artavaggio"	Moggio	Comune di Moggio	300.000,00
15	Invaso per innevamento artificiale "Piani di Artavaggio"	Moggio	Comunità Montana di Valsassina	400.000,00
16	Invaso per innevamento artificiale "Piani di Bobbio"	Barzio	Comunità Montana di Valsassina	500.000,00
17	Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico "Ceresola - Bobbio"	Valtorta	ITB S.p.a.	5.042.004,78
18	Potenziamento Impianto di innevamento "Valtorta"	Valtorta	ITB S.p.a.	296.245,37
19	Aggiornamento macchinari battipista (sostituzione)	Valtorta	ITB S.p.a.	730.000,00
20	Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Megoffi"	Barzio	ITB S.p.a.	3.800.000,00
21	Potenziamento Impianto di innevamento "Piani di Bobbio"	Barzio	ITB S.p.a.	521.647,60
22	Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio - Piani di Bobbio	Barzio	ITB S.p.a.	878.459,09
23	Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Nuova Orscellera"	Barzio	ITB S.p.a.	2.000.000,00
TOTALE				16.899.969,57

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

La copertura finanziaria del costo complessivo degli interventi è garantita e ripartita come segue:

Copertura finanziaria	
Regione Lombardia	€ 3.307.942,57
Comune Carona	€ 780.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00
Comune di Roncobello	€ 48.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00
Comune di Moggio	€ 240.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93
ITB spa	€ 10.615.764,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.899.969,57

Attuatore/Beneficiario	Quota attuatori importo	Contributo regionale importo	Costo complessivo importo
ENTI LOCALI:	€ 2.976.262,66	€ 655.350,07	€ 3.631.612,73
Comune Carona	€ 780.000,00	€ 200.000,00	€ 980.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00	€ 180.000,00	€ 900.000,00
Comune di Roncobello	€ 48.612,73	€ 13.000,00	€ 61.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00	€ 18.500,00	€ 90.000,00
Comune di Moggio	€ 240.000,00	€ 60.000,00	€ 300.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93	€ 183.850,07	€ 900.000,00
SOGGETTI PRIVATI	€ 10.615.764,34	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
ITB spa	€ 10.615.764,34	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.592.027,00	€ 3.307.942,57	€ 16.899.969,57

Al netto delle erogazioni precedentemente assunte ed in base alle previsioni del presente Atto Integrativo il riparto del contributo regionale e relative erogazioni da parte di Regione Lombardia è garantito come segue:

Riparto del contributo regionale e relative erogazioni						
Descrizione intervento	Attuatore	Erogazioni precedenti	2022	2023	2024	Totale (€)
8. Parcheggio funzionale con raccordo stradale	Comune di Carona	€ 200.000,00				€ 200.000,00
9. Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico	Comune di Piazzatorre			€ 80.000,00		€ 80.000,00
10. Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)	Comune di Piazzatorre	€ 76.000,00	€ 24.000,00			€ 100.000,00
11. Sostituzione Vecchio Ponte presso l'area sportiva di Roncobello	Comune di Roncobello	€ 13.000,00				€ 13.000,00
12. Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo	Comune di Mezzoldo	€ 18.500,00				€ 18.500,00
14. Realizzazione impianto di innevamento "Piani di Artavaggio"	Comune di Moggio			€ 60.000,00		€ 60.000,00
15. Invaso per innevamento artificiale "Piani di Artavaggio"	Comunità Montana di Valsassina	€ 81.711,14				€ 81.711,14
16. Invaso per innevamento artificiale "Piani di Bobbio"	Comunità Montana di Valsassina	€ 102.138,93				€ 102.138,93
17. Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Ceresola - Bobbio"	ITB S.p.a.	€ 1.007.826,45				€ 1.007.826,45

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

18. Potenziamento Impianto di innevamento "Valtorta"	ITB S.p.a.	€ 59.215,32				€ 59.215,32
19. Aggiornamento macchinari battipista (sostituzione)	ITB S.p.a.	€ 145.916,82				€ 145.916,82
20. Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Goffi"	ITB S.p.a.		€ 760.000,00			€ 760.000,00
21. Potenziamento Impianto di innevamento "Piani di Bobbio"	ITB S.p.a.	€ 104.270,08				€ 104.270,08
22. Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio - Piani di Bobbio	ITB S.p.a.	€ 175.591,72				€ 175.591,72
23. Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Nuova Orscellera"	ITB S.p.a.	€ 399.772,11				€ 399.772,11
TOTALE COMPLESSIVO						€ 3.307.942,57

Allegato C bis
Cronoprogramma attuativo

Di seguito, si fornisce cronoprogramma attuativo degli interventi.

[illegible]

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7719**Nuove modalità di trasmissione delle denunce annuali dei volumi d'acqua derivati di cui all'art. 33 del regolamento regionale n. 2/2006**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali», in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in particolare l'art. 95 comma 3;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26» ed in particolare l'art. 33 con il quale è stato disciplinato che tutti coloro che utilizzano acque pubbliche, esclusi gli usi di cui all'art. 4 del medesimo regolamento, installano e mantengono in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e trasmettono alla Provincia competente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati e, nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche dell'energia prodotta;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 33 sopracitato demandava alla Giunta regionale l'indicazione delle modalità e i termini per la presentazione della denuncia annuale nonché l'approvazione delle schede e dei modelli necessari, contemplando anche la modalità di presentazione mediante supporto informatico;

Dato atto che con d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7568 «Direttive per la presentazione delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 1775/1933 e del regolamento regionale n. 2/2006 mediante la piattaforma informatica SIPIUI» è stato stabilito che dal 1° febbraio 2018 il Sistema Informativo di Polizia Idraulica e UtENZE Idriche (SIPIUI) avrebbe costituito il nuovo catasto regionale delle utenze idriche formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del r.d. 1775/1933 in grado, tra l'altro, di informatizzare e gestire on-line la denuncia annuale delle portate derivate;

Ritenuto pertanto opportuno rendere operativo il SIPIUI anche in relazione alla presentazione delle denunce annuali dei volumi d'acqua derivati e, nel caso dell'uso idroelettrico, dell'energia prodotta;

Ritenuto che:

- le denunce annuali relative all'annualità 2022 e seguenti dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma SIPIUI, cui si accede attraverso il seguente indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it/sipui/;
- il caricamento delle denunce annuali sul portale SIPIUI dovrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2023;
- il caricamento telematico sulla piattaforma SIPIUI assolve agli adempimenti di cui all'art. 33 comma 1 del r.r. 2/2006;

Richiamata la d.g.r. 21 febbraio 2003 n. VII/12194 con la quale il termine per la presentazione delle denunce annuali, con decorrenza dal 2002, è stato stabilito al 31 marzo di ogni anno;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente recepite;

1. di stabilire che le denunce annuali dei volumi d'acqua derivati e, nel caso dell'uso idroelettrico, dell'energia prodotta ai sensi dell'art. 33 comma 1 del r.r. 2/2006, relative all'annualità 2022 e seguenti, dovranno essere presentate in forma telematica tramite l'applicativo SIPIUI raggiungibile al seguente indirizzo web www.tributi.regione.lombardia.it/sipui/;

2. di stabilire che il caricamento della denuncia annuale sul portale SIPIUI dovrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2023;

3. di stabilire che il caricamento telematico della denuncia sulla piattaforma SIPIUI assolve agli adempimenti di cui all'art. 33 comma 1 del r.r. 2/2006;

4. di dare mandato alla Direzione generale competente di provvedere a predisporre e a rendere disponibili, mediante pubblicazione in apposita sezione del portale istituzionale, le istruzioni operative per facilitare l'inserimento dei dati sulla piattaforma SIPIUI;

5. di trasmettere copia del presente atto alle Province, alla Città metropolitana di Milano e agli uffici tecnici regionali competenti al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7721

Disciplina della procedura di individuazione validazione e certificazione delle competenze con contestuale attribuzione alle camere di commercio della nomina delle commissioni d'esame

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare l'art 4, commi da 51 a 61 sull'apprendimento permanente e da 64 a 68 sul sistema di certificazione nazionale delle competenze acquisite in qualsiasi ambito;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e in particolare l'art. 3, comma 5 che stabilisce l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;

Visto il decreto 5 gennaio 2021 «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Atteso che, in particolare, le suddette Linee Guida stabiliscono che:

- 1) 1) Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ, ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018;
- 2) 2) Gli enti titolari possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- 3) 3) Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- 4) 4) Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

Viste:

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in particolare l'art. 8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamato, in particolare, il comma 2 dell'art. 10 «Sistema di certificazione» della l.r. 19/2007 che stabilisce che tale sistema

è finalizzato ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali;

Richiamato, altresì, il comma 8 dell'art. 10 che precisa che la certificazione delle competenze, acquisite negli ambiti non formali e informali, può essere richiesta dall'interessato agli operatori accreditati per i servizi al lavoro;

Visti:

- la d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696 «procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
- il d.d.u.o. 14056 del 3 ottobre 2022 «approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;

visti:

- il d.d.u.o. n. 6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della procedura per l'aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali della regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze» e sue successive modifiche e integrazioni;
- il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;

Preso atto che il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia era già stato definito e consolidato in diversi atti attuativi e pertanto, con il presente provvedimento, si intende adeguare il sistema alle Linee Guida nazionali del 5 gennaio 2021 per migliorare il sistema e renderlo coerente e funzionale al contesto nazionale ed europeo;

Considerato in particolare che la procedura di Individuazione validazione e certificazione delle competenze in Lombardia sancisce che:

- la persona si trova al centro di un processo di certificazione delle competenze cui vanno riconosciute le competenze comunque acquisite, in una prospettiva di lifelong learning, in modo da facilitare l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, la flessibilità nell'occupazione e la crescita delle proprie capacità e conoscenze ai fini di una loro effettiva spendibilità;
- la competenza rappresenta l'elemento minimo certificabile in linea con quanto stabilito dagli atti nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali e informali;
- per certificare una competenza o aggregati di competenze occorre disporre di uno standard di riferimento; in Lombardia sono certificabili unicamente le competenze da ricondurre al Quadro Regionale di Standard Professionali costituito in profili professionali e competenze;

Evidenziato, in particolare, che tale modello può essere applicato solo ai fini della certificazione di profili professionali o competenze inseriti nel Quadro Regionale di Standard Professionali, ad esclusione quindi delle competenze specifiche concernenti figure normate, e/o abilitanti nonché regolamentate a livello regionale;

Ritenuto opportuno stabilire che:

- il processo di individuazione validazione e certificazione delle competenze può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria e in particolare riconoscere una adeguata formazione al responsabile di certificazione delle competenze attraverso il Percorso VALI.CO sulla piattaforma INAPP;
- l'ente deve garantire il rispetto della procedura esplicitamente definita nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, attraverso un'auto dichiarazione sul sistema informativo regionale dedicato, e dichiarare l'area professionale del QRSP nel quale intende operare;

Ritenuto inoltre necessario implementare il sistema informativo regionale per garantire agli enti accreditati partecipanti una piattaforma dedicata alle tre fasi del processo di certificazione in ambito non formale e informale ovvero individuazione, validazione e certificazione;

Atteso che il processo di certificazione IVC di cui al presente provvedimento è stato portato all'attenzione delle Parti sociali e Datoriali nell'ambito della sottocommissione QRSP della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;

Vista la d.g.r. XI/767 del 12 novembre 2018 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

Atteso che l'Accordo ha la finalità di sperimentare estese e molteplici forme di collaborazione interistituzionali al fine di realizzare politiche e interventi di supporto allo sviluppo economico, produttivo, e occupazionale che prevede tra l'altro la modernizzazione e la semplificazione;

Vista la d.g.r. XI/5741 del 21 dicembre 2021 «Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo - Approvazione del Programma d'azione 2022»;

Atteso che tra le attività da attribuire alle Camere di Commercio previste dal Piano di Azione 2022 c'è la «Collaborazione nella realizzazione del Sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in Regione Lombardia ai sensi delle Linee guida nazionali»;

Stabilito inoltre che per garantire nella procedura IVC una commissione d'esame che rispetti i principi di collegialità, terzietà, trasparenza e indipendenza è opportuno prevedere la nomina di un presidente di commissione da parte di una Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno attribuire alle Camere di Commercio Lombarde la funzione di nomina del presidente di commissione d'esame per la fase di certificazione in ambito non formale e informale del processo IVC per assicurare livelli di garanzia e qualità al processo di certificazione; nonché la funzione di rilascio dell'attestato di competenza attraverso il sistema informativo regionale;

Valutato quindi necessario definire ed approvare i seguenti documenti tecnici, parti integranti e sostanziali del presente atto:

Allegato 1) «Individuazione Validazione e Certificazione (IVC) - Il sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in Regione Lombardia» comprensivo dei seguenti modelli tecnici:

- Modello 1 Format documento di trasparenza,
- Modello 2 Dossier delle Evidenze,
- Modello 3 Modulo di autocertificazione,
- Modello 4 Griglia di valutazione del dossier delle evidenze,
- Modello 5 Documento di validazione,
- Modello 6 Verbale di validazione,
- Modello 7 Verbale di certificazione,
- Modello 8 Griglia di progettazione e valutazione prove pre-stazionali,
- Modello 9 Format attestato di competenza;
- Allegato 2) «Procedure di gestione - adempimenti Regione Lombardia - Camere di Commercio»;

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1) «Individuazione Validazione e Certificazione (IVC) - Il sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in Regione Lombardia» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce il processo IVC in Lombardia ai sensi delle Linee Guida nazionali del 5 gennaio 2021 comprensivo dei seguenti modelli tecnici;

- Modello 1 Format documento di trasparenza,
- Modello 2 Dossier delle Evidenze,
- Modello 3 Modulo di autocertificazione,
- Modello 4 Griglia di valutazione del dossier delle evidenze,

- Modello 5 Format Documento di validazione,
- Modello 6 Verbale di validazione,
- Modello 7 Verbale di certificazione
- Modello 8 Griglia di progettazione e valutazione prove pre-stazionali,
- Modello 9 Format attestato di competenza;

2. di stabilire che il processo di Individuazione Validazione e Certificazione può essere applicato solo a profili professionali o competenze inseriti nel Quadro Regionale di Standard Professionali, ad esclusione quindi delle competenze specifiche concernenti figure normate, abilitanti o regolamentate a livello regionale;

3. di stabilire che il processo di Individuazione Validazione e Certificazione può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della d.g.r. n. 6696/2022 ed in particolare che il responsabile della certificazione delle competenze deve frequentare on line il Percorso VALI.CO. sulla piattaforma INAPP;

4. di stabilire altresì che l'accreditato al lavoro deve garantire il rispetto della procedura esplicitamente definita nell'Allegato 1), e nel Manuale Operativo, che verrà pubblicato sulla piattaforma dedicata;

5. di implementare il sistema informativo regionale per garantire agli enti accreditati al lavoro partecipanti una piattaforma dedicata alle fasi del processo di individuazione validazione e certificazione (IVC) in Lombardia;

6. di approvare l'allegato 2) «Procedure di gestione - adempimenti Regione Lombardia - Camere di Commercio» e di attribuire alle Camere di Commercio la funzione di nomina del presidente di commissione d'esame per la fase di certificazione in ambito non formale e informale del processo IVC nonché la funzione di rilascio dell'attestato di competenza attraverso il sistema informativo regionale;

7. di rimandare l'avvio della procedura descritta negli allegati 1 e 2 e nei modelli 1-9 all'implementazione del sistema informativo regionale dedicato al sistema IVC;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale di Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

Allegato 1)

“Individuazione Validazione e Certificazione (IVC) – Il sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in Regione Lombardia”

1. Il contesto nazionale

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e al successivo decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 che fornisce le Linee Guida di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, rientra nel **processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente** stabilito dall'articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Le scelte di ordine nazionale in tema di certificazione degli apprendimenti sono da ricondurre a uno scenario evolutivo di un quadro unitario delle competenze da adottare in un mercato unico Europeo. Sul piano nazionale, il perno di tale processo è dato dal D.lgs. n. 13/2013 concernente la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, norma quadro che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 4, c. 58 e 68 della L. n. 92/2012”, ha delineato il sistema nazionale di certificazione delle “qualificazioni”, ossia di Titoli di studio e di Qualifiche o Certificati di vario tipo rilasciati da Enti Titolati e dalle Regioni in qualità di Enti Pubblici Titolari del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze.

I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, così come previsto all'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.13/2013, si basano sulla richiesta esplicita della persona e sull'importanza di valorizzare le esperienze a prescindere dal contesto in cui le stesse sono state maturate. Tali principi sono stati ribaditi nel decreto interministeriale del 30 giugno 2015 che agli articoli 5, 6 e 7, con gli allegati in esso richiamati, definisce i riferimenti operativi per gli standard minimi del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, i riferimenti operativi per gli standard di attestazione e registrazione e i riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema. Inoltre, il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, dispone l'adozione delle **Linee guida** che rendono operativo il **Sistema nazionale di certificazione delle competenze** così come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le Linee guida forniscono le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione. Il sistema, così disegnato e reso operativo, deve articolarsi sulla centralità della persona e della volontarietà del processo nel rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, ristrettezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione.


Nell'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, in coerenza con l'art. 5 del D.lgs. n.13/2013, e si articolano in:

- a) **Processo di individuazione e validazione**, ovvero il servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, delle competenze, acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale (anche in caso di interruzione del percorso formativo), non formale e informale. Nello specifico, la *fase di identificazione* è volta alla ricostruzione e alla codifica delle esperienze di apprendimento della persona inerenti alla sua richiesta, alla messa in trasparenza delle attività svolte, con riferimento ai descrittori dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, e delle competenze plausibilmente acquisite con riferimento al Repertorio di Qualificazioni di pertinenza dell'Ente pubblico titolare presso il quale è stata presentata richiesta di accesso al servizio. La fase di identificazione prevede altresì l'elaborazione di un **dossier di evidenze** che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta. Al termine di tale fase si prevede la realizzazione di un documento identificabile secondo la denominazione di **"Documento di trasparenza" (attestazione di parte prima)** che costituisce la sintesi della fase di identificazione e che viene rilasciato in caso di interruzione o di dilazione del servizio o su richiesta dell'utente laddove non intenda procedere alla fase di validazione. Nella *fase di valutazione*, invece, sono ricomprese la progettazione e la pianificazione della valutazione, l'esame tecnico del **dossier delle evidenze** e del **"Documento di trasparenza"** e l'eventuale valutazione diretta, quale prova di valutazione in presenza del candidato, realizzata con prove orali, scritte o pratiche (es. audizione, colloquio tecnico, prova pratica). Il processo di individuazione e validazione, nel caso la persona dovesse decidere di non proseguire con la procedura di certificazione, può terminare con il rilascio di un documento denominato **"Documento di validazione"**, con valore di atto pubblico e di **attestazione di parte seconda**.
- b) **Procedura di certificazione delle competenze**, ovvero il servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi Enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione **"Certificato"** attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale. Il «Certificato» costituisce **attestazione di parte terza**, con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali.

2.1 servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in Regione Lombardia

Con Decreto regionale n.9380 del 22/10/2012 "Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia", Regione Lombardia aveva declinato il processo di certificazione in ambito non formale e informale in 5 fasi operative che erano ricomprese nelle fasi previste dall'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 aprile 2012. Nonostante la delineazione del sistema lombardo di certificazione delle competenze in ambito informale e non formale sia antecedente al D.lgs. n. 13/2013, che sancisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non

formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, i punti di aderenza tra il sistema Regionale e quello Nazionale sono stati fin dall'inizio notevoli. Tuttavia, il presente documento tecnico è presentato dalla Regione Lombardia, in qualità di Ente pubblico Titolare del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, per introdurre rilevanti innovazioni nel sistema Regionale al fine di aggiornare lo stesso agli standard nazionali anche alla luce dell'esperienza maturata a livello regionale e nazionale.



Il processo di Individuazione Validazione e Certificazione in Regione Lombardia può essere attivato esclusivamente da **enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006**, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della DGR n. 6696/2022 ed in particolare che **il responsabile della certificazione delle competenze deve tassativamente aver frequentato on line il PerCorso VALI.CO. sulla piattaforma INAPP prima di iniziare la procedura.**

Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, le competenze descritte nel Quadro Regionale di Standard Professionali (QRSP) ed eventualmente referenziate al Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015¹.

Sono escluse dal processo IVC le competenze specifiche concernenti figure normate, abilitanti o regolamentate a livello regionale.

I soggetti promotori di tirocini extracurricolari, rientranti in una delle categorie individuate dalla disciplina regionale in materia, i quali rilasciano attestazioni di competenze al termine dell'esperienza di tirocinio ai sensi del par. 3.7 della D.G.R. n. 7763/2018, si adeguano agli standard minimi di processo previsti dal presente documento e assicurano le funzioni richieste a presidio delle varie fasi garantendo la disponibilità di adeguate risorse professionali. In questi casi, il dossier delle evidenze è sostituito dal dossier individuale del tirocinante.

¹ L'Articolo 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 sancisce che il quadro nazionale (QNQ) costituisce la parte del repertorio nazionale afferente alle qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP) è coerente, infatti, con il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), sia per quanto concerne il modello (regole descrittive-costruttive e architettura del profilo professionale), sia per quanto concerne i contenuti, in modo tale da assicurare la correlazione con le qualificazioni degli altri sistemi regionali.

Il servizio offerto, che inizia con la fase obbligatoria di accoglienza, si caratterizza in:

1. **Individuazione delle competenze**, articolato in:

- 1.1 presentazione della domanda;
- 1.2 analisi della domanda;

In esito alla fase di individuazione delle competenze, si rilascia il **Dossier delle evidenze ed il Documento di trasparenza**, avente valore di attestazione di parte prima.

2. **Validazione delle competenze**, fase che prevede un elemento valutativo delle competenze individuate. In esito a tale fase, può essere rilasciato il **Documento di validazione**, avente valore di attestazione di parte seconda.

3. **Certificazione**, procedura valutativa che deve garantire il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica (cfr. di seguito). In esito a tale fase, è previsto il rilascio dell'**attestato di competenza** avente valore di attestazione di parte terza.

Con riguardo agli standard minimi di sistema (art 7 del D.lgs 13/2013), nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, Regione Lombardia disciplina le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare, nel rispetto dei principi di **collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza** e completezza e correttezza metodologica. Dal punto di vista operativo tali principi sono così definiti:

- **“collegialità”**: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere non solo attraverso incontri condivisi ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- **“oggettività”**: criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione eliminando, o caso attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- **“terzietà”**: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata attraverso la presenza nella Commissione o organismo di valutazione di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze, ancorché facenti parte della stessa organizzazione, e in possesso dei requisiti professionali idonei nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari. Per soggetto terzo, rispetto al percorso formativo, si può intendere anche l'organo di vertice della struttura formativa o un suo delegato.
- **“indipendenza”**: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

Sintesi delle attestazioni rilasciate in esito alle fasi IVC:

FASE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE	CONTENUTO ATTESTAZIONE
Individuazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none">▪ Documento di trasparenza	<ul style="list-style-type: none">• Dati identificativi di Regione Lombardia• Dati identificativi dell'ente titolato (soggetto accreditato)• Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati da Regione Lombardia• Dati identificativi del dichiarante: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita• Dati identificativi del Tutor• Esperienze dichiarate• Evidenze a supporto• Competenze potenzialmente acquisite▪ Riferimenti all'Atlante del lavoro (Area di attività o risultati attesi) laddove applicabile• Competenza/e del QRSP ed eventuale profilo professionale di riferimento• Luogo• Data• Firma del dichiarante e del Tutor
Validazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none">▪ Documento di validazione	<ul style="list-style-type: none">• Loghi della Repubblica Italiana e di Regione Lombardia• Dati identificativi di Regione Lombardia• Dati identificativi dell'ente titolato (soggetto accreditato)• Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati da Regione Lombardia• Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita• Oggetto dell'attestazione: Competenza/e del QRSP; eventuale profilo professionale di riferimento e relativi livelli EQF; Codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (laddove applicabile)• Specifiche relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze validate

FASE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE	CONTENUTO ATTESTAZIONE
		<ul style="list-style-type: none">• Specifiche relative alle modalità di valutazione delle competenze validate da parte dell'ente titolato (soggetto accreditato)• Luogo• Data• Firma del legale rappresentante dell'ente titolato• Numero di registrazione del documento di validazione a cura di Regione Lombardia
Certificazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none">▪ Attestato di competenza	Format dell'attestato di competenza regionale ai sensi del Decreto 5 gennaio 2021 Allegato C, nonché della Legge regionale n. 19/2007

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle fasi IVC previste dal sistema di Regione Lombardia.

Fase di Accoglienza

In coerenza con l’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, la fase di **Accesso al servizio e accoglienza** è finalizzata all’informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all’identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. Per l’erogazione delle attività di informazione e orientamento finalizzate a garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi, **l’operatore dei servizi di base del mercato del lavoro** che opera presso un ente accreditato ai Servizi per il Lavoro possiede una solida conoscenza delle politiche del lavoro in Lombardia, e tra queste dei servizi IVC tale da consentirgli di reindirizzare l’utente al servizio specifico.

Fase 1.1 Individuazione delle competenze; presentazione della domanda

L’input del processo è rappresentato dalla presentazione di una formale richiesta di certificazione di una o più competenze da parte del candidato, presso un operatore accreditato ai Servizi per il Lavoro che ha formalmente dichiarato alla Regione, attraverso il sistema informativo, di svolgere attività di certificazione di competenze acquisite in contesti informali e non formali nel settore economico-professionale di riferimento, dichiarando altresì di possedere personale idoneo per garantire il servizio.

Si specifica che, ai fini dell’erogazione del servizio IVC, all’atto della presentazione del modulo di autocertificazione (cfr Modello 3) gli operatori accreditati ai Servizi per il lavoro devono aver soddisfatto tutti i requisiti indicati nel presente documento e, in particolare, garantire che il Responsabile della Certificazione abbia fruito e completato il PerCorso Vali.Co. Inapp quale requisito formativo specifico obbligatorio sull’IVC.

Gli enti accreditati al lavoro che utilizzano il servizio di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale devono infatti abilitarsi nel sistema informativo regionale dedicato alla procedura, nell’area riservata all’accreditamento. Essi sono

chiamati a fornire indicazioni rispetto all'area/e professionale/i nell'ambito della/e quale/i intendono erogare i servizi IVC e – tramite autodichiarazione – a garantire il possesso di una dotazione strutturale laboratoriale per le prove prestazionali (per ogni area professionale sarà necessario indicare una sede accreditata dotata di strumentazioni e laboratori idonei).

Nello specifico, questa prima fase di individuazione delle competenze prevede che il candidato sia accompagnato nell'attività di ricostruzione delle esperienze di apprendimento ovvero nella **messaggio in trasparenza delle attività svolte** (con riferimento ai descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e successivamente delle competenze presumibilmente acquisite (con riferimento al QRSP).

La persona interessata può scegliere di richiedere la certificazione per una singola competenza del QRSP, o per più competenze, o per un intero profilo professionale del QRSP oppure per singole competenze anche non appartenenti allo stesso profilo. Una volta individuato l'oggetto della certificazione, il primo passo consiste nella produzione del Curriculum Vitae formato Europass e di un **Dossier delle evidenze** (Modello 2 "Dossier delle evidenze") che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta.

La documentazione a supporto deve essere prodotta secondo un principio di coerenza in relazione a ciascuna competenza da portare a processo. Le evidenze possono essere classificate in base al loro valore e alla loro tipologia.

Il valore delle evidenze si attribuisce in base alla **qualità** delle attestazioni definita nel D.Lgs 13/13 e può essere:

- di parte prima: ovvero documenti prodotti e, eventualmente, auto-dichiarati e sempre sottoscritti dall'utente;
- di parte seconda: documenti rilasciati da chi attua il servizio (Ente titolato); attestazioni formative; documenti di validazione, documenti firmati e timbrati dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento formale, informale o non formale;
- di parte terza: documenti rilasciati dall'Ente titolare, titoli di istruzione, istruzione e formazione, qualificazioni e certificazioni rilasciate dagli enti titolari (MIUR, MISE, MLPS e Regioni), certificazioni formative professionali.

La **tipologia di evidenze** è determinata dalla natura stessa della documentazione e dal tipo di informazioni che porta in base allo standard della competenza, le evidenze possono essere:

- Documentali, ovvero attestazioni professionali e formative che confermano che l'esperienza è avvenuta, possono essere di parte seconda o di parte terza e sono rappresentate da contratti di lavoro incrociati con visure INPS e COB, attestati di istruzione e/o formazione;
- di Output, ovvero semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali che abbiano richiesto l'esercizio delle competenze da individuare. Se firmate solo dall'utente sono di parte prima, se timbrate e firmate dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento sono di parte seconda (es. campioni di prodotto finito, verbali di riunioni, lettere, report, siti web, programmi informatici, book fotografici);
- di Processo, ovvero che si riferiscono al comportamento in situazione messo in atto dalla persona nel momento in cui agisce una determinata competenza. Se firmate solo dall'utente sono di parte prima, se timbrate e firmate dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento sono di parte seconda (es. registrazioni audio e

video eventualmente prodotte ad hoc, diari, schede di valutazione redatte da un 'tutor').

Il Curriculum Vitae Europass e il Dossier delle evidenze (Modello 2) vengono quindi allegati alla formale richiesta di certificazione. La persona che intraprende formalmente il percorso di certificazione dovrà essere inserita all'interno del sistema informativo regionale dedicato alla procedura al fine di tenere la tracciabilità di tutti gli step del processo fino al rilascio dell'attestato regionale in caso di esito positivo.

In questa fase, al fine di una corretta compilazione della documentazione e di una coerente individuazione della competenza da certificare, il candidato viene assistito dal **Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale (di seguito "Tutor")** dell'operatore accreditato prescelto (cfr. *Figure di sistema*).

Output:

- Domanda di certificazione;
- CV e Modello 2 da allegare alla Domanda di certificazione: CV formato Europass + Dossier delle evidenze

Strumenti:

- QRSP;
- Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- CV europeo formato Europass + Dossier delle evidenze (Modello 2);
- Format Domanda di certificazione.

Fase 1.2. Individuazione delle competenze; analisi della domanda

Una volta ricostruita l'esperienza della persona, il tutor e il candidato procedono con l'analisi dell'esperienza in termini di coerenza fra la documentazione prodotta e ricostruita e la competenza/e prescelta/e.

L'analisi di coerenza è effettuata secondo due direttrici:

- Correlazione tra le attività/esperienze del candidato (evidenze) e le sequenze descrittive dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
- Coerenza tra le evidenze, le competenze individuate ed il QRSP lombardo.

Il QRSP di Regione Lombardia definisce e classifica, declinandoli in competenze (descritte in termini di abilità e conoscenze), l'insieme dei profili professionali e delle competenze indipendenti presenti nella realtà lavorativa lombarda, articolati nei 24 settori economici professionali nazionali. Inoltre, ogni competenza è referenziata ad un determinato livello EQF secondo il Decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2018. Gli elementi della/e competenza/e costituiscono pertanto una guida già in questa fase, e saranno quindi utilizzate dal Tutor come supporto all'analisi di coerenza. Si precisa che in passato il QRSP conteneva gli indicatori di competenza, ossia elementi capaci di segnalare la presenza o il raggiungimento della competenza e di offrire informazioni utili a stabilire il possesso di una data competenza. Questi sono stati eliminati per essere progressivamente sostituiti dalle schede di caso ricomprese nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni ed utilizzate anche nella fase di valutazione.

Questa seconda parte della fase di individuazione prevede che il Tutor accompagni il

candidato nell'elaborazione di un **«Documento di trasparenza»** secondo il Format Documento di Trasparenza (Modello 1), quale sintesi dei risultati della fase di identificazione e che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di validazione presso lo stesso ente titolato. Il candidato può quindi richiedere il rilascio del «Documento di trasparenza», che ha **valore di attestazione di parte prima**.

L'analisi di coerenza deve essere sottoposta ad una fase di verifica della completezza e della correttezza delle evidenze in relazione alla/e competenza/e da portare alla fase 2.

Per verifica della completezza si intende il controllo che ciascuna competenza sia opportunamente documentata da almeno una evidenza, che sia coerente con le relative esperienze che sono state ricostruite.

Per verifica della correttezza si intende un controllo di:

- leggibilità del documento
- presenza di un chiaro riferimento all'utente nel documento
- presenza di firme nelle evidenze di parte seconda e/o parte terza
- presenza della firma del candidato nel CV, nelle autocertificazioni e nelle evidenze di parte prima

Pertanto, l'esito dell'analisi di coerenza fra la documentazione prodotta e la competenza/e prescelta/e viene comunicato alla persona che ha fatto domanda di certificazione. In caso di esito positivo, il candidato sarà convocato per un incontro finalizzato **all'elaborazione del format Documento di trasparenza** e alla descrizione dei successivi passi funzionali al raggiungimento della certificazione e dei metodi e degli strumenti da utilizzare. In caso di esito sfavorevole, invece, è previsto un colloquio orientativo affinché la persona possa individuare la/e competenza/e da certificare in modo più efficace e coerente con il proprio background o per essere dirottato ad altre politiche regionali.

Output:

- Comunicazione dell'esito dell'analisi della domanda e convocazione per il colloquio che sarà di avviamento della fase di accertamento vero e proprio, in caso di esito positivo; oppure di ri-orientamento, in caso di esito negativo.
- Documento di trasparenza (Modello 1 "Format Documento di trasparenza")

Strumenti:

- QRSP.
- Atlante del lavoro e delle qualificazioni

Fase 2 Validazione delle competenze

La fase di validazione è finalizzata ad accertare/valutare l'effettivo possesso della competenza dichiarata dal candidato e risponde alla duplice esigenza di certezza ed oggettività della verifica.


In questa fase il Responsabile della Certificazione (RC) e l'Esperto del Settore di Riferimento (nominato dall'Ente accreditato al Lavoro, sulla base dei criteri di cui al capitolo 3) procedono alla valutazione delle evidenze, finalizzata ad accertare il possesso, da parte del candidato, della/e competenza/e per cui ha avviato il processo di

certificazione.

Il RC e l'Esperto effettueranno la valutazione in due step principali:

- 1) Valutazione delle evidenze, ovvero degli elementi documentati nel Modello 2 Dossier delle evidenze e nel Modello 1 Format Documento di trasparenza;
- 2) Valutazione in presenza, attraverso il colloquio.

Se il primo step esaurisce la verifica della copertura delle competenze individuate, sarà possibile concludere la fase di validazione e passare direttamente alla fase 3. In alternativa, sarà necessario effettuare il colloquio per verificare i gap individuati nello step 1.



1.Valutazione delle evidenze.

La valutazione delle evidenze avrà ad oggetto la verifica tecnica del Dossier delle evidenze (Modello 2) e del format Documento di trasparenza (Modello 1). La verifica verrà svolta utilizzando la Griglia di valutazione del Dossier delle evidenze (Modello 4), in cui devono essere elencati gli elementi di competenza di riferimento, attraverso cui effettuare la valutazione, e le evidenze esaminate.

La valutazione è un'attività congiunta del Responsabile della Certificazione e dell'Esperto che esaminano gli elementi di "evidenza" predisposti e decidono se il candidato è idoneo a passare alla fase successiva di certificazione. Nello specifico, se dall'esame della documentazione (dossier delle evidenze), il RC e l'Esperto ritengono che il dossier sia completo e sufficiente a dimostrare le competenze possedute, il candidato potrà richiedere direttamente il **Documento di Validazione** (Modello 5 "Documento di Validazione") per procedere agli step previsti dalla fase di Certificazione (cfr. fase 3). In alternativa, se dalla valutazione emergono delle carenze in termini di descrizione formale delle esperienze oppure non si evince correttamente il grado di copertura delle evidenze dichiarate rispetto alle abilità e conoscenze della competenza/e del QRSP, i professionisti coinvolti comunicheranno al candidato gli esiti di questa prima valutazione (inclusi gap e carenze) e la data in cui si svolgerà la verifica in presenza (**colloquio**).

La verifica della documentazione è effettuata in base a **specifici criteri** – inclusi nella griglia di valutazione di cui sopra – che consentono di valutare se gli elementi raccolti siano sufficienti a mostrare il possesso delle competenze acquisite. Tali criteri sono:

- La qualità/attendibilità della evidenza che viene attribuita in base alla natura del documento ovvero per ciascuna evidenza viene definito se si tratta di una attestazione di parte prima, seconda o terza.

- La pertinenza, ovvero la capacità della evidenza di descrivere ed essere riconducibile ad una o più abilità e conoscenze della competenza.

Il criterio di pertinenza determina il grado di copertura delle evidenze in relazione alla competenza. Quest'ultimo si calcola una volta terminata la associazione delle evidenze con le abilità e conoscenze (la singola evidenza può essere associata a più abilità e conoscenze), elaborando la percentuale, rispetto al totale, di abilità e conoscenze che sono coperte da evidenze pertinenti (se sono di parte seconda o terza, come di seguito definito).


Il grado di copertura, quindi, si produce considerando il numero degli elementi di ciascuna competenza coperti dalle evidenze di parte seconda e terza sul totale degli elementi della competenza stessa (abilità e conoscenze). Ad esempio, se una competenza è composta da 7 abilità e 5 conoscenze, e le evidenze di parte seconda e terza mostrano una copertura di 5 abilità e 3 conoscenze della competenza in oggetto, il grado di copertura sarà pari a $8/12$ ovvero il 67%.

La verifica tecnica si conclude esprimendo un giudizio sulla competenza in relazione al grado di copertura e alla qualità delle evidenze associate a ciascuna abilità e conoscenza.

Il **giudizio** può essere:

- *Idoneo*: il grado di copertura della competenza è pari al 100% ovvero tutte le abilità e conoscenze sono coperte da evidenze e la qualità delle evidenze pertinenti è almeno di parte seconda o terza. La competenza è validata e l'utente passa alla fase 3.
- *Parzialmente Idoneo*: il grado di copertura di evidenze di parte seconda e parte terza è compreso fra il 41% e il 100%. Pertanto, parte delle abilità e conoscenze sono coperte **anche** da evidenze di qualità di parte prima pertinenti. La competenza non può essere validata e l'utente dovrà sostenere un colloquio. Il colloquio viene progettato definendo le tematiche da approfondire a partire dalle abilità e conoscenze che sono coperte da evidenze di parte prima oppure che non sono coperte da evidenze (pertanto le abilità e le conoscenze coperte da evidenze di parte seconda e/o terza non saranno oggetto di colloquio)
- *Non idoneo*: meno del 40% delle abilità e conoscenze sono coperte da evidenze di parte seconda o terza pertinenti, il percorso deve interrompersi e l'utente non ottiene la validazione delle competenze o, in alternativa, a discrezione del RC e dell'Esperto, si potrà valutare se richiedere al candidato di inserire integrazioni al dossier delle evidenze e consentire quindi ai responsabili della validazione di aggiornare il giudizio sulle evidenze per verificare se il grado di copertura della/e competenza/e aumenta in valore percentuale, per accedere al colloquio tecnico.

Lo schema di seguito sintetizza i criteri di valutazione riportati anche nel Modello 4:



2.Valutazione in presenza.

Nel caso in cui l'esito della verifica tecnica del Documento di Trasparenza e del Dossier delle Evidenze sia, per una o più competenze, "parzialmente idoneo" il candidato verrà indirizzato a sostenere il colloquio tecnico. Si ricorda che per le competenze con esito "idoneo" l'utente passerà direttamente alla procedura di certificazione (fase 3), mentre per le competenze con giudizio "non idoneo" il servizio si interrompe.

La progettazione del colloquio è a cura del RC e dell'Esperto e deve essere sviluppata al fine di indagare e verificare che il candidato abbia avuto esperienze professionali tali da consentirgli di maturare gli obiettivi di apprendimento descritti nelle abilità e conoscenze della competenza oggetto di validazione. In particolare, la definizione degli ambiti di approfondimento viene condotta sulla base delle carenze individuate in fase di verifica tecnica (ovvero a partire dalle abilità e conoscenze non coperte da evidenze pertinenti oppure coperte da evidenze pertinenti ma di parte prima).

Per la progettazione del colloquio, il RC e l'Esperto fanno riferimento alla griglia di valutazione per individuare gli elementi-chiave da approfondire per valutare l'effettivo possesso della/e competenza/e. Il colloquio tecnico è effettuato in presenza o a distanza attraverso idonee strumentazioni digitali e verte su un numero di elementi da approfondire che potrà variare tra il 40% e il 99% delle abilità e conoscenze che compongono la competenza.

Al termine del colloquio tecnico, l'RC e l'Esperto esprimono una valutazione sommativa e apprezzativa dell'intera competenza prendendo in considerazione gli esiti della valutazione tecnica della documentazione e l'andamento del colloquio. Pertanto, la/e competenza/e devono risultare interamente coperte dalle evidenze e dagli esiti del colloquio tecnico.

La valutazione esita nei seguenti giudizi in merito a ciascuna competenza:

- Idonea: la competenza è validata e il candidato accede alla fase 3

- Non Idonea: la competenza non è validata e il servizio si interrompe

In esito alla verifica in presenza, il candidato può richiedere all'accreditato ai Servizi per il Lavoro il rilascio del **Documento di validazione** (Modello 5 "Documento di validazione"), **che ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte seconda** che permetterà sia di completare il processo di certificazione in un momento successivo presso il medesimo Ente o un altro Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro sia di impiegare l'attestazione ai fini del riconoscimento crediti per l'acquisizione di competenze in ambito formale. Il Documento di validazione viene rilasciato a seguito dell'analisi dell'effettiva completezza e della pertinenza delle evidenze rispetto alla validazione delle competenze da parte del Responsabile della Certificazione delle Competenze e dell'Esperto.

Output:

- Report di valutazione da parte dell'Esperto (Modello 4 Griglia di valutazione del dossier delle evidenze);
- Verbale di Validazione (Modello 6 "Verbale di validazione").
- Documento di validazione (Modello 5 "Documento di validazione")

Strumenti:

- Elementi di competenza riportati nel QRSP in attesa delle schede di caso;
- Il livello EQF della competenza;
- Report di valutazione (Modello 4 Griglia di valutazione del dossier delle evidenze);
- Verbale finale (Modello 6 "Verbale di validazione")

Fase 3. Certificazione delle competenze

La procedura di certificazione delle competenze, ai sensi del D.lgs 13/2013, costituisce il momento conclusivo successivo al Servizio di individuazione e validazione, al quale accedono i candidati che hanno ottenuto la validazione di un intero profilo oppure di una o più competenze del QRSP.

La procedura di certificazione viene attivata dall'accreditato ai Servizi per il Lavoro che costituisce la Commissione d'esame attraverso:

- La nomina del RC e dell'Esperto (già individuati in fase di validazione)
- la richiesta di nomina del Presidente di Commissione di esame.

La fase di certificazione avrà ad oggetto la/e competenza/e che sono state oggetto di validazione con esito positivo.

L'accreditato ai Servizi per il Lavoro trasmette in Regione attraverso il sistema informativo le date in cui sono previste le sessioni di esame, la sede/laboratorio dell'accreditato presso cui si svolgeranno e i nominativi del Responsabile della Certificazione delle Competenze e dell'Esperto che prenderanno parte alla Commissione.

Di seguito si rappresentano gli elementi principali della procedura di certificazione, dalla Commissione di esame, alle prove (inclusi i criteri di valutazione), all'attestazione finale.

3.1 La commissione di Esame

A garanzia del rispetto del principio di collegialità e terzietà, la composizione della Commissione di esame è la seguente:

- Presidente di Commissione nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio;

- Responsabile della certificazione con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative designato dall'accreditato ai Servizi per il Lavoro
- Esperto del Settore di Riferimento (proveniente dal mercato del lavoro) con funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti curriculari e professionali designato dall'accreditato ai Servizi per il Lavoro

3.2 La tipologia e la progettazione delle prove prestazionali

Nella fase di certificazione il candidato effettua un esame in presenza, presso la sede accreditata e/o laboratorio dell'ente accreditato. La procedura è finalizzata a verificare l'effettivo possesso dell'intero spettro della competenza da attestare comprensivo di tutte le abilità e conoscenze collegate. A differenza della valutazione in presenza della seconda fase (colloquio tecnico) che verte sulle carenze individuate, la **prova di valutazione prestazionale in presenza** della fase di certificazione sarà costruita per analizzare e verificare tutti gli elementi della/e competenza/e oggetto di attestazione.

La prova di valutazione prestazionale può essere unica o composta da una parte pratica e una teorica, ed è adattata alla tipologia di profilo o competenza da certificare. L'obiettivo della parte pratica è di verificare le capacità che il candidato ha di mettere in campo le proprie conoscenze/abilità e competenze, consentendogli di poter mostrare il livello di autonomia maturato nel presidio della competenza sottoposta a valutazione (nell'ambito di una prova in situazione, una simulazione in laboratorio, esame di uno o più casi studio, una prova scritta etc.).

L'obiettivo della parte teorica è di approfondire le conoscenze teoriche e la capacità del candidato di collocare la propria professionalità nel contesto di lavoro, nonché eventualmente di discutere gli esiti della parte pratica.

La tipologia di verifica in presenza, e l'articolazione delle prove, viene scelta congiuntamente dal Responsabile della Certificazione e dall'Esperto nell'ambito della Commissione di esame. La tipologia dipenderà dal tipo di competenza/e da certificare e dall'esito della valutazione sulle evidenze.

In sede di progettazione vengono definiti i contenuti di ciascuna prova:

- gli input che verranno forniti ai candidati (ovvero le tracce d'esame, i tempi di realizzazione, la tipologia di laboratorio/strumentazione, le materie prime/semilavorati, etc.);
- le tecniche (ovvero le teorie, le tecniche, gli strumenti etc. che il candidato deve conoscere ed essere in grado di applicare);
- gli output (ovvero i risultati attesi e le performance/elaborati/prodotti/semilavorati finali previsti per ciascuna prova, etc.);
- i livelli di prestazione attesi e i criteri di valutazione (es. elementi minimi della competenza di cui occorre mostrare l'apprendimento, le modalità di assegnazione dei punteggi, etc.).

Lo standard professionale di riferimento per la progettazione delle prove è rappresentato dalle competenze del QRSP e dalle Aree di Attività dell'**Atlante del lavoro e delle Qualificazioni** a cui esse sono referenziate per tramite del QNQR (<https://atlantelavoro.inapp.org/>).

In particolare, si farà riferimento ai risultati attesi (RA) e, ove presenti, alle Schede di caso (SC) e ai Quadri per le risorse a supporto della valutazione (QRSV).

Si ricorda in questa sede che l'**Area di Attività (ADA)** è la principale unità informativa dell'Atlante, contiene la descrizione delle singole attività che, svolte secondo una

determinata sequenzialità e/o simultaneità, permettono di raggiungere un determinato risultato/output. Nelle ADA si trovano i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT e ATECO nonché alle qualificazioni ad essa correlate.

Il **Risultato Atteso** definisce le modalità di esecuzione dell'attività, delinea l'output in termini di prodotto/servizio e la performance attesa anche in termini di autonomia e responsabilità. La **Scheda di Caso** esplicita il contesto di esercizio dei RA specificando metodologie, tecniche, operatività e strumenti necessari al presidio delle attività, codificando i contenuti operativi riconosciuti e riconoscibili dal mondo del lavoro e delle professioni. Il **Quadro delle risorse a supporto della valutazione** inquadra ed elenca gli elementi caratteristici del RA desumibili dalla SC (input, output, tecniche a presidio della performance) e fornisce indicazioni utili alla definizione del disegno valutativo.

3.3 I criteri per la valutazione delle prove

Durante lo svolgimento della prova la Commissione, nelle figure del Responsabile della Certificazione e dell'Esperto, osserva le performance e gli output prodotti dal candidato e annota l'andamento su apposite griglie di osservazione e valutazione, che consentono di attribuire un punteggio in relazione a ciascuna competenza. Al termine delle sessioni, la Commissione esprime una valutazione per ciascuna prova in base ai livelli di prestazione mostrati e ai criteri di valutazione definiti in fase di progettazione.

La modalità di assegnazione dei punteggi è la seguente:

- tra 0 e 60 punti per la prova pratica
- tra 0 e 40 punti per la prova teorica
- in caso di prova unica, tra 0 e 100 punti

La valutazione è sommativa e le competenze del QRSP si intendono acquisite qualora l'esito delle prove d'esame raggiunga il punteggio minimo di 60/100. In caso di situazioni incerte, il voto del Presidente vale doppio.

Tale punteggio esita in un giudizio di "idoneità/non idoneità" alla certificazione e al rilascio della **Attestato di competenza** (Modello 9 "Format Attestato di competenza").

Nel caso in cui l'attestazione di competenza sia relativa ad un intero profilo, tutte le Competenze che lo compongono dovranno aver ricevuto un giudizio di idoneità.

3.4 Modalità di gestione delle attività della Commissione

A) Progettazione delle prove

La Commissione si riunisce e progetta le prove per ciascuna competenza oggetto di valutazione. Le prove progettate sono di pari livello di complessità ed in un numero superiore alle prove previste al fine di poter procedere, in sede di esame, alla estrazione di prove sufficienti per tutti i candidati programmati per la sessione. Le prove vanno conservate in busta chiusa e consegnate al Presidente. In questa fase l'ente accreditato al lavoro trasmette in Regione attraverso il sistema informativo il luogo e gli orari di svolgimento della sessione di esame.

B) La gestione delle sessioni di esame.

I. Sessione preliminare. La Commissione, presieduta dal Presidente si insedia ed effettua una seduta preliminare, in cui si procede: alla verifica della presenza di tutti i membri, alla eventuale sostituzione degli assenti; alla verifica che siano presenti, nella sede individuate per l'esame, tutti gli input necessari allo svolgimento delle prove (in termini di tracce di esame, strumentazione, materiali etc) e all'esame della documentazione in uscita dal servizio di Individuazione e validazione di ciascun candidato presente.

II. Prova di esame. La Commissione si riunisce ed estrae in busta chiusa le prove per ciascun candidato a partire dai set definiti in progettazione. Si procede alla realizzazione della prova sottoponendo al candidato la prova, ove presenti prima la prova pratica e poi la prova teorica.

III. Valutazione della prova. Durante lo svolgimento della prova la commissione osserva le performance e gli output prodotti dal candidato e annota l'andamento su apposite griglie di osservazione e valutazione. Al termine delle prove, si riunisce al fine di esprimere una valutazione sommativa delle prove e un giudizio di idoneità/non idoneità in relazione a ciascuna competenza esaminata.

C) Verbalizzazione e attestazione

La sessione si conclude con la redazione del verbale d'esame che viene sottoscritto dai componenti della Commissione e siglato in ogni pagina unitamente alle griglie di valutazione ed alle tracce delle prove somministrate.

Al termine della fase di certificazione l'ente accreditato al lavoro procede al rilascio dell'Attestato di competenza al candidato idoneo attraverso il sistema informativo.

Nell'ambito della Commissione di esame i componenti hanno i seguenti compiti.

Presidente della Commissione di esame:

- identificazione e verifica della presenza dei componenti della Commissione;
- presa d'atto dell'eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente, con altro iscritto negli elenchi nel rispetto delle funzioni assegnate;
- organizzazione e coordinamento della riunione preliminare finalizzata ad esaminare il Documento di validazione e a verificare che siano formalmente corretti e coerenti con le competenze per cui si è attivata la Commissione;
- presidio delle operazioni di svolgimento della sessione di esame;
- verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati.

Responsabile della Certificazione delle Competenze:

- presidio degli aspetti metodologici durante tutta la Procedura di certificazione;
- presentazione della documentazione relativa al candidato;
- progettazione, conduzione e valutazione della prova verificando la correttezza metodologica della procedura;

Esperto del Settore di Riferimento:

- presidio degli aspetti contenutistici e professionali durante tutta la procedura di certificazione;
- progettazione, conduzione e valutazione della prova presidiandone gli aspetti contenutistici, professionali e tecnici della prova.

3.5 L'Attestazione finale

La procedura di certificazione e l'intero Percorso IVC si conclude con la Certificazione delle competenze e il rilascio dell'Attestato di competenza. L'Attestato di competenza viene rilasciato per ciascuna competenza per cui il candidato ha ottenuto un giudizio di idoneità al termine delle prove. Nel caso in cui tutte le competenze che compongono un Profilo sono state certificate, l'Attestato è unico e riguarda l'intero profilo.

L'Attestato di competenza ha valore di **attestazione di parte terza** ai sensi del D.lgs 13/13 in quanto viene rilasciato su responsabilità del Titolare della Procedura di certificazione, ovvero la Regione Lombardia per conto dell'Accreditato ai Servizi al lavoro.

L'Attestato di competenza regionale viene rilasciato attraverso la procedura informatica regionale (ovvero attraverso il sistema informativo regionale dedicato).

In caso di valutazione di "non idoneità" per una o più competenze, il candidato può richiedere all'accreditato presso cui ha presentato domanda di accesso al Servizio di individuazione, validazione e certificazione copia del Documento di validazione da utilizzare come credito formativo.

Output:

- Attestato di competenza regionale.

Strumenti

- Attestato di competenza regionale (Modello 9 “Attestato di competenza regionale”)
- Verbale di certificazione (Modello 7 “Verbale di certificazione”)
- Griglie di osservazione e valutazione (Modello 8 “Griglia di progettazione e valutazione prove prestazionali”)

3. Figure di sistema

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. c) del D.lgs 13/2013, sono previste specifiche figure professionali per l'erogazione dei servizi IVC, quale standard minimo di sistema garantito dall'Ente Titolare (Regione Lombardia) nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Nello specifico, il personale addetto all'erogazione dei servizi rispetta requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa.

La griglia di seguito illustra i requisiti minimi delle figure di sistema dell'IVC lombardo e le rispettive fasi in cui intervengono.

Fase	Figura di sistema	Requisiti
INDIVIDUAZIONE	Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale	<i>Requisito obbligatorio:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) puntuale conoscenza del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.
VALIDAZIONE e CERTIFICAZIONE	Responsabile della certificazione	Requisiti minimi alternativi: <ul style="list-style-type: none"> a) laurea triennale integrata dal possesso dei seguenti titoli di studio e/o completamento dei seguenti percorsi: <ul style="list-style-type: none"> -i. Master universitario di 1° livello che comprenda moduli finalizzati all’acquisizione di una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; -ii. oppure percorso di formazione specifica sull’IVC disponibile sulla piattaforma INAPP

Fase	Figura di sistema	Requisiti
		<p>(MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;</p> <p>b) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da:</p> <ul style="list-style-type: none">- i. completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;- ii. ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; <p>c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da:</p> <ul style="list-style-type: none">- i. completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;-ii. ed esperienza lavorativa almeno triennale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
	Esperto del Settore di Riferimento	<p>Professionista esterno all'operatore accreditato che abbia una particolare esperienza nel settore per il quale viene coinvolto per l'attività di valutazione</p> <p>Requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esperienza almeno quinquennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni nel settore per il quale intende svolgere l'attività di valutazione;b) conoscenza del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

- Focus sull'Esperto del settore di Riferimento:

L'Esperto è un professionista esterno all'operatore accreditato, proveniente dal mondo del lavoro, che abbia un'esperienza almeno quinquennale (anche non continuativa) negli ultimi dieci anni nel settore per il quale viene coinvolto per l'attività di validazione e certificazione, e nello specifico nell'ambito del corrispondente processo/i dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni al quale/i *si aggancia/o sono correlate* la/e competenza/e da validare. L'esperto, dunque, **non deve avere un'esperienza generica nel campo della formazione e dei processi, ma deve provenire dal mondo del lavoro ed essere un esperto del processo di riferimento del settore economico-professionale di**

riferimento (es. un fotografo se si certificano competenze relative alla progettazione, sviluppo e stampa della fotografia).

ALLEGATO 2)**PROCEDURE DI GESTIONE**

Gli enti di formazione accreditati al lavoro in Regione Lombardia che avviano processi di Individuazione validazione e certificazione delle competenze IVC devono caricare i dati sulla piattaforma informatica SIUF da dove verranno automaticamente generati i modelli e gli attestati.

La procedura sarà visibile sia dai funzionari abilitati della Camera di Commercio sia da quelli della Regione Lombardia.

Gli enti accreditati al lavoro 30 giorni prima della data fissata per l'esame di certificazione inviano la richiesta di commissione d'esame sia elettronicamente sul sistema informativo e/o in forma cartacea indirizzandola all'ufficio competente della sede territorialmente competente della CCIAA.

Nella richiesta deve essere precisata la sede di esame e gli estremi di fax, mail e n. telefonico dell'ente accreditato al lavoro e allegato l'elenco allievi.

Le Camere di Commercio sono tenute a predisporre un apposito elenco di presidenti di commissione secondo criteri che verranno stabiliti dalle stesse Camere di Commercio nel rispetto della normativa vigente.

Conclusi gli esami, la Camera di Commercio verificata la documentazione entro 30 giorni dalla presentazione della medesima, attraverso il sistema informativo, rilascerà gli attestati di competenza con valore di parte terza..

ADEMPIMENTI REGIONE LOMBARDIA E CAMERE DI COMMERCIO

Camere di Commercio e Regione Lombardia nell'ambito dell'attribuzione delle attività gestionali collaborano reciprocamente al fine di garantire la qualità della procedura di Individuazione validazione e certificazione (IVC)..

In particolare, la Regione nella fase di avvio delle attività si impegna a collaborare con le Camere di Commercio fornendo ausili amministrativi ed informatici e organizzando incontri propedeutici con i referenti camerali.

Alla Regione resta in capo l'attività ispettiva e sanzionatoria sugli enti di formazione accreditati al lavoro, mentre le Camere di Commercio sono tenute a mettere a disposizione degli ispettori regionali tutta la documentazione in loro possesso.

Logo Ente Titolato

FORMAT DOCUMENTO DI TRASPARENZA

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

ENTE TITOLATO

LOGO ENTE TITOLATO

**Ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013
e della legge regionale n. 19/2007**

IL DICHIARANTE	
NOME	
COGNOME	
NATO/A - IL	
CITTADINANZA	
CF	
CONTATTI	
DOCUMENTO RILASCIATO DA:	
DENOMINAZIONE ENTE TITOLATO	
ACCREDITAMENTO	
INDIRIZZO	
TUTOR	
CONTATTI	
DATA DI PRIMO RILASCIO	
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO	

Logo Ente Titolato

FORMAT DOCUMENTO DI TRASPARENZA

TITOLI DI STUDIO (ISTRUZIONE TERZIARIA E SECONDARIA, ITS, IFTS, IEFP)

ANNO DI CONSEGUIMENTO	LIVELLO EQF	ISTITUTO/SCUOLA/ENTE	TITOLO DI STUDIO/ QUALIFICAZIONE	DESCRIZIONE	DURATA	TIROCINIO	CONSEGUITO IN APPRENDISTATO

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FORMAZIONE CONTINUA, PERMANENTE, CORSI DI AGGIORNAMENTO E/O SPECIALIZZAZIONE)

ANNO DI CONSEGUIMENTO	SCUOLA/ENTE	ATTESTATO	DESCRIZIONE	DURATA ¹	TIROCINIO

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE

TIPOLOGIA ²	DATA DI INIZIO	DURATA ³	SETTORE ECONOMICO/ATECO ⁴	QUALIFICA/CP ISTAT ⁵	DESCRIZIONE ATTIVITÀ ⁶	DATORE DI LAVORO / ORGANIZZAZIONE ⁷	TIPOLOGIA DI CONTRATTO

¹ Inserire la durata dall’esperienza in anni oppure in ore
² Indicare se si tratta di una esperienza professionale oppure extraprofessionale (volontariato, tirocinio, servizio civile, hobby,etc)
³ Inserire la durata dell’esperienza in mesi oppure anni
⁴ Inserire codice Ateco
⁵ Inserire codice ISTAT CP 2011
⁶ Se possibile riferirsi ai descrittori delle Attività di Atlante del Lavoro
⁷ Se si tratta di una esperienza professionale inserire il datore di lavoro, se si tratta di una esperienza extraprofessionale inserire l’organizzazione/ente presso cui si è svolta

Logo Ente Titolato

FORMAT DOCUMENTO DI TRASPARENZA

COMPETENZA N. 1⁸: _____

ESPERIENZE ⁹	QUADRO REGIONALE STANDARD PROFESSIONALI			QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI
	SEP /AREA DEL QRSP PROFILO PROFESSIONALE	DENOMINAZIONE COMPETENZA		AREA DI ATTIVITÀ ¹⁰
DESCRIZIONE		ABILITÀ		
		CONOSCENZE		

ELENCO DELLE EVIDENZE A SUPPORTO DELLE COMPETENZE

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Data _____ Luogo, lì _____	Il dichiarante (Firma)	Il Tutor (Firma e Timbro dell'Ente)
-------------------------------	-------------------------------	--

⁸ Ripetere la griglia per ogni competenza da individuare, inserire il titolo della competenza es: "Effettuare la coltivazione dei campi"

⁹ Inserire la descrizione delle esperienze che hanno determinato l'apprendimento descritto nella competenza

¹⁰ Inserire l'Area di Attività di Atlante del lavoro a cui è correlata alla competenza da Certificare



MODELLO 2 – DOSSIER DELLE EVIDENZE

Nome/sede Ente titolato
DOSSIER DELLE EVIDENZE

INFORMAZIONI UTENTE	
NOME	
COGNOME	
NATO/A	
IL	
CITTADINANZA	
CONTATTI	
CF	
ENTE TITOLATO	
DENOMINAZIONE	
SEDE	
INDIRIZZO	
TUTOR	
CONTATTI	

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

**MODELLO 2 – DOSSIER DELLE EVIDENZE****COMPETENZA N.1¹:** _____

ESPERIENZE ²	QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI			C. INDIVIDUATA ³
	PROFILO PROFESSIONALE	ABILITÀ e/o CONOSCENZE ⁴		
DESCRIZIONE:	DESCRIZIONE	ABILITÀ		
		CONOSCENZE		

¹ Ripetere la griglia per ogni competenza da individuare, inserire il titolo della competenza es: "Effettuare la coltivazione dei campi"² Inserire la descrizione delle esperienze che hanno determinato l'apprendimento descritto nella competenza³ Inserire se la competenza è stata individuata (SI/NO)⁴ Aggiungere od eliminare righe in base alle abilità e le conoscenze della competenza, che vanno riportate tutte



MODELLO 2 – DOSSIER DELLE EVIDENZE
EVIDENZE

DENOMINAZIONE ALLEGATI ⁵	TIPOLOGIA DI EVIDENZA ⁶	DESCRIZIONE ALLEGATI ⁷
1)		
2)		
3)		
...		

⁵ Inserire la denominazione degli allegati e la relativa numerazione progressiva (es. ALL1_curriculum vitae)

⁶ Inserire la tipologia di evidenze, le evidenze possono essere:

- Documentale (attestazioni professionali e formative che confermano che l'esperienza è avvenuta, es. contratti di lavoro, visure INPS e COB, attestati di istruzione e/o formazione etc);
- di Output (semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali che abbiano richiesto l'esercizio delle competenze da individuare. es. campioni di prodotto finito, verbali di riunioni, lettere, report, siti web, programmi informatici, book fotografici);
- di Processo, ovvero che si riferiscono al comportamento in situazione messo in atto dalla persona nel momento in cui agisce una determinata competenza (es. registrazioni audio e video eventualmente prodotte ad hoc, diari, schede di valutazione redatte da un 'tutor').

⁷ Inserire una breve descrizione del contenuto della evidenza

MODELLO 3 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE**Modulo Di Autocertificazione (a cura degli enti)**

Autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti da Regione Lombardia per svolgere attività di individuazione, validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti informali e non formali ai sensi della Legge regionale n. 19/2007

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ CF _____
in qualità di _____ dell'ente _____
Sito in via _____ Città _____ Provincia _____
numero telefonico di riferimento _____
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

Autocertifico

Che l'Ente da me diretto possiede tutte le caratteristiche tecniche e funzionali specifiche per condurre attività di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali nella/e seguente/i area/e professionale/i del QRSP _____
come specificato dal Documento tecnico "Individuazione Validazione e Certificazione (IVC) – Il sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in Regione Lombardia".

Pertanto dichiaro che

A) Il responsabile della certificazione presso l'ente è:

Nome e Cognome _____ Nato a _____ CF _____

Contatto telefonico _____ e-mail _____

Attestato di fruizione del PerCorso Vali.Co. Inapp conseguito il giorno gg/mm/aaaa

B) La/e sede/i accreditata/e dotata di strumentazioni e laboratori idonei per l'area/e professionale/i indicata/e è/sono:

- Denominazione _____ sita in via _____ città _____ prov. _____
per la/e Area/e professionale/i _____
- Denominazione _____ sita in via _____ città _____ prov. _____
per la/e Area/e professionale/i _____
- Denominazione _____ sita in via _____ città _____ prov. _____
per la/e Area/e professionale/i _____

C) il Servizio di accoglienza risponde ai seguenti contatti

Tel. _____ Mail _____

Nelle persone di:

Nome Cognome: _____ nei seguenti giorni:
_____, ai seguenti orari: _____

Nome Cognome: _____ nei seguenti giorni:
_____, ai seguenti orari: _____

MODELLO 3 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dichiara altresì che la variazione del responsabile della certificazione, nonché di quanto dichiarato nel presente documento, sarà tempestivamente segnalata alla Regione Lombardia, tramite gli organi preposti.

Luogo Data

Firma

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023



MODELLO 4 – GLIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DOSSIER DELLE EVIDENZE

GLIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DOSSIER DELLE EVIDENZE

INFORMAZIONI UTENTE	
NOME	
COGNOME	
NATO/A	
IL	
CITTADINANZA	
CONTATTI	
CF	
ENTE TITOLATO	
DENOMINAZIONE	
SEDE	
INDIRIZZO	
RESPONSABILE DELLA CERTIFICAZIONE	
CONTATTI	
ESPERTO	
CONTATTI	

Elenco delle COMPETENZE del QRSP da validare e delle ADA del QNQR a cui sono correlate

Numero progressivo Competenze	Atlante del lavoro e delle qualificazioni		Quadro regionale degli standard professionali		
	Settore economico- professionale della Ada ¹	Ada ²	Area del QRSP ³	Profilo professionale	Competenza
1)					
2)					
3)...					

1 Inserire il settore economico e professionale, il processo e la sequenza di processo di Atlante del lavoro a cui è correlata la Competenza da validare

2 Inserire l'ADA e le sole attività dell'ADA a cui è correlata la Competenza del QRSP, altrimenti inserire le ADA

3 Inserire il settore e la sezione del QRSP a cui appartiene la Competenza, ovvero: a) profilo professionale indipendente, b) competenze di base, c) competenze trasversali, d) competenze bio-naturali, e) regolamentate abilitanti, f) percorsi regolamentati



MODELLO 4 – GLIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DOSSIER DELLE EVIDENZE

COMPETENZA N.1⁴: _____

ESPERIENZE ⁵	QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI		ANALISI TECNICA DEL DOSSIER				COLLOQUIO	
	PROFILO PROFESSIONALE	ABILITÀ e/o CONOSCENZE ⁶	ASSOCIAZIONE DELLE EVIDENZE PERTINENTI A CIASCUNA ABILITÀ/ CONOSCENZA E INDICAZIONE DELLA QUALITÀ/ATTENDIBILITÀ DI CIASCUNA EVIDENZA ⁷	EVIDENZE PERTINENTI OK/NO	QUALITÀ/ATTENDIBILITÀ DI PARTE SECONDA E/O TERZA ⁸ OK/NO	GRADO DI COPERTURA DELL'INTERA Competenza ⁹	ESITO VALIDAZIONE ¹⁰	ABILITÀ e/o CONOSCENZE OGGETTO DEL COLLOQUIO ¹¹
			ALL_N_TITOLO ALLEGATO_ATTENDIBILITÀ					
DESCRIZIONE:		ABILITÀ	1) 2) ...	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK [se evidenze di parte seconda e/o terza] <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> IDONEO Grado di copertura pari al 100% E tutte le abilità e conoscenze con OK nella colonna QUALITÀ/ATTENDIBILITA' <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IDONEO Grado di copertura tra il 41% e il 100% <input type="checkbox"/> NON IDONEO Grado di copertura inferiore al 40%	
			1) 2) ...	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK [se evidenze di parte seconda e/o terza] <input type="checkbox"/> NO			
			1) 2) ...	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK [se evidenze di parte seconda e/o terza] <input type="checkbox"/> NO			
		CONOSCENZE	1) 2) ...	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK [se evidenze di parte seconda e/o terza] <input type="checkbox"/> NO			
			1) 2) ...	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK [se evidenze di parte seconda e/o terza] <input type="checkbox"/> NO			
			1) 2) ...	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK [se evidenze di parte seconda e/o terza] <input type="checkbox"/> NO			

⁴ Ripetere la griglia per ogni competenza da individuare, inserire il titolo della competenza es: "Effettuare la coltivazione dei campi"

⁵ Inserire la descrizione delle esperienze che hanno determinato l'apprendimento descritto nella Competenza

⁶ Aggiungere o eliminare righe in base alle abilità e le conoscenze della Competenza, da riportare interamente

⁷ Inserire la denominazione delle evidenze pertinenti a ciascuna abilità/conoscenza, assegnandogli un valore in relazione alla qualità/attendibilità della attestazione (parte prima, parte seconda, parte terza) (es. *ALL1_curriculum vitae_parte prima*; *ALL.2_ piano formativo tirocinio_parte seconda*; *ALL.3_diploma di laurea_parte terza*)

⁸ Indicare OK se tutte le evidenze pertinenti e che concorrono a coprire la abilità o conoscenza sono di parte seconda e/o terza

⁹ Il grado di copertura si calcola sommando gli OK della colonna PERTINENZA e dividendo il risultato per il totale delle abilità e conoscenze che compongono la competenza.

¹⁰ Per esprimere un giudizio di idoneità e indicare l'esito della validazione, condurre una analisi complessiva della Competenze e operare nelle seguenti modalità:
Per prima cosa calcolare il Grado di copertura includendo tutte le abilità e conoscenze coperte da evidenze di parte prima, seconda e terza

- Se il Grado di copertura è 100%, verificare che nella colonna QUALITÀ/ATTENDIBILITÀ' DI PARTE SECONDA/TERZA siano presenti tutti OK, in questo caso esprimere un giudizio di IDONEITÀ
- Se il Grado di copertura è compreso fra 41% e 100% ma nella colonna QUALITÀ/ATTENDIBILITÀ' DI PARTE SECONDA/TERZA NON sono presenti tutti OK allora il giudizio è PARZIALMENTE IDONEO
- Se il Grado di copertura è inferiore al 40%, indipendentemente dagli OK presenti nella colonna QUALITÀ/ATTENDIBILITÀ' DI PARTE SECONDA/TERZA il giudizio è NON IDONEO

¹¹ In caso di Competenze con giudizio PARZIALMENTE IDONEO, indicare gli elementi da approfondire in relazione a ciascuna abilità/conoscenza non coperta da evidenze pertinenti o coperte da evidenze di sola parte prima



MODELLO 5 - DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

Ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013
e della legge regionale n. 19/2007

NOME E COGNOME

NATO/A _____ IL _____

CODICE FISCALE _____

ENTE ACCREDITATO

SEDE _____

N° Progressivo attestato.....

ID ATTIVITA'.....

DATA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Nome e cognome)

Firma e timbro _____

Il Documento di validazione è una attestazione di parte seconda rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Ha valore di atto pubblico e permette di proseguire con la procedura di certificazione o può costituire credito formativo per l'inserimento in percorsi formali.



DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

1 - Profilo professionale di riferimento del QRSP

2 - Competenze validate e relativo livello EQF

3 - ADA (Area di Attività) di riferimento dell’Atlante del Lavoro

4 - Contesto di apprendimento delle competenze validate

5 - Modalità di valutazione delle competenze oggetto di Validazione:

Il Legale Rappresentante
(Nome e cognome)

Timbro e Firma

MODELLO 6 – VERBALE DI VALIDAZIONE



ENTE TITOLATO _____ SEDE _____

VERBALE DI VALIDAZIONE**A. SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE****A.1 Richiesta di certificazione**

Oggi _____ alle ore _____ si sono avviate le attività di valutazione del Dossier delle Evidenze
in favore del Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ a _____
il _____ residente in _____ CF _____ a
seguito della ricezione della Richiesta di certificazione inviata in data _____
prot. _____ per le seguenti competenze:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

nell'ambito del Servizio di individuazione, validazione e certificazione svolto presso l'Ente titolato nella sede sita in
via _____ a _____.

MODELLO 6 – VERBALE DI VALIDAZIONE

A.2 Operatori coinvolti nelle operazioni di validazione

- 1) _____ in qualità di Responsabile di Certificazione
- 2) _____ in qualità di Esperto ¹ per le seguenti Competenze _____

B. ANALISI TECNICA DEL DOSSIER DELLE ESPERIENZE E DELLE COMPETENZE

B.1. Realizzazione della Analisi tecnica - Descrizione sintetica delle modalità di svolgimento delle attività

B.1. Esito della Analisi Tecnica

C 1 – COMPETENZA²

N. C	QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI	ANALISI TECNICA DEL DOSSIER		ESITO VALIDAZIONE
	COMPETENZA	EVIDENZE ASSOCIATE ALLA COMPETENZA	GRADO DI COPERTURA	
1)		1) 2) 3) 4) 5)		<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>

¹ Ripetere la riga in caso di più esperti di contenuto

MODELLO 6 – VERBALE DI VALIDAZIONE
C. COLLOQUIO TECNICO
C.1. Realizzazione del colloquio tecnico - Descrizione sintetica delle modalità di svolgimento delle attività

C.2. Espressione del giudizio sulla Competenza al termine del colloquio tecnico ed esito della Valutazione

Indicare il giudizio di idoneità espresso in relazione all'intera Competenza (Idonea / non Idonea) in esito al colloquio tecnico

N. C	COMPETENZA	GIUDIZIO Colloquio Tecnico
1.		<input type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO
2.		<input type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO
3.		<input type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO

² Ripetere la griglia per ogni Competenza oggetto di validazione

MODELLO 6 – VERBALE DI VALIDAZIONE

D. VALIDAZIONE

D.1. Riepilogo dei giudizi espressi e validazione

Registrare l'esito della validazione a seguito dell'Analisi tecnica e del colloquio (C. Validata/C. non validata)

N.C	Profilo professione	COMPETENZA	Giudizio Analisi Tecnica	Giudizio Colloquio Tecnico	Esito Validazione
1			<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>	<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>	<div><input type="checkbox"/> VALIDATA</div> <div><input type="checkbox"/> NON VALIDATA</div>
2			<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>	<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>	<div><input type="checkbox"/> VALIDATA</div> <div><input type="checkbox"/> NON VALIDATA</div>
3			<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>	<div><input type="checkbox"/> IDONEO</div> <div><input type="checkbox"/> NON IDONEO</div>	<div><input type="checkbox"/> VALIDATA</div> <div><input type="checkbox"/> NON VALIDATA</div>

E. OSSERVAZIONI

F. ALLEGATI

- a) Dossier delle esperienze e delle competenze
- b) Allegati al Dossier delle esperienze e delle competenze
- c) Griglie di valutazione del Dossier delle evidenze
- d) Copia del Documento di validazione
- e) Altro_____

MODELLO 6 – VERBALE DI VALIDAZIONE

G. FIRMA DEL VERBALE

RUOLO	NOMINATIVI	FIRMA
RESPONSABILE CERTIFICAZIONE		
ESPERTO		

Data _____ Luogo _____

Timbro e Firma Ente Titolato

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE

**ENTE TITOLARE: REGIONE LOMBARDIA****ENTE TITOLATO _____ SEDE _____****VERBALE DI CERTIFICAZIONE****A. Commissione di esame per la Certificazione****A.1 Insediamento della Commissione di esame per la Certificazione**

Oggi _____ alle ore _____ si è insediata in modalità _____ (presenza o a distanza) la Commissione di Esame Istituita con Det. _____ del _____ a seguito della ricezione della Richiesta di certificazione ricevuta in data _____ prot. _____ per le seguenti competenze che sono state Valutate in data _____ (Documento di Validazione con N. Progressivo _____):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

e dei seguenti Profili Professionali indipendenti, nel caso in cui le Competenze da certificare compongono per intero un profilo:

- 1) _____
- 2) _____

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE

3) _____

nell'ambito del Servizio di individuazione e validazione e certificazione svolto presso l'Ente titolato nelle sede sita in
via _____ a _____.

La Commissione di esame è così composta:

1) _____ in qualità di Presidente

2) _____ in qualità di Responsabile della Certificazione

3) _____ in qualità di Esperto¹ per le seguenti Competenze _____**A.2 Note all'insediamento della Commissione**

Indicare eventuali sostituzioni di membri assenti

B. SESSIONE DI ESAME**B.1 Estrazione delle prove**

Indicare le prove estratte per ciascuna Competenza

PARTE PRATICA	COMPETENZA

¹ Ripetere la riga in caso di più Esperti

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE

--	--

PARTE TEORICA	COMPETENZA

PROVA UNICA	COMPETENZA

B.2 Modalità di svolgimento della prova pratica e della prova teorica

Descrizione sintetica delle modalità di svolgimento delle prove e degli eventuali scostamenti rispetto a quanto progettato

Prova pratica

Prova teorica

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE**Prova unica**

C VALUTAZIONE DELLE PROVE**C.1. Espressione del giudizio sull'intero profilo termine del colloquio tecnico**

Giudizio di idoneità espresso in relazione all'intera Competenza (Idonea / non Idonea) relativamente al colloquio tecnico

N. C	COMPETENZA	Punteggio parte pratica (da 0 a 60)	Punteggio parte teorica (Da 0 a 40)	Totale punteggio (usare anche in caso di prova unica con un punteggio da 0 a 100)
1)				
2)				
3)				

D CERTIFICAZIONE**D.1 Riepilogo dei giudizi espressi e certificazione delle Competenze**

Esito della Certificazione delle Competenze in base alla valutazione sommativa dei giudizi espressi durante la parte teorica e pratica della prova

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE

N. C	COMPETENZA	Totale punteggio	Espressione del giudizio	Certificato
1)			<input type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2)			<input type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3)			<input type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

D.2 Riepilogo dei giudizi espressi e certificazione dei profili

Esto della Certificazione se relativa ad un intero profilo professionale in base alla valutazione sommativa dei giudizi espressi durante la parte teorica e pratica della prova

N. PROGRESSIVO PROFILO	PROFILO PROFESSIONALE	RILASCIO ATTESTAZIONE DEL PROFILO
1)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

D.3 Osservazioni

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE**E. ALLEGATI**

- a) Copia del Documento di Validazione
- b) Griglie di progettazione e valutazione colloquio tecnico
- c) Altro:

MODELLO 7 – VERBALE DI CERTIFICAZIONE

F. Firma del verbale

La Commissione di Esame

RUOLO	NOMINATIVI	FIRMA

Data _____ Luogo _____

Timbro e Firma Ente Titolato

Timbro e Firma Ente Titolare



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
PROVE PRESTAZIONALI

CANDIDATO	
NOME	
COGNOME	
NATO/A - IL	
CITTADINANZA	
CF	
CONTATTI	
ENTE TITOLATO	
DENOMINAZIONE ENTE TITOLATO	
SEDE	
INDIRIZZO	
COMMISSIONE D'ESAME	
PRESIDENTE	
RESPONSABILE DELLA CERTIFICAZIONE	
ESPERTO	



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

ELENCO DELLE COMPETENZE DEL QRSP DA CERTIFICARE E DELLE ADA DEL QNQR A CUI SONO CORRELATE

NUMERO PROGRESSIVO COMPETENZE	ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAIZONI		QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI		
	SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE DELLA ADA ¹	ADA ²	AREA DEL QRSP ³	PROFILO PROFESSIONALE	COMPETENZA ⁴
1)					
2)					
3)					

ELENCO DI EVENTUALI INTERI PROFILI PROFESSIONALI PORTATI A CERTIFICAZIONE⁵

N. PROGRESSIVO PROFILO	PROFILO PROFESSIONALE	COMPETENZE CHE COMPONGONO IL PROFILO PROFESSIONALE
1)		
2)		
3)		

¹ Inserire il settore economico e professionale, il processo e la sequenza di processo di Atlante del lavoro a cui è correlata la Competenza da Certificare
² Inserire l'ADA e le sole attività dell'ADA a cui è correlata la Competenza del QRSP, altrimenti inserire le ADA
³ Inserire il settore e la sezione del QRSP a cui appartiene la Competenza, ovvero: a) se presente, specificare il profilo professionale indipendente, b) competenze di base c) competenze trasversali d) competenze bio-naturali e) regolamentate abilitanti f) percorsi regolamentati
⁴ Inserire il COD_C, la descrizione e il livello EQF della Competenza da Certificare
⁵ Nel caso in cui le Competenze da certificare compongono per intero un profilo professionale, inserirne l'elenco dei profili professionali nella tabella con le relative Competenze che lo compongono.



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE DELLA PROVA COMPOSTA PARTE PRATICA E PARTE TEORICA

Lo standard professionale di riferimento per la progettazione delle prove è rappresentato dalle competenze del QRSP e dalle Aree di Attività dell'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni a cui esse sono referenziate per tramite del QNQR (<https://atlantelavoro.inapp.org/>).

In particolare, si farà riferimento ai risultati attesi (RA) e, ove presenti, alle Schede di caso (SC) e ai Quadri per le risorse a supporto della valutazione (QRSV).

ITEM DI PROGETTAZIONE	CONTENUTI DELLA PROVA PRATICA	CONTENUTI DELLA PROVA TEORICA
NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA PROVA ⁶		
TRACCIA DELLA PROVA		
COMPETENZA DI RIFERIMENTO		
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA ⁷		
INPUT ⁸		
TECNICHE ⁹		
OUTPUT ¹⁰		
LIVELLI DI PRESTAZIONE ATTESI E CRITERI DI VALUTAZIONE ¹¹		

⁶ Inserire il numero identificativo della prova che è stata estratta

⁷ Indicare se la prova si svolge in presenza o a distanza, la modalità di somministrazione delle tracce

⁸ Indicare gli input che verranno forniti ai candidati (ovvero le tracce d'esame, i tempi di realizzazione, la tipologia di laboratorio/strumentazione, le materie prime/semilavorati, etc.).

⁹ Indicare le teorie, le tecniche, gli strumenti etc. che il candidato deve conoscere ed essere in grado di applicare.

¹⁰ Indicare i risultati attesi e le performance/elaborati/prodotti/semilavorati finali previsti per ciascuna prova, etc.

¹¹ Indicare i livelli di prestazione attesi e i criteri di valutazione (es. elementi minimi della competenza di cui occorre mostrare l'apprendimento, le modalità di assegnazione dei punteggi, etc.).



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA COMPOSTA DA PARTE PRATICA E PARTE TEORICA¹²

VALUTAZIONE DELLA PARTE PRATICA				Espressione di un giudizio PARTE PRATICA TRA 0 E 60 PUNTI
N	COMPETENZA OGGETTO DI VALUTAZIONE	SINTESI DELLE TRACCE SOTTOPOSTE PER CIASCUNA COMPETENZA	Indicazioni e note di osservazione della performance del/della candidato/a	
1				
2)				
3)				
VALUTAZIONE DELLA PARTE TEORICA				Espressione di un giudizio complessivo della PARTE TEORICA TRA 0 E 40 PUNTI
N	COMPETENZA OGGETTO DI VALUTAZIONE	SINTESI DELLE TRACCE SOTTOPOSTE PER CIASCUNA COMPETENZA	Indicazioni e note di osservazione nella formulazione delle risposte del/della candidato/a	
1				
2				
3				

¹² La struttura delle griglie prevede l'espressione di un giudizio complessivo attraverso l'assegnazione di un punteggio alla parte pratica e alla parte teorica. La somma dei punteggi costituisce il punteggio finale della prova.



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

VALUTAZIONE SOMMATIVA DELLA PROVA IN RELAZIONE A CIASCUNA COMPETENZA E AI PROFILI DI RIFERIMENTO					
PUNTEGGIO MINIMO IDONEITÀ DELLE PARTE PRATICA E DELLA PARTE TEORICA: 60 PUNTI					
N	COMPETENZA OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARTE PRATICA	PUNTEGGIO PARTE TEORICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	IDONEITÀ ALLA CERTIFICAZIONE
1					<div><input type="checkbox"/> SI</div> <div><input type="checkbox"/> NO</div>
2					<div><input type="checkbox"/> SI</div> <div><input type="checkbox"/> NO</div>
3					<div><input type="checkbox"/> SI</div> <div><input type="checkbox"/> NO</div>

COMPILARE NEL CASO IN CUI **TUTTE LE COMPETENZE** CHE COMPONGONO UNO O PIÙ PROFILI PROFESSIONALI SONO IDONEE ALLA CERTIFICAZIONE

N	PROFILO PROFESSIONALE	RILASCIO ATTESTAZIONE DEL PROFILO
1)		<div><input type="checkbox"/> SI</div> <div><input type="checkbox"/> NO</div>
2)		<div><input type="checkbox"/> SI</div> <div><input type="checkbox"/> NO</div>
3)		<div><input type="checkbox"/> SI</div> <div><input type="checkbox"/> NO</div>



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE DELLE PROVE UNICHE

ITEM DI PROGETTAZIONE	CONTENUTI DELLA PROVA UNICA
NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA PROVA ¹³	
TRACCIA DELLA PROVA	
COMPETENZA DI RIFERIMENTO	
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA ¹⁴	
INPUT ¹⁵	
TECNICHE ¹⁶	
OUTPUT ¹⁷	
LIVELLI DI PRESTAZIONE ATTESI E CRITERI DI VALUTAZIONE ¹⁸	

¹³ Inserire il numero identificativo della prova che è stata estratta

¹⁴ Indicare se la prova si svolge in presenza o a distanza, la modalità di somministrazione delle tracce

¹⁵ Indicare gli input che verranno forniti ai candidati (ovvero le tracce d'esame, i tempi di realizzazione, la tipologia di laboratorio/strumentazione, le materie prime/semilavorati, etc.).

¹⁶ Indicare le teorie, le tecniche, gli strumenti etc. che il candidato deve conoscere ed essere in grado di applicare.

¹⁷ Indicare i risultati attesi e le performance/elaborati/prodotti/semilavorati finali previsti per ciascuna prova, etc.

¹⁸ Indicare i livelli di prestazione attesi e i criteri di valutazione (es. elementi minimi della competenza di cui occorre mostrare l'apprendimento, le modalità di assegnazione dei punteggi, etc.).



MODELLO 8- GRIGLIA DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PROVE PRESTAZIONALI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE UNICHE

VALUTAZIONE DELLA PROVA UNICA					
N	COMPETENZA OGGETTO DI VALUTAZIONE	SINTESI DELLE TRACCE SOTTOPOSTE PER CIASCUNA COMPETENZA	Indicazioni e note di osservazione della performance del candidato / della formulazione delle risposte del/della candidato/a	Espressione di un giudizio TRA 0 E 100 PUNTI	IDONEITÀ ALLA CERTIFICAZIONE PUNTEGGIO MINIMO IDONEITÀ: 60 PUNTI
1					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

COMPILARE NEL CASO IN CUI **TUTTE LE COMPETENZE** CHE COMPONGONO UNO O PIÙ PROFILI PROFESSIONALI SONO IDONEE ALLA CERTIFICAZIONE

N	PROFILO PROFESSIONALE	RILASCIO ATTESTAZIONE DEL PROFILO
1)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



FORMAT ATTESTATO DI COMPETENZA

LOGO CAMERE DI COMMERCIO

ATTESTATO DI COMPETENZA

EVENTUALE PROFILO PROFESSIONALE (se acquisite tutte le competenze del profilo)

LIVELLO EQF.....

Ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013
e della legge regionale n. 19/2007

NOME E COGNOME

NATO/A _____ IL _____

CODICE FISCALE _____

ENTE ACCREDITATO

SEDE _____

N° Progressivo attestato.....

ID ATTIVITA'.....

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Nome e cognome)

Firma e timbro _____

1 - Profilo professionale di riferimento del QRSP

2 - Competenze acquisite e relativo livello EQF

3 - ADA (Area di Attività) di riferimento dell'Atlante del Lavoro

4 - Percorso formativo: PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE

4.1. - Titolo del corso N/D

4.2. - Durata del corso N/D

Anni _____

Mesi _____

Ore _____

4.3. - Percorso frequentato N/D

Anni _____

Mesi _____

Ore effettivamente frequentate _____

Crediti Formativi in ingresso _____

4.4. - Contenuti N/D

unità formativa _____ contenuti formativi _____

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

unità formativa _____ contenuti formativi _____

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

unità formativa _____ contenuti formativi _____

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

5 - Modalità pratiche di apprendimento **N/D**

5.1 - Alternanza e Tirocinio

- durata (in ore) _____
- nome dell'organizzazione _____
- sede di svolgimento _____

5.2 - Altre esperienze pratiche

- durata (in ore) _____
- modalità (es visite aziendali ecc) _____
- contesto di attuazione _____

6 - Altre modalità di apprendimento (esempio e-learning, ecc.) **N/D**

7 - Documento di Validazione prodotto dall'Ente titolato: _____
in data: ____/____/____

8. - Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione:

- Annotazioni integrative

Data _____

Il Legale Rappresentante
(Nome e Cognome)

(Firma e Timbro)

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

D.d.u.o. 22 dicembre 2022 - n. 18990**Aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE

Richiamate

- la deliberazione della giunta regionale n. IX/266 del 14 luglio 2010, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto alla istituzione, ai sensi della Legge 88/2009, del Registro dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, fissando altresì le modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione;
- la deliberazione della giunta regionale n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto all'aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 del 14 luglio 2010, con particolare riguardo alle procedure di iscrizione e di mantenimento dei laboratori nel Registro regionale;

Preso atto delle comunicazioni, pervenute tramite posta certificata, in merito all'aggiornamento delle prove per le quali il laboratorio è iscritto nel Registro regionale da parte di

- LAEMMEGROUP s.r.l. di Manerbio (BS), con n. di iscrizione 030017302013, pervenuto in data 25 novembre 2022, prot. n.G1.2022.0049532;
- SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA s.p.a. di Medolago (BG), con n. di iscrizione 030016301012, pervenuto in data 29 novembre 2022, prot. n.G1.2022.0050141;
- MADE HSE s.r.l. di Gazoldo degli Ippoliti (MN), con n. di iscrizione 030020307009, pervenuto in data 30 novembre 2022, prot. n.G1.2022.0050780;

Preso atto della comunicazione del laboratorio L.A.M. s.r.l. relativa alla chiusura della sede di Sesto Calende (VA), via Cavour 43, con n. di iscrizione 030012314006, e al suo trasferimento nella nuova sede di Vergiate (VA), via Giuseppe di Vittorio 52, pervenuta contestualmente alla domanda di iscrizione del laboratorio di Vergiate;

Visto il parere favorevole espresso dall'ATS Insubria, come previsto dalla succitata d.g.r. 266/2010, alla richiesta di iscrizione da parte del laboratorio L.A.M. s.r.l. di Vergiate, pervenuto in data 19 dicembre 2022, prot. G1.2022.0053564;

Verificato che la documentazione fornita dai laboratori di cui sopra è conforme a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

Dato atto quindi che nel Registro regionale della Lombardia relativo ai laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari sono iscritti, con le relative prove, i laboratori di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

Dato atto infine che l'elenco completo delle prove accreditate dai laboratori inseriti nel Registro regionale è consultabile sul sito dell'organismo di accreditamento Accredia;

Richiamato quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, secondo cui gli estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. IX/4474 del 05 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, ed in particolare la d.g.r. 5939 del 7 febbraio 2022 che ha affidato al Dr. Danilo Cereda l'incarico di Dirigente della UO Prevenzione, tra le cui competenze è individuata «Programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e sorveglianza delle malattie da trasmissione alimentare, controllo e monitoraggio in materia di sicurezza alimentare degli alimenti di origine vegetale, dei

materiali a contatto con alimenti, della nutrizione e della qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione delle normative comunitarie e nazionali»;

DECRETA

1. Di aggiornare l'elenco delle prove relative al laboratorio

- LAEMMEGROUP s.r.l. di Manerbio (BS), con n. di iscrizione 030017302013;
- SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA s.p.a. di Medolago (BG), con n. di iscrizione 030016301012;
- MADE HSE s.r.l. di Gazoldo degli Ippoliti (MN), con n. di iscrizione 030020307009;

nella scheda relativa, parte integrante del presente atto (Allegato B);

2. Di cancellare dal Registro il laboratorio L.A.M. s.r.l. di Sesto Calende (VA), via Cavour 43, con n. di iscrizione 030012314006;

3. Di inserire nel Registro il laboratorio L.A.M. s.r.l. di Vergiate (VA), via Giuseppe di Vittorio 52, assegnando il n. di iscrizione 030012314014;

4. Di aggiornare contestualmente il suddetto Registro, nel quale risultano iscritti con le relative prove i laboratori di cui all'allegato A;

5. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il numero attribuito e gli estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo;

6. Di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;

7. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it il presente provvedimento, completo dei propri allegati;

8. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Danilo Cereda

_____ • _____

ALLEGATO A ELENCO DEI LABORATORI

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030012314001	LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale	VIA CILEA 21	21021 ANGERA	VA	VA
030012314004	LABORATORIO BIOSIGMA s.r.l.	VIA BELVEDERE 24	21020 GALLIATE LOMBARDO	VA	VA
030012314005	SERVIZIO AMBIENTE Srl a Socio Unico	VIA C. CATTANEO 9	21013 GALLARATE	VA	VA
030012314011	MICROLAB Srl	VIA VISCONTI 9	21047 SARONNO	VA	VA
030012314013	SATURNO Srl	VIA TRIESTE,100	21023 BESOZZO	VA	VA
030012314014	L.A.M. Srl	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 52	21020 VERGIATE	VA	VA
030013303001	SYNLAB ANALYTICS & SERVICES ITALIA srl	VIA NUOVA VALASSINA 5/B	22046 MERONE	CO	CO
030013303002	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BINAGO	VIA DANTE 6 BIS	22070 BINAGO	CO	CO
030013303003	M.P. S.u.r.l.	VIA PERINI 5	22060 CUCCIAGO	CO	CO
030013303004	METRALAB s.r.l.	VIA MICHELANGELO 23/A	22071 CADORAGO	CO	CO
030013303005	TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l.	VIA DON MINZONI 15	22060 CABIATE	CO	CO
030013303008	MICROLIFE Lab snc	VIA G. CANTORE, 53	22044 INVERIGO	CO	CO
030013303009	IISG srl	VIA EUROPA 28	22060 CABIATE	CO	CO
030014313001	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI SONDRIO	VIA BORMIO 30	23100 SONDRIO	SO	SO
030015308002	GIALLOBLU s.a.s.	VIA PAOLO ROTTA 13	20162 MILANO	MI	MI
030015308003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MILANO	VIA CELORIA 12	20133 MILANO	MI	MI
030015308006	S. AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L. Unipersonale	VIA FROVA 34	20092 CINISELLO BALSAMO	MI	MI
030015308009	LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	VIA PITAGORA 21	20128 MILANO	MI	MI
030015308010	INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria Srl	VIA GIUSEPPE COLOMBO 83	20133 MILANO	MI	MI
030015308011	SILEA s.r.l.	VIA GIOVANNI BENSI 12	20152 MILANO	MI	MI
030015309001	CHEMSERVICE s.r.l.	VIA F.LLI BELTRAMI, 15	20026 NOVATE MILANESE	MI	MI1
030015309003	C.M.A. s.a.s. Dr. MIRIAM MAGRI' & C.	VIA CUSAGO 154	20019 SETTIMO MILANESE	MI	MI1
030015309005	MTIC INTERCERT SRL	VIA MOSCOVA 11	20017 RHO	MI	MI1
030015309006	CSI S.p.A.	VIALE LOMBARDIA 20	20021 BOLLATE	MI	MI1
030015309008	COMPLIFE ITALIA S.r.l.	VIA GUIDO ROSSA, 1	20024 GARBAGNATE M.SE	MI	MI1
030015309009	GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SpA	VIA TICINO 105	20010 SANTO STEFANO TICINO	MI	MI1
030015309010	CHEMICA SRL	VIA A. DE GASPERI 38	20020 VILLA CORTESE	MI	MI1
030015309012	TeA Lab s.r.l.	VIA CALABRIA 8	20017 RHO	MI	MI1
030015309013	SOCOTEC ITALIA srl	VIA BARIOLA, 101/103	20020 LAINATE	MI	MI1
030015310002	TESTING POINT 3 srl	VIA BRESCIA, 31	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	MI2
030015310003	NIC-AL di Baccolini Annalisa & C. Snc	VIA AUGUSTO ERBA 50	20066 MELZO	MI	MI2
030015310004	INTERTEK ITALIA SPA	Via GUIDO MIGLIOLI 2/A	20063 CERNUSCO S. N	MI	MI2

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030016301001	CONSULENZE AMBIENTALI S.p.A.	VIA ALDO MORO 1	24020 SCANZOROSCIATE	BG	BG
030016301002	EST s.r.l.	VIA MARCONI, 14	24050 GRASSOBBIO	BG	BG
030016301004	WATER & LIFE LAB	VIA ENRICO MATTEI 37	24060 ENTRATICO	BG	BG
030016301005	BONDUELLE ITALIA s.r.l.	VIA TRIESTE snc	24060 SAN PAOLO D'ARGON	BG	BG
030016301007	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BERGAMO	VIA ROVELLI 53	24100 BERGAMO	BG	BG
030016301008	LORENZI CRISTINA & C. s.a.s.	VIA DONIZETTI 8	24040 COMUN NUOVO	BG	BG
030016301009	CHELAB srl	VIA GRUMELLO 45/C	24100 BERGAMO	BG	BG
030016301012	SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.p.A.	VIA BERETTA 5	24060 MEDOLAGO	BG	BG
030016301014	ECOGEO S.r.l.	VIA F.LLI CALVI, 2	24122 BERGAMO	BG	BG
030016301016	P.I.ECO S.r.l.	VIA BACCANELLO 13/B	24030 TERNO D'ISOLA	BG	BG
030016301017	T.Q.S.I. srl TECNOLOGIE QUALITA' SICUREZZA E IGIENE	VIA DON A. MAZZUCOTELLI 2	24020 GORLE	BG	BG
030017302002	CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI s.r.l.	VIA STRADA VECCHIA 1	25070 BARGHE	BS	BS
030017302004	INDAM LABORATORI s.r.l.	VIA REDIPUGLIA 33/39	25030 CASTELMELLA	BS	BS
030017302005	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEDE DI BRESCIA	VIA ANTONIO BIANCHI 9	25100 BRESCIA	BS	BS
030017302006	LABORATORI VAILATI S.R.L.	VIA SAN ROCCO 2	25020 SAN PAOLO	BS	BS
030017302008	ENOCONSULTING s.r.l.	VIA ISEO 6	25030 ERBUSCO	BS	BS
030017302010	BETALAB s.r.l.	VIA FIUME MELLA 22/26	25060 VILLA CARCINA	BS	BS
030017302011	GESCO S.c.a.	VIA BONFADINA 9	25046 CAZZAGO S. MARTINO	BS	BS
030017302012	EURO-BIO s.n.c. di Gussago Chiara e Villa Patrizia	VIA DE GASPERI 1	25060 COLLEBEATO	BS	BS
030017302013	LAEMMEGROUP srl	VIA LAZIO 38	25025 MANERBIO	BS	BS
030017315001	ECOLOGIA SEBINA	VIA DOSSI 36	25050 PIAN CAMUNO	BS	VCS
030018312001	LAB-ANALYSIS s.r.l.	VIA EUROPA 5	27041 CASANOVA LONATI	PV	PV
030018312002	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI PAVIA	STRADA CAMPEGGI 59-61	27100 PAVIA	PV	PV
030018312003	NEOLAC srl	VIA XX SETTEMBRE 92	27011 BELGIOIOSO	PV	PV
030018312004	ENVIRON-LAB srl	VIA DON BOSCO 3	27014 GENZONE	PV	PV
030018312005	ARCADIA srl	STRADA VICINALE DELLA BELLARIA s.n.	27020 TROMELLO	PV	PV
030019304001	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA - LABORATORIO LATTE E AGROALIMENTARE	VIA J.F. KENNEDY 30	26013 CREMA	CR	CR
030019304003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI CREMONA	VIA CARDINAL MASSAIA 7	26100 CREMONA	CR	CR
030019304004	L.A.C. s.r.l.	VIA GEROLAMO DA CREMONA 55	26100 CREMONA	CR	CR
030019304006	VALLERANA srl	VIA DEL MARIS 6/A	26100 CREMONA	CR	CR
030020307002	SAVI Laboratori & Service s.r.l.	VIA ROMA 80	46037 RONCOFERRARO	MN	MN

numero iscrizione	Ragione Sociale	indirizzo	comune	provincia	ex ASL
030020307003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MANTOVA	STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD 21/A,	46100 MANTOVA	MN	MN
030020307006	LA CHIMICA s.r.l.	VIA CISA 84	46034 BORGO VIRGILIO (MN)	MN	MN
030020307008	CONSAL s.a.s. di Ottaviani Fraco e Milena e C.	VIA ALIGHIERI 19	46028 SERMIDE	MN	MN
030020307009	MADE HSE s.r.l.	VIA BRESCIANI 16	46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	MN
030020307012	ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	Via Mondadori snc	46025 POGGIO RUSCO	MN	MN
030020307013	STUDIO F2 s.r.l.	P.ZZA SERGIO MORSELLI , 2	46014 CASTELLUCCHIO	MN	MN
030020307014	MICRO-B srl	VIA CREMONA 25/B	46041 ASOLA	MN	MN
030020307016	CHIMICA CASEARIA di Vighi Uber e Paolo s.r.l.	VIA MARCONI, 40	46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	MN
030020307017	CONSULT SERVICE Srl	VIA CREMONA 28	46100 MANTOVA	MN	MN
030097305001	LABORATORIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI "EUROPA"	VIA PARINI 5	23822 BELLANO	LC	LC
030097305005	iLAB di RUSCONI ANGELO	VIA SAN ROCCO 4	23868 VALMADRERA	LC	LC
030097305006	LAB. AQAGROUP s.r.l.	VIA TURATI 4	23807 MERATE	LC	LC
030098306002	SAL SOCIETA ACQUA LODIGIANA s.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA 1/3/5	26900 LODI	LO	LO
030098306003	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI LODI	VIA EINSTEIN - Loc. cascina Codazza	26900 LODI	LO	LO
030108311002	ROVAGNATI, ROVALAB, ROVAGNATI SpA	P.ZZA PAOLO ROVAGNATI 1	20853 BIASSONO	MB	MB
030108311003	NEXTAR S.r.l. - PROCHEMIA	VIA F. OZANAM, 4	20811 CESANO MADERNO	MB	MB
030108311004	MICRO s.r.l.	VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 6/F	20884 SULBIATE	MB	MB

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Allegato B

NUMERO PROG.	030012314014		
DITTA/ENTE	LAM s.r.l. - Laboratorio Analisi Microbiologiche		
SEDE LABORATORIO	VIA Giuseppe Di Vittorio 52 - 21029 VERGIATE (VA)		
Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (SI / IN CORSO)
Acque destinate al consumo umano	Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	SI
Acque destinate al consumo umano	Escherichia coli e Batteri Coliformi	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	SI
Acque destinate al consumo umano	Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2: 2003	SI
Acque destinate al consumo umano	Microrganismi coltivabili a 22°C e 37°C	ISO 6222: 1999	SI
Acque destinate al consumo umano	Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266: 2008	SI
Acque destinate al consumo umano	Stafilococchi patogeni	UNI 10678:1998	SI
Acque destinate al consumo umano, Tamponi	Legionella spp, Legionella pneumophila	ISO 11731:2017	SI
Acque destinate al consumo umano, superficiali, di fiume, di lago, di falda e reflue	Salmonella spp	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	SI
Acque di scarico, Acque naturali	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2004	SI
Alimenti e mangimi	Lieviti e Muffe	ISO 21527-1:2008 ISO 21527-2:2008	SI
Alimenti	Bacillus spp, Bacillus spp spore	MP057 r.0 2016	SI
Alimenti	Listeria monocytogenes	AFNOR BRD 07/04-09/98	SI
Alimenti	pH	MFHPB 03 2014	SI
Alimenti, Campioni prelevati da carcasse, campioni provenienti dalla fase di produzione primaria, supporti da campionamento carcasse animali, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Escherichia coli O157 (incluso H7)	AFNOR BIO 12/25-05/09	SI
Alimenti, Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria	Listeria monocytogenes	AFNOR BIO 12/27-02/10	SI
Alimenti, Mangimi	Attività dell'acqua (Aw)	ISO 18787:2017	SI
Alimenti, Mangimi	Bacillus cereus a 30°C (presunto)	ISO 7932:2004/Amd 1:2020	SI
Alimenti, Mangimi	Batteri lattici	ISO 15214:1998	SI
Alimenti, Mangimi	Batteri solfito riduttori	NF V 08-061:2009	SI
Alimenti, Mangimi	Escherichia coli beta glucuronidasi positivo	ISO 16649-2:2001	SI
Alimenti, Mangimi	Salmonella spp	AFNOR BIO 12/32-10/11	SI
Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Coliformi	ISO 4832: 2006	SI
Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2017	SI
Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Listeria spp, Listeria monocytogenes ricerca	ISO 11290-1:2017	SI

LAM s.r.l. -
laboratorio Analisi Microbiologiche
Via Giuseppe di Vittorio, 52
21020 VERGIATE (VA)

Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Listeria spp, Listeria monocytogenes conta	ISO 11290-2:2017	SI
Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Microrganismi a 30°C	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022	SI
Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Salmonella spp	ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020	SI
Alimenti, Mangimi, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	ISO 6888-1:2021	SI
Alimenti, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Listeria spp	AFNOR BIO 12/33-05/12	SI
Latte	Attività fosfatase alcalina	ISO 11816-12:2013	SI
Latte, Derivati del latte, Supporti da campionamento ambienti del settore lattiero-caseario	Pseudomonas spp	ISO/TS 11059:2009 (IDF/RM 225:2009)	SI
Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Escherichia coli beta glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2:2001	SI
Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Lieviti e muffe	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008	SI
Acque destinate al consumo umano	Campionamento per parametri microbiologici	ISO 19458:2006	SI
Aria di camere bianche ed ambienti controllati associati	Campionamento per parametri microbiologici	ISO 14698-1:2003 App A	SI
Superfici ambienti del settore alimentare	Campionamento per parametri microbiologici	ISO 18593:2018	SI
Superfici di camere bianche ed ambienti controllati associati	Campionamento per parametri microbiologici	ISO 14698-1:2003 App C	SI

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

NUMERO DI ISCRIZIONE

030016301012

DITTA/ENTE

SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.p.A

SEDE LABORATORIO

Via F. Beretta, 5 - 24060 Medolago (BG)

Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (SI / IN CORSO)
Alimenti Food	Attività dell'acqua (0,250 - 1,000) Water activity (0.250 - 1.000)	ISO 18787: 2017	si
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	pH	ISO 2917:1999	si
Alimenti Food	pH (1 - 14)	MFHPB 03 2014	si
Alimenti; Mangimi Food; Feed	Bacillus cereus presunto Presumptive Bacillus cereus	UNI EN ISO 7932:2020	si
Alimenti; Mangimi Food; Feed	Bacillus cereus presunto - Spore Presumptive Bacillus cereus - Spores	UNI EN ISO 7932:2020	si
Alimenti; Mangimi; Supporti da campionamento superfici del settore alimentare Food; Feed; Samples from surface sampling of food industry environment	Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae	AFNOR 3M 01/06-09/97	si
Alimenti (eccetto crostacei crudi); Mangimi; Supporti da campionamento superfici del settore alimentare Food (except shell-fish); Feed; Samples from surface sampling of food industry environment	Coliformi totali Total coliforms	AFNOR 3M 01/02-09/89 A	si
Alimenti; Mangimi Food; Feed	Escherichia coli beta glucuronidasi positiva Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli	NF ISO 16649-2:2001	si
Alimenti; Mangimi; Supporti da campionamento superfici del settore alimentare Food; Feed; Samples from surface sampling of food industry environment	Carica microbica totale Total viable count	AFNOR 3M 01/01-09/89	si

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5
24060 MEDOLAGO

Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (SI / IN CORSO)
Alimenti; Mangimi Food; Feed	Lieviti; Muffe Yeast ; Moulds	AFNOR 3M 01/13-07/14	si
Alimenti; Mangimi Food; Feed	Stafilococchi coagulasi-positivi (S aureus e altre specie) Coagulase-positive staphylococci (S. aureus and other species)	ISO 6888-2:2021	si
Alimenti; Mangimi Food; Feed	Batteri lattici mesofili Mesophilic lactic acid bacteria	ISO 15214: 1998	si
Alimenti (eccetto yoghurt) Food (except yoghurt)	Batteri lattici mesofili Mesophilic lactic acid bacteria	AFNOR 3M 01/19-11/17	si
Alimenti; Supporti da campionamento superfici del settore alimentare Food; Samples from surface sampling of food industry envirnment	Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes	AFNOR BRD 07/10 - 04/05	si
Alimenti; Supporti da campionamento superfici del settore alimentare Food; Samples from surface sampling of food industry envirnment	Listeria spp Listeria spp	AFNOR BRD 07/13 - 05/07	si
Alimenti; Supporti da campionamento superfici del settore alimentare Food; Samples from surface sampling of food industry envirnment	Listeria spp,e Listeria monocytogenes Listeria spp, Listeria monocytogenes	AFNOR AES 10/03 - 09/00	si

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5
24060 MEDOLAGO

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (SI / IN CORSO)
Alimenti; Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria, Feci animali, Mangimi Food; Samples from the primary production stage, Animal faeces, Feed, Samples from surface sampling of food industry environment	Salmonella spp Salmonella spp	UNI EN ISO 6579-1:2020	si
Alimenti; Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria, Mangimi Food; Samples from the primary production stage, Feed, Samples from surface sampling of food industry environment	Salmonella spp Salmonella spp	AFNOR BRD 07/06 - 07/04	si
Alimenti; Mangimi Food: Feed	Clostridium perfringens Clostridium perfringens	UNI EN ISO 7937:2005	si
Alimenti; Mangimi Food: Feed	Clostridium perfringens - spore Clostridium perfringens - spores	UNI EN ISO 7937:2005	si
Alimenti; Mangimi Food: Feed	Batteri anaerobi solfito riduttori Anaerobic sulfitereducing bacteria	ISO 15213:2003	si
Alimenti; Mangimi Food: Feed	Spore di anaerobi solfito riduttori Spores of anaerobic sulfitereducing bacteria	ISO 15213:2003	si
Alimenti Food	Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes	ISO 11290-2:2017	si
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	Ceneri Ash	UNI 10590: 1997	si
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	Grassi totali Total fats	UNI ISO 1443:1991	si
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	Sostanza secca (da calcolo); Umidità Dry matter (calculation); Moisture	UNI ISO 1442: 2010	si

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5
24060 MEDOLAGO

Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (SI / IN CORSO)
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	Anioni: Nitrati come NaNO_3 (da calcolo); Nitriti come NaNO_2 (da calcolo) Anions: Nitrate as NaNO_3 (calculation); Nitrite as NaNO_2 (calculation)	M.I. N°34 Rev.1 2022	si
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	Azoto totale/Proteine (da calcolo) Total nitrogen/Proteins (calculation)	ISO 1871:2009	in attesa di accreditamento
Carne, Derivati della carne Meat, Meat products	Calcolo del valore energetico, Carboidrati (da calcolo)	UNI 10590:1997 + UNI ISO 1443:1991 + UNI ISO 1442:2010 + ISO 1871:2009 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV	in attesa di accreditamento

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5
24060 MEDOLAGO

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

NUMERO DI ISCRIZIONE* 030017302013

DITTA/ENTE LAEMMEGROUP S.r.l.

SEDE LABORATORIO Via Lazio 38, 25025 Manerbio

Materiale/Prodotto/Matrice	Denominazione della prova	Norma/ Metodo	Accreditato (SI/IN CORSO)
Alimenti/Food	Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva a 44°C/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli at 44°C	AFNOR BIO 12/05-01/99	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	ISO 6888-2:2021	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2017	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	ISO 11290-1:2017	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Microorganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	ISO 4833-1:2013	SI
Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 17604:2015	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Salmonella spp/Salmonella spp	UNI EN ISO 6579-1:2020	SI
Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling)	Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters	ISO 18593:2018	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus	ISO 7932:2004/Amd 1:2020	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Coliformi/Coliforms	ISO 4832:2006	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp	UNI EN ISO 11290-2:2017	SI
Alimenti/Food	Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria, Clostridi solfito riduttori/Sulphite-reducing clostridium	ISO 15213:2003	SI
Acque destinate al consumo umano/ drinking waters	Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	SI
Acque destinate al consumo umano/ drinking waters	Enterococchi/Enterococci	ISO 7899-2:2000	SI
Acque destinate al consumo umano/ drinking waters	Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	SI
Alimenti/Food	Attività dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw)	ISO 18787:2017	SI
Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs	Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	AFNOR BKR 23/11-12/18	SI
Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products	pH/pH	ISO 2917:1999	SI
Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products	Pseudomonas spp presunta/ Presumptive Pseudomonas spp.	ISO 13720:2010	SI
Conserve vegetali/Canned vegetables	pH/pH	DM 03/02/1989 SO n 51 GU n 168 20/07/1989 Met 17	SI
Formaggi/Cheeses	pH/pH	DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 20	SI
Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products	Pseudomonas spp/Pseudomonas spp	ISO/TS 11059:2009 (IDF/RM 225:2009)	SI

NUMERO PROG.	030020307009		
DITTA/ENTE	MADE HSE SRL		
SEDE LABORATORIO	VIA BRESCIANI, 16 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)		
Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (S-IN CORSO)
Acque di scarico	Alluminio, Cadmio, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Zinco, Fosforo	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	SI
Acque di scarico	Alluminio, Cadmio, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Zinco, Fosforo	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	SI
Acque di scarico	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210D	SI
Acque di scarico	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	SI
Acque destinate al consumo umano, Acque sotterranee	Arsenico	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 315 Met ISS DBB034	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque sotterranee	Alluminio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Zinco, Fosforo	UNI EN ISO 17294-2:2016	SI
Acque destinate al consumo umano, di processo, Acque sotterranee	Alluminio, Cadmio, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Zinco, Fosforo	UNI EN ISO 11885:2009	SI
Acque naturali e destinate al consumo umano	Cromo esavalente	EPA 7199 1996	SI
Acque naturali, destinate al consumo umano, Acque industriali	Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	SI
Acque minerali naturali, naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di piscina	Microrganismi vitali a 36°C e a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di piscina, Acque pulite	Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di piscina	Escherichia coli e Batteri coliformi	ISO 9308-2:2012	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di piscina, Acque pulite	Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di piscina, Acque superficiali	Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	SI
Acque naturali, destinate al consumo umano, di processo, industriali, da torri di raffreddamento, Acque di piscina	Legionella spp e Legionella pneumophila	ISO 11731:2017	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, naturali, Acque di scarico	Alcalinità	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	SI
Acque destinate al consumo umano, di processo, Acque sotterranee, Acque superficiali, Acque di scarico	Ammoniaca, Azoto ammoniacale, Ammonio	UNI 11669:2017 Proc. A	SI
Acque naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di scarico	Azoto nitroso, Nitrati	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	SI
Acque naturali, potabili e industriali, Acque di scarico	Fluoruri, Cloruri, Solfati, Nitrati, Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI
Acque naturali, destinate al consumo umano, Acque di scarico	Composti organici volatili: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, para-Xilene, Clorometano, Triclorometano, Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetradicloroetilene, Esaclorobutadiene, 1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, Tribromometano, 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano Solventi organici aromatici - Solventi clorurati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	SI
Acque destinate al consumo umano, di processo, Acque sotterranee, Acque superficiali, Acque di scarico	Conducibilità elettrica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	SI
Acque minerali naturali, destinate al consumo umano, di processo, naturali, Acque di scarico	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	SI
Acque naturali, destinate al consumo umano, di processo, Acque di scarico	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISPRA Man 117 2014	SI
Alimenti	Bacillus cereus presunto	UNI EN ISO 7932:2020	SI
Alimenti	Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva	ISO 16649-2:2001	SI
Alimenti, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-1:2021	SI
Alimenti	Metalli: Piombo, Cadmio, Mercurio	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763: 2010	SI
Alimenti e Mangimi con aw<=0,95	Lieviti, Muffe	ISO 21527-2:2008	SI
Alimenti e Mangimi con aw>0,95	Lieviti, Muffe	ISO 21527-1:2008	SI

Laboratorio
MADE HSE Srl
Via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Materiale / prodotto / matrice	Denominazione della prova	Norma / metodo	ACCREDITATO (S-IN CORSO)
Alimenti, Mangimi, supporti da campionamento carcasse animali, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Enterobatteriacee	UNI ISO 21528-2:2017/EC 1:2018	SI
Alimenti, Mangimi, supporti da campionamento carcasse animali, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Ricerca Salmonella spp	UNI EN ISO 6579-1:2020	SI
Alimenti, supporti da campionamento carcasse animali, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Conta microrganismi a 30°C	UNI EN 4833-1:2022	SI
Alimenti, supporti da campionamento carcasse animali, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Listeria monocytogenes e Listeria spp	UNI EN ISO 11290-1:2017	SI
Alimenti, supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Coliformi	ISO 4832:2006	SI
Cereali, derivati dei cereali	Umidità	DM 27/05/1985 GU n°145 21/06/1985 Allegato	SI
Carne, derivati della carne	pH	ISO 2917:1999	SI
Latte	Aflatossina M1	UNI EN ISO 14675:2003	SI
Latte e latte in polvere	Aflatossina M1	UNI EN ISO 14501:2021	SI
Mangimi	Amido	Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All 3 proc. L	SI
Mangimi	Ceneri grezze	Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All 3 proc. M	SI
Mangimi	Decochinato	UNI EN 16162:2012	SI
Mangimi	Oli e grassi greggi - estratto etereo	Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All 3 proc. H procedimento A	SI
Mangimi	Proteine grezze	Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All 3 proc. C	SI
Mangimi	Zearalenone	UNI EN 15792:2009	SI
Mangimi: cereali, farine, semole e semolini	Umidità	Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All 3 proc. A - solo paragrafo 4.2.2	SI
Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva	ISO 18593:2018 (escl cap 7 e 8) + ISO 16649-2:2001	SI
Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare	Lieviti, Muffe	ISO 18593:2018 (escl cap 7 e 8) + ISO 21527-1:2008	SI

Laboratorio
MADE HSE Srl
Via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)